

RACCOLTA delle NORMATIVE
per l' applicazione del Reg. CEE n. 2078/92
in Emilia-Romagna
relativamente all' ANNATA AGRARIA 1994/95

Febbraio 1995

INDICE

ESTREMI DELLA NORMATIVA	OGGETTO	PAG.
N. 38016 DEL 22 NOVEMBRE 1994	Applicazione per l'annata agraria 1994-95 delle AZIONI dei programmi zonal pluriennali agroambientali	1
N. 903 DEL 11 GENNAIO 1995	Applicazione per l'annata agraria 1994-95 delle azioni dei programmi zonal pluriennali agroambientali - <u>INTEGRAZIONI E MODIFICHE</u>	53
N. 3554 DEL 01 FEBBRAIO 1995	<u>Chiarimenti</u> relativi ad alcune delle modalità di applicazione dei programmi zonal pluriennali agroambientali	68
N. 4833 DEL 08 FEBBRAIO 1995	<u>Chiarimenti</u> in merito alla circolare del 11/01/1995 di cui al prot. n. 903, in applicazione dell'AZIONE A1 di cui ai programmi zonal pluriennali agroambientali	71
N. 5813 DEL 10 FEBBRAIO 1995	Applicazione per l'annata agraria 1994-95 delle AZIONI dei programmi zonal pluriennali agroambientali - <u>PROROGA DEI TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA ANNATA 1994-1995</u>	72
N. 6571 DEL 17 FEBBRAIO 1995	Applicazione per l'annata agraria 1994-95 delle AZIONI dei programmi zonal pluriennali agroambientali - <u>INTEGRAZIONI ALLA CIRCOLARE N. 38016.4/2 DEL 22 NOVEMBRE 1994 E SUCCESSIVE</u>	74

Dipartimento Attività Produttive

data **22 NOV. 1994**protocollo n° **38016**

4/2 risposta al foglio

del

oggetto

- Amministrazioni Prov.li
Assessorato Agricoltura
- Comitato Circondariale
di Rimini
- Comunità Montane
- Servizi Provinciali
Agricoltura e Alimentazione
- Servizio Circondariale
Agricoltura e Alimentazione
di Rimini

e, p.c.

- Ministero delle Risorse Agricole,
Alimentari e Forestali
- E.I.M.A.
- Assessorato Regionale
Programmazione, Pianificazione e
Ambiente
- Organizzazioni Regionali
Cooperative, Professionali e
Sindacali
- Coordinamento Regionale del
Corpo Forestale dello Stato
- Ordini Professionali
Dottori Agronomi e Forestali,
Periti Agrari e Agrotecnici
- Organismi di Controllo
dell'Agricoltura Biologica
- Associazione Italiana
Allevatori

- Associazione Nazionale Allevatori Bovini da carne
- Associazione Nazionale Allevatori Cavallo Agricolo Italiano a tiro pesante rapido
- Associazione Nazionale Allevatori Cavallo Bardigiano
- Associazione Nazionale della Pastorizia
- Associazione Regionale Allevatori
- Associazioni Provinciali Allevatori
- Enti di Gestione Parchi Regionali
- Servizi Provinciali di Difesa del Suolo, Risorse Idriche e Forestali
- Servizio Circondariale Difesa del Suolo, Risorse Idriche e Forestali di Rimini
- A.N.B.I. - Unione regionale Emilia-Romagna
- Uffici Agricoli Zonali

L O R O S E D I

Oggetto: Applicazione per l'annata agraria 1994-95 delle azioni dei programmi zonali pluriennali agro-ambientali relativi alla pianura, collina e montagna dell'Emilia Romagna, elaborati in virtù del Regolamento (CEE) n. 2078/92 del Consiglio del 30 giugno 1992 (metodi di produzione agricola compatibili con le esigenze di protezione dell'ambiente e con la cura dello spazio naturale).

1) INTRODUZIONE

Il Regolamento in oggetto fa parte delle misure di accompagnamento alla riforma della Politica Agricola Comune (P.A.C.). Tale Regolamento è finalizzato a favorire l'introduzione di metodi di produzione agricola compatibili con le esigenze di protezione dell'ambiente e con la cura dello spazio naturale e del paesaggio.

L'attuazione degli interventi è prevista attraverso l'attivazione di specifici **Programmi zionali agroambientali** predisposti dalla Regione Emilia-Romagna per zone omogenee, in conformità all'art. 3 del Regolamento ed approvati dalla Commissione Europea.

Per la realizzazione dei Programmi sono previsti aiuti diretti agli **imprenditori agricoli**, sotto forma di compensi erogati annualmente sulla base di impegni almeno quinquennali assunti da parte dei beneficiari; per ogni impegno sono previste azioni differenziate in funzione degli obiettivi specifici perseguiti dal Programma zonale agroambientale per ciascuna delle zone omogenee del territorio regionale.

I Programmi zionali agroambientali pluriennali sono stati predisposti da questa Regione per le zone omogenee di Pianura, Collina e Montagna ed attivati nella totalità degli interventi previsti, con la presente circolare, dall'annata agraria 1994-95.

I Programmi zionali agroambientali pluriennali predisposti da questa Regione sono stati approvati dalla Commissione Europea con decisione C(94) 2492 del 6/10/1994 e recepiti con delibera della Giunta regionale dell'Emilia-Romagna n. 5482 del 2/11/94.

La presentazione delle domande, per l'annata 1994-1995 da parte dei potenziali beneficiari agli **Enti Delegati** competenti per territorio, dovrà essere fatta entro il termine tassativo del 16/1/1995.

Gli aiuti annuali sono espressi in E.C.U. verde (salvo ulteriori disposizioni emanate dalla Commissione Europea il valore di riferimento dell'E.C.U. è quello in vigore il 1° gennaio di ogni anno).

2) INDIVIDUAZIONE E DESCRIZIONE DELLE ZONE OMOGENEE.

La zonizzazione del territorio dell' Emilia-Romagna è realizzata attraverso le indicazioni del Piano Territoriale Paesistico Regionale (P.T.P.R.), reso esecutivo con delibera regionale n. 1338 del 28 gennaio 1993. Tale Piano rappresenta il documento di base per la definizione della zonizzazione aziendale e nel quale sono individuate le 23 "Unità di paesaggio" che formano le tre zone omogenee seguenti:

- 1) La montagna:
Unità di paesaggio nn. 18,19,20,21,22,23;
- 2) La collina:
Unità di paesaggio nn. 12,13,14,15,16,17;
- 3) La pianura:
Unità di paesaggio nn. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11.

Le zone omogenee corrispondono indicativamente alle seguenti caratterizzazioni di quota s.l.m.:

- Montagna > 600 m.;
- Collina > 100 m.; < 600 m.;
- Pianura < 100 m.

Pertanto per le superfici aziendali che sono interessate da più unità di paesaggio si adotta il criterio di quota prevalente che è definita dalla media aritmetica della quota più bassa e di quella più alta; a tal

fine si fa presente che può essere utilizzata la Carta Tecnica Regionale come documento probante la caratterizzazione altimetrica aziendale.

3) AREE PREFERENZIALI

Si definiscono aree preferenziali quei territori che per caratteristiche ambientali risultano essere particolarmente sensibili agli impatti derivanti dall'attività agricola o che richiedono interventi specifici di risanamento e/o di salvaguardia dal degrado biologico, idrologico, pedologico e paesaggistico.

Nelle suddette aree è prevista la corresponsione di un premio modulato, oltre che sulla base della perdita di reddito che l'impegno comporta, anche su una quota aggiuntiva finalizzata ad incentivare l'applicazione della misura.

Viene compresa nelle aree preferenziali l'intera superficie delle particelle catastali incluse anche solo parzialmente in tali aree.

L'elenco di tali aree è riportato integralmente nell'Allegato n.2 della presente circolare.

Il richiedente dovrà riportare nelle note all'allegato P1, nell'apposito spazio riservato, l'indicazione del codice delle aree preferenziali (allegato n. 2 alla presente circolare) con l'indicazione del numero di riga, cui si riferiscono le particelle elencate nel medesimo allegato P1 (riquadro n.8).

4) BENEFICIARI

Possono usufruire dell'aiuto gli imprenditori agricoli, che conducono un'azienda agricola e che si impegnano ad applicare una o più delle azioni previste dal programma zonale agro-ambientale dell'Emilia-Romagna.

Per godere dell'aiuto gli imprenditori agricoli devono dimostrare di aver condotto la propria azienda nell'annata agraria precedente a quella della presentazione della domanda ad eccezione dei cambi di conduzione nell'ambito del nucleo familiare e di avere il diritto di condurla per il periodo per il quale viene sottoscritto l'impegno.

La conduzione di fatto e la relativa durata può essere attestata mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà. Qualora il periodo di disponibilità di conduzione, nel caso dell'azienda in affitto, sia inferiore alla durata dell'impegno, la domanda e l'impegno stesso devono essere sottoscritti anche dal proprietario. Nei casi di vendita totale o parziale dell'azienda, oppure di modifica dello stato della proprietà per successione ereditaria, il beneficiario, o l'erede, deve notificare agli uffici presso i quali è stata presentata la domanda iniziale, le variazioni intervenute e l'impegno dei nuovi proprietari beneficiari a proseguire l'obbligo assunto dal precedente proprietario. Resta inteso che il vincolo deve essere mantenuto obbligatoriamente dall'acquirente o dal successore fino al compimento del periodo d'impegno.

In tutti quei casi di vendita parziale delle superfici aziendali per i quali si verifica l'impossibilità del proseguimento dell'applicazione dell'azione sulle superfici vendute, il beneficiario dell'azienda venditrice è tenuto alla restituzione degli aiuti percepiti dall'inizio dell'impegno relativamente alle superfici oggetto di vendita.

Per il calcolo delle rese medie delle colture nei periodi di riferimento, si considerano validi i documenti aziendali (fatture, autofatture, altra documentazione amministrativa ecc.), fatta eccezione per i casi di accertata impossibilità di disporre della documentazione comprovante le rese produttive.

Tale condizione dovrà essere dimostrabile attraverso una documentazione valida ed in questo caso si fa riferimento alle rese medie delle fasce altimetriche provinciali di cui alla delimitazione I.S.T.A.T.

DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA.

La domanda va presentata agli Enti Delegati competenti per il territorio sul quale ricade l'azienda (v. Glossario - Allegato n. 7).

Se l'azienda ricade su territori di più Enti Delegati la domanda va presentata all'Ente in cui ricade la sede o il centro aziendale.

Sarà cura dell'Ente, che ha accolto la domanda, informare gli altri Enti interessati.

Qualora l'azienda presenti superfici ubicate in più regioni, la stessa è tenuta a presentare le domande per le relative superfici distinte per le rispettive competenze territoriali.

Le domande da presentare agli Enti Delegati dovranno essere predisposte utilizzando i modelli E.I.M.A., a firma autenticata con allegato il mod. P1.

Ciascun allegato P1 da compilare sarà relativo ad uno soltanto dei **codici tipo intervento** di cui all'allegato P2 regionale e ad una sola **zona omogenea** ed inoltre ad un solo **tipo di area** (ordinaria o preferenziale).

Si fa presente che il modello A dell'E.I.M.A. non prevede la casella delle centiare, pertanto poichè il programma agroambientale prevede per le Azioni D1 e D2 un importo in E.C.U. al mq., si segnaleranno le unità (are) e i decimali (centiare) nella casella "Are" dell'impegno d). Alla domanda base (E.I.M.A.) deve essere aggiunto il previsto modulo regionale P2 anch'esso a firma autenticata.

Alla domanda dovrà essere allegata la seguente **documentazione di base**:

- dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà con cui si dichiara il titolo di possesso del terreno e che tali terreni sono stati condotti dall'interessato, anche nell'annata agraria precedente a quella della presentazione della domanda ad eccezione dei cambi di conduzione nell'ambito del nucleo familiare;
- certificato o visura catastale; in assenza, presentare documentazione giustificativa del diritto di possesso se diverso da quello indicato nel certificato catastale;
- estratto di mappa o planimetria catastale;
- Carta Tecnica Regionale a scala 1:10.000 per individuare l'azienda sul territorio;
- eventuale delega in caso di più comproprietari;

- se ne ricorre il caso eventuale modello 26 (variazione della qualità di coltura) con allegata ricevuta di presentazione all'Ufficio Tecnico Erariale, in data antecedente a quella della presentazione della domanda;
- eventuale autorizzazione della proprietà, con firma autenticata, se il conduttore ha un contratto di affitto inferiore alla durata dell'intervento (5 anni o 20 anni). Ciò nel caso che la domanda non sia stata controfirmata dalla proprietà.

Oltre alla documentazione suddetta, è necessario allegare anche quella prevista per ogni singola AZIONE come da circolare.

DESCRIZIONE DEL REGIME DI AIUTI E DELLE AZIONI ATTIVATE.

La circolare richiama gli impegni previsti dall'art. 2 del Regolamento (CEE) n. 2078/92, ed inoltre le condizioni ed i criteri di applicazione di ciascuna azione illustrata dai "Programmi zionali pluriennali agro-ambientali relativi a Pianura, Collina e Montagna dell'Emilia-Romagna";

1. Impegno a)

- **Sensibile riduzione dell'impiego di concimi e/o fitofarmaci, oppure mantenimento delle riduzioni già effettuate o introduzione o mantenimento dei metodi dell'agricoltura biologica;**

L'impegno a) è applicato attraverso:

- l'AZIONE A1 = agricoltura integrata;
- l'AZIONE A2 = agricoltura biologica.

1.1 AZIONE A1 = agricoltura integrata.

L'obiettivo del Programma zonale agro-ambientale regionale nell'ambito della AZIONE A1 è quello di perseguire l'introduzione e/o il mantenimento della riduzione quantitativa media del 30% dei fertilizzanti e dei fitofarmaci rapportata a quella impiegata nelle aziende agricole che adottano metodi tradizionali di fertilizzazione e di difesa.

L'applicazione di linee tecniche di fertilizzazione e di difesa fitosanitaria si rapporta ai principi della metodologia della produzione integrata. Le tecniche che devono essere rispettate sono riportate nelle "**Norme tecniche generali e specifiche di coltura**" elaborate appositamente per corrispondere agli obiettivi del presente Regolamento.

Si precisa che per l'esatta interpretazione delle norme specifiche di coltura è necessaria una preventiva ed approfondita lettura delle norme generali.

1.1a CONDIZIONI.

Si applica in pianura e in collina ed in tali territori l'aiuto viene determinato in modo diversificato nelle aree preferenziali rispetto alle aree ordinarie.

Viene altresì differenziato in funzione delle singole colture: quelle annuali che beneficiano di aiuti compensativi in base al Reg. (CEE) n. 1765/92 (Allegato n. 1 dell'allegato al programma regionale agro-ambientale), altre annuali e le colture perenni ed i vigneti.

Le aree preferenziali della pianura e della collina sono contraddistinte dai nn. 1, 2, 3, 4, 5, 6 dell'allegato n. 2.

Il beneficiario si impegna per cinque anni ad applicare su **tutta la S.A.U. aziendale** investita con colture per le quali sono state elaborate le norme **tecniche generali e specifiche di coltura**. Le norme tecniche generali e specifiche allegate ai Programmi zionali pluriennali agroambientali sono state elaborate per le seguenti colture:

- **colture arboree:**

actinidia, ciliegio, fragola, melo, pero, pesco, susino, albicocco, kaki, vite ed ulivo;

- **colture annuali erbacee di pieno campo:**

barbabietola da zucchero, soia, girasole, mais, sorgo, frumento duro e tenero, orzo;

- **colture orticole:**

aglio, cocomero, asparago, carota, cetriolo (coltura protetta), cipolla, fagiolo, fagiolino (industria e consumo fresco), lattuga, melone, melanzana (coltura protetta e a pieno campo), patata, peperone (coltura protetta e a pieno campo), pisello, pomodoro da industria, pomodoro da mensa (in coltura protetta), spinacio, zucchini;

Eventuali deroghe alle indicazioni illustrate nelle tabelle, relativamente alla difesa ed al diserbo, previste agli allegati dei Programmi zionali pluriennali agroambientali, devono essere preventivamente autorizzate dall'Osservatorio regionale per le malattie delle piante di Bologna.

Le richieste devono essere formulate per iscritto (lettera o fax) dalle aziende interessate, o da loro delegati, precisando:

- l'intestazione e l'ubicazione dell'azienda;
- la coltura e la varietà per la quale si richiede la deroga;
- l'avversità che si intende combattere;
- le motivazioni tecniche che la giustificano.

In ogni caso si precisa che le deroghe possono essere concesse solo per il verificarsi di eventi del tutto straordinari.

Entro i due giorni lavorativi successivi al ricevimento della richiesta l'Osservatorio per le malattie delle piante darà una risposta.

L'Osservatorio si riserva di eseguire eventuali sopralluoghi per accertare l'effettivo stato fitosanitario delle colture interessate.

L'Osservatorio provvederà a trasmettere copia della risposta alla richiesta di deroga al richiedente ed all'Ente delegato competente per territorio.

Qualora si verificano particolari situazioni epidemiologiche, tali da determinare per ampie zone la necessità di adottare programmi di difesa delle colture diversi da quelli previsti dalle norme tecniche degli allegati precedentemente richiamati, l'Osservatorio provvederà a darne comunicazione tramite i Bollettini provinciali agrometeorologici.

In tali casi nei Bollettini saranno precisate le soluzioni alternative autorizzate e l'ambito territoriale nelle quali sarà possibile applicarli.

Nelle norme tecniche sopra indicate sono descritte anche le operazioni inerenti la "Giustificazione degli interventi insetticidi, acaricidi e fungicidi ammessi e loro dosi d'impiego (da intendersi quantità di formulato commerciale)", che si riferiscono ai "Criteri d'intervento" e/o alla "Limitazione d'uso e note".

Lo stesso vale per l'impiego dei fitoregolatori e per il controllo delle infestanti.

Per quanto riguarda la fertilizzazione vi è l'obbligo di redigere un "Piano di concimazione, annuale o poliennale per coltura", compilando le voci presenti nell'apposita "**scheda piano di concimazione**".

I criteri per la redazione dei piani sono riportati nelle norme tecniche generali e nelle norme tecniche per coltura, di cui agli allegati ai Programmi zionali pluriennali agro-ambientali.

Si ribadisce che, per la corretta impostazione dei piani di concimazione, vi è l'obbligo di avvalersi di analisi, relative ai terreni destinati a:

- colture erbacee annuali da pieno campo;
- nuovi impianti di colture arboree;
- pomodoro da industria e patata.

I certificati di analisi del terreno devono essere rilasciati da laboratori pubblici e/o privati, che adottino metodiche analitiche conformi agli standards regionali (v. norme tecniche generali), non oltre i quattro anni antecedenti la data di presentazione della domanda ed entro il termine tassativo del 28 febbraio del 1° anno di applicazione dell'azione.

Tali certificati di analisi devono riportare accanto ad ogni parametro il metodo di analisi utilizzato.

Le eventuali stime, relative a:

- tessitura,
- ph,
- calcare totale,
- calcare attivo,

dovranno essere riportate nel modulo 860 (contenuto nella scheda piano di concimazione) da allegarsi al certificato di analisi.

Si richiede inoltre di allegare la copia della Carta Tecnica Regionale, in scala 1:10.000 con reticolo semichilometrico regionale, riportante l'individuazione dell'azienda sul territorio e gli appezzamenti campionati (v. norme tecniche generali). Nel caso di imprecisa definizione della zona, è ammesso l'impiego della Carta Tecnica Regionale in scala 1:5.000.

Inoltre si dovranno sempre accuratamente compilare le **schede di autocertificazione**, secondo le modalità riportate nelle "Norme tecniche generali".

La scheda di autocertificazione è composta da: scheda campo colture arboree ed erbacee, scheda magazzino fitofarmaci e fertilizzanti e scheda piano di concimazione.

La documentazione di cui sopra deve essere conservata in copia o in originale presso la sede aziendale, il cui indirizzo deve essere segnalato in domanda per eventuali verifiche da parte dei tecnici dell'amministrazione.

La scheda "piano di concimazione" ed i relativi allegati devono essere reperibili presso l'azienda a partire dal 1° aprile del primo anno di applicazione dell'azione.

Riguardo alla fertilizzazione con l'impiego di reflui zootecnici, si precisa che questa dovrà essere effettuata previa autorizzazione allo scarico al suolo e nel rispetto dei vincoli previsti dalla normativa vigente in materia.

1.1b CRITERI

Per potere accedere agli aiuti i beneficiari dovranno corredare la domanda con i seguenti documenti:

- piano della rotazione (minimo quadriennale) da formulare attraverso il riparto colturale aziendale relativo ai cinque anni d'impegno, indicando sulla planimetria catastale per ogni appezzamento la successione colturale programmata annualmente; non è ammesso il ritorno della medesima coltura annuale sugli stessi appezzamenti per almeno 4 anni. Qualora si verificano eventi eccezionali riconosciuti ed accertati dal Servizio Provinciale Agricoltura e Alimentazione, che non consentano il normale svolgimento della programmazione colturale prevista, la variazione al riparto colturale originario e le relative variazioni al piano di concimazione, dovranno essere consegnate entro il 30 aprile al Servizio Provinciale Agricoltura e Alimentazione, che provvederà a dichiararne l'ammissibilità.

L'estensione e l'ubicazione delle superfici interessate all'azione devono rimanere invariate nel quinquennio; la superficie relativa ad una specifica coltura può variare annualmente, durante il corso del quinquennio, in funzione delle esigenze dell'organizzazione aziendale inerenti la rotazione stessa e/o ad altri fattori. Pertanto, qualora la ripartizione tra le superfici investite a colture annuali compensate ed annuali non compensate e quelle investite a colture perenni, subisca variazioni il beneficiario dovrà presentare una nuova domanda di "aggiornamento annuale", con allegati i moduli P1 e P2 entro i termini di presentazione previsti.

Durante il corso dei cinque anni di impegno il beneficiario è tenuto a:

- redigere la scheda di autocertificazione, di cui all'allegato dei Programmi zonali agro-ambientali che deve essere sottoscritta da parte del richiedente, al termine dell'annata agraria assieme alla scheda di magazzino degli antiparassitari e dei fertilizzanti.
L'aggiornamento delle schede di autocertificazione deve essere fatto entro le 24 ore successive alla realizzazione delle operazioni tecniche.
La registrazione della scheda di magazzino dei fertilizzanti e dei fitofarmaci inizia dal 1° novembre e termina il 31 ottobre;
- redigere entro il 31 marzo 1995 il "Piano di concimazione" annuale e poliennale per coltura;

- documentare la resa media ottenuta per le colture annuali e poliennali ammesse durante il periodo di riferimento, costituito dalle due annate agrarie precedenti quella della presentazione della domanda. Qualora durante le due annate indicate si siano verificati eventi meteorici eccezionali o attacchi parassitari dannosi alla produzione, si possono prendere in considerazione una o più annate precedenti al periodo di riferimento stabilito;
- documentare la resa ottenuta nell'annata, rispettivamente per le colture annuali e pluriennali.

Si precisa che le suindicate rese richieste sono funzionali esclusivamente a scopi di natura statistica prefissati dai Programmi zionali agroambientali.

La sede di conservazione della documentazione di cui sopra, deve essere esplicitamente dichiarata alla presentazione della domanda e tale documentazione dovrà essere conservata per tutta la durata dell'impegno.

Si evidenzia che qualora le superfici aziendali, esclusivamente per le aziende non composte da più corpi, ricadano per oltre il 50% nelle aree preferenziali, la SAU totale aziendale verrà considerata in area preferenziale.

Di contro se l'azienda ricade nelle aree preferenziali per una porzione inferiore al 50%, o sia composta da corpi separati, si considerano interamente inserite nelle aree preferenziali le sole particelle catastali ricadenti anche solo parzialmente in tale aree.

Gli importi degli aiuti sono calcolati come di seguito riportato:

Azione A1	Colture			
	Annuali con aiuti Reg. CEE 1765/92	altre annuali e pascoli	oliveti specializzati	altre perenni e vigneto
Aree ordinarie	90	160	260	450
Aree preferenziali	130	200	320	560

Gli aiuti annuali sono espressi in E.C.U./Ettaro.

Le superfici a fragola vengono accettate con riserva relativamente all'entità del premio, in quanto la Commissione Europea è orientata a considerare la fragola come coltura annuale. Diversamente da quanto ritiene la Regione Emilia-Romagna, che ha richiesto la modulazione del premio previsto per coltivazioni perenni e pertanto l'aiuto erogato sarà quello previsto per le colture annuali.

1.2 AZIONE A2: Agricoltura biologica

Concerne l'applicazione delle metodologie produttive biologiche conformi a quanto stabilito dal Reg. (CEE) n. 2092/91 e successive modificazioni. Questa azione si applica in pianura, collina e montagna e senza distinzione fra le aree ordinarie e preferenziali.

1.2a Tecniche di conduzione derivanti dall'agricoltura biologica.

Il beneficiario si impegna per 5 anni ad impiegare le metodologie produttive biologiche, relative alla concimazione, l'ammendamento del terreno, la difesa dai parassiti e ad altre

operazioni agronomiche secondo quanto previsto dalle norme per la produzione biologica di cui allegato I e all'allegato II, punto A e B del Reg. (CEE) n. 2092/91 e successive modificazioni ed integrazioni e secondo quanto disposto, relativamente alle altre tecnologie colturali, dai Programmi zionali agro-ambientali della Regione Emilia-Romagna.

Tali norme e metodi dovranno essere applicati sulla totalità della S.A.U. aziendale con le modalità successivamente illustrate. Nel caso di aziende composte da più corpi nettamente separati, detta condizione potrà essere rispettata anche solo su uno o più di essi singolarmente intesi nel rispetto del Reg. (CEE) n. 2092/91 e successive integrazioni e modifiche. Ciò premesso, sono ammesse all'aiuto anche le aziende o quei corpi aziendali interessati all'azione A2, che adottano i metodi dell'agricoltura biologica solo su parte della superficie, purchè, al termine del periodo d'impegno, tutta la superficie aziendale o dei corpi singoli risulti coltivata secondo i principi stessi e nel rispetto delle altre condizioni descritte per la presente azione.

In questo caso è necessario che annualmente sia riconvertito almeno il 20% (la restante parte nell'ultimo anno; nulla impedisce di accelerare la riconversione in tempi più brevi) della S.A.U. che risultava non biologica all'inizio dell'impegno. Sulle restanti superfici, in attesa di riconversione, dovrà essere applicata comunque l'AZIONE "A1", mentre verrà corrisposto ad esse il premio previsto per l'AZIONE A2. In quest'ultimo caso per le colture praticate sulle superfici equiparate all'AZIONE A2 il controllo è demandato ai Servizi Provinciali Agricoltura e Alimentazione, che in occasione della verifica aziendale provvederanno eventualmente a prendere accordi con i rappresentanti degli Organismi di controllo delle aziende biologiche per effettuare ispezioni mirate nei campi di propria competenza.

Il richiedente ha l'obbligo di rispettare inoltre le condizioni previste dall'AZIONE D1 dei "Programmi zionali pluriennali agro-ambientali dell'Emilia-Romagna" (conservazione e/o realizzazione su di una superficie aziendale pari ad almeno il 5% della S.A.U. aziendale in pianura, 10% in collina e 15% in montagna di elementi naturali e paesaggistici), senza che ciò comporti il cumulo dei rispettivi premi sulla medesima superficie, avendo comunque riconosciuto per la superficie interessata all'AZIONE D1 il relativo aiuto previsto.

Qualora i corpi aziendali sono nettamente separati, l'AZIONE D1 viene applicata solo su quelli per cui è stata inoltrata la domanda di adesione per l'AZIONE A2.

Ai fini della erogazione dei premi, l'entità dell'aiuto è definito su tutto il territorio regionale, senza distinzione fra le aree ordinarie e preferenziali.

Si precisa che la coltura dell'asparago è considerata agli effetti della rendicontazione "Altra coltura annuale e pascolo"; si precisa inoltre che le colture non previste dalle norme tecniche specifiche di cui all'AZIONE A1 dovranno essere coltivate secondo le norme previste dal Reg. (CEE) n. 2092/91 sino dall'inizio dell'impegno.

Gli aiuti sono calcolati secondo la tabella seguente:

	Colture			
	annuali con aiuti Reg. CEE 1765/92	altre annuali	oliveti specializzati	altre perenni e vigneto
Aree preferenziali e ordinarie	150	250	400	700

E' fatto obbligo di allegare alla presentazione della domanda:

- un attestato, rilasciato dall'Organismo di controllo riconosciuto in base al Reg. (CEE) n. 2092/91 dal quale risulti che l'azienda ha notificato l'attività prima del 31 dicembre 1994, e che effettivamente è sottoposta ai controlli previsti;
- il riparto colturale, evidenziando sulla planimetria catastale gli appezzamenti ad agricoltura biologica e quelli soggetti all'AZIONE A1 (nei casi di riconversione parziale della SAU), ed anche le superfici di cui all'AZIONE D1.
La superficie relativa ad una specifica coltura può variare annualmente, durante il corso del quinquennio, in funzione delle esigenze dell'organizzazione aziendale inerenti la rotazione prevista dai Programmi zionali agro-ambientali e/o ad altri fattori. Pertanto, qualora la ripartizione tra le superfici investite a colture annuali compensate ed annuali non compensate e quelle investite a colture perenni subisca variazioni, il beneficiario dovrà presentare una nuova domanda di "aggiornamento annuale", con allegato i moduli P1 e P2 entro i termini di presentazione previsti. A tale proposito si fa presente che all'atto della compilazione dell'allegato P1 - E.I.M.A. si riportano le superfici iscritte alla colonna AZIONE A1+A2 di cui all'allegato Regione P2 con i relativi codici di intervento.

Inoltre alla presentazione della domanda si devono allegare i moduli P1 avendo cura che ciascuno di essi sia relativo ad uno soltanto dei codici tipo di intervento previsti dall'allegato regionale P2.

Entro il 1° di novembre di ogni anno successivo a quello della presentazione della domanda i beneficiari devono presentare ai Servizi Provinciali Agricoltura e Alimentazione competenti per territorio, un attestato dal quale risultino i dati relativi al riparto colturale aziendale definitivo (con specificazioni degli appezzamenti interessati alle metodologie dell'agricoltura biologica e anche quelli interessati alla metodologia dell'AZIONE A1 e della D1).

Qualora si verificano eventi eccezionali riconosciuti ed accertati dal Servizio Provinciale Agricoltura e Alimentazione, che non consentano il normale svolgimento della programmazione colturale prevista, la variazione al riparto colturale originario dovrà essere consegnata entro il 30 aprile al Servizio Provinciale Agricoltura e Alimentazione, che provvederà a dichiararne l'ammissibilità.

Entro 90 giorni dalla presentazione della domanda il beneficiario, pena l'esclusione dagli aiuti, deve presentare al Servizio Provinciale Agricoltura e Alimentazione competente per territorio, un'attestato rilasciato dall'Organismo di controllo comprovante il soddisfacimento dei requisiti necessari per l'iscrizione dell'azienda all'albo.

Ogni anno l'azienda interessata deve presentare entro il 20 settembre al Servizio Provinciale Agricoltura e Alimentazione competente per territorio, una dichiarazione dell'Organismo di Controllo attestante le ispezioni effettuate (data, eventuali inadempienze e sanzioni). Tali dati potranno essere trasmessi allo S.P.A.A., previo accordo, su supporto informatico.

Le aziende che hanno già beneficiato dell'aiuto devono restituire l'importo percepito qualora siano escluse dall'Organismo di Controllo.

Le aziende che anno presentato domanda per l'applicazione della presente azione per la campagna agraria 1993/94, possono presentare i documenti per accedere ai benefici previsti dall'AZIONE D1 (domanda, mod. P1 e mod. P2 ed altri documenti previsti per l'AZIONE D1).

- 2 - Impegno b)** **Estensivizzazione delle produzioni vegetali con mezzi diversi da quelli previsti dall'impegno a), oppure mantenimento della produzione estensiva già avviata in passato o riconversione dei seminativi in prati o pascoli estensivi.**

L'impegno b) è applicato attraverso:

- l'AZIONE B1 - pratiche agronomiche da impiegare congiuntamente per le colture annuali in pianura ed in collina;
- l'AZIONE B2 - gestione dei terreni con regime sodivo;
- l'AZIONE B3 - pratiche agronomiche da introdurre o mantenere nei vigneti già esistenti e nei frutteti di collina e montagna.

L'impegno b) non è applicabile sulle superfici interessate dall'impegno a); le superfici investite a foraggiere su cui vengono applicate le azioni di cui al presente impegno non possono usufruire di aiuti relativi ad altre azioni previste dalla presente circolare. I produttori agricoli non possono godere per le stesse superfici degli aiuti previsti dall'art. 3, e dall'art. 2 parag. 3, terzo comma, lettera a) del Reg. (CEE) n. 2328/91.

- 2-1 AZIONE B1 - pratiche agronomiche da impiegare congiuntamente per le colture annuali in pianura ed in collina;**

Le pratiche agronomiche previste hanno lo scopo di ridurre almeno del 20% il livello medio annuo delle singole produzioni oggetto dell'impegno rispetto al biennio precedente, costituente il periodo di riferimento.

Le colture annuali ammesse all'estensivizzazione sono:

- cereali autunno-vernini, mais, riso, sorgo, soia, girasole, cipolla, patata, pomodoro da industria, cocomero, melone e barbabietola.

Sono escluse le colture annuali coltivate in serra.

Il beneficiario è obbligato a investire, nell'ambito della rotazione aziendale quinquennale programmata, tutte le colture ammesse, per le quali è sottoscritto l'impegno.

Sulle colture erbacee annuali devono essere impiegate le seguenti tecniche agronomiche:

- arature non superiori a 30 cm. per cipolle, pomodoro, cocomero, melone, mais, barbabietola, patata, riso e sorgo; per la patata, il pomodoro e la bietola è ammesso anche la ripuntatura;
- aratura non superiore a 20 cm. o semina sul sodo per i cereali autunno-vernini, soia e girasole;
- per il riso è ammessa solo la semina in asciutto;

- semina a file binate dei cereali autunno-vernini, per l'effettuazione di un intervento di sarchiatura; è consentito per ogni anno un intervento di diserbo chimico in post-emergenza;
- è proibita la successione della stessa coltura e la successione del cocomero dopo le cucurbitacee, le solanacee, l'aglio ed il fagiolino;
- esclusione degli interventi irrigui, fatti salvi quelli necessari al soddisfacimento idrico minimo indispensabile alla sopravvivenza della coltura. Qualora disponibili i Bollettini provinciali agrometeorologici, dovranno essere adottate le prescrizioni relative alle necessità fisiologiche della coltura specifica.

Riduzione della densità di semina:

- grano duro 320-330 semi germinabili/mq; (da calcolarsi in base alla germinabilità e al peso delle cariossidi; comunque non deve mai essere superata una quantità di seme per ettaro di kg. 170);
- grano tenero 360-380 semi germinabili/mq; (da calcolarsi in base alla germinabilità e al peso delle cariossidi; comunque non deve mai essere superata una quantità di seme per ettaro di kg. 170);
- mais classe 300 5-6 piante/mq; pari a 2,5 unità da 25.000 semi ad ettaro;
- " " 400-500 4-5 piante/mq; pari a 2 unità da 25.000 semi ad ettaro;
- " " 600-700 3,5-4,5 piante/mq; pari a 1,8 unità da 25.000 semi ad ettaro;
- barbabietola 6-7 piante/mq; pari a 0,9 unità da 100.000 semi ad ettaro;
- soia (non oltre) 25 piante/mq; pari a 2 unità da 150.000 semi ad ettaro;
- riso (non oltre) 150 Kg. di seme/Ha;
- girasole 5-6 piante/mq; pari ad 1 unità da 75.000 semi ad ettaro;
- sorgo 30-35 piante/mq. pari a 15 kg./ettaro di seme;
- pomodoro seminato - fila singola 4-6 piante/mq pari a 1 kg. di seme ad ha;
- fila binata 6-8 piante/mq pari a 1 kg. di seme ad ha;
- pomodoro trapiantato - fila singola 2,5-3,5 piante/mq;
- fila binata 3,5-5 piante/mq.

2.1a CRITERI

Per accedere agli aiuti previsti per l'AZIONE B1 il richiedente deve corredare la domanda con i seguenti documenti:

- il riparto colturale aziendale indicato sulla planimetria catastale e la rotazione agraria programmata nel corso del quinquennio, con la descrizione della successione colturale individuata per ogni appezzamento.

L'estensione e l'ubicazione delle superfici interessate all'azione devono rimanere invariate nel quinquennio; la superficie relativa ad una specifica coltura può variare annualmente, durante il corso del quinquennio, in funzione delle esigenze di organizzazione aziendale inerenti la rotazione stessa. Pertanto qualora la ripartizione tra le superfici investite a colture annuali compensate, e annuali non compensate subisca variazioni, il beneficiario dovrà presentare, entro i termini previsti una nuova domanda di "aggiornamento annuale" con allegato i moduli P1 e P2. Qualora per cause eccezionali la ripartizione colturale prevista dai moduli P1 dell'E.I.M.A. subisca ulteriori variazioni il beneficiario è tenuto a darne comunicazione entro il 30 aprile al Servizio Provinciale Agricoltura e Alimentazione che provvederà a verificarne l'ammissibilità.

- Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante la resa media ottenuta, relativamente alle colture annuali, per le quali è stato richiesto l'impegno, durante il periodo di riferimento, costituito dalle due annate agrarie precedenti quella di presentazione della domanda. In una sede dichiarata all'atto della domanda deve essere reperibile la documentazione (fatture, bolle di consegna, altri documenti amministrativi ...) comprovante la resa media degli anni di riferimento. Qualora durante le due annate indicate si siano verificati eventi eccezionali (meteorici e/o attacchi parassitari dannosi alla produzione), si possono prendere in considerazione una o più annate precedenti al periodo di riferimento stabilito inoltre alla presentazione della domanda si devono allegare i moduli P1 avendo cura che ciascuno di essi sia relativo ad uno soltanto dei codici tipo di intervento previsti dall'allegato regionale P2.

Durante il corso dei cinque anni di impegno il beneficiario è tenuto a:

- documentare la resa annuale ottenuta per le colture interessate; qualora si verificano eventi eccezionali, meteorici o parassitari, tali da danneggiare la produzione, l'azienda ne darà tempestiva comunicazione al Servizio Provinciale Agricoltura e Alimentazione. Si ribadisce che è necessario dimostrare al termine di ogni annata agraria la riduzione del 20% della produzione media annuale delle singole colture oggetto di impegno rispetto alla media del periodo di riferimento.

In casi eccezionali può accadere che in alcune annate, ancorchè le azioni siano state correttamente applicate, l'azienda non abbia potuto ridurre le produzioni rispetto al livello medio del periodo di riferimento, in tal caso l'azienda deve poter dimostrare ai tecnici preposti ai controlli, che la media annua della produzione calcolata sulla base delle annate già trascorse risulti conforme all'impegno sottoscritto;

- provvedere alla compilazione della "scheda di rilevazione degli adempimenti" (allegato n. 6). Le annotazioni delle operazioni agronomiche previste dai "Programmi" devono essere effettuate entro 24 ore dalla loro attuazione.

Al termine dell'annata agraria la scheda deve essere sottoscritta dal beneficiario dell'aiuto. La sede di conservazione della documentazione di cui sopra è quella dichiarata alla presentazione della domanda.

La superficie minima per usufruire dell'aiuto per l'estensivizzazione deve essere pari o superiore a ettari 2.

Pertanto, poichè l'AZIONE B1 può essere attuata solo nelle zone omogenee di pianura e di collina, nell'ambito delle stesse, l'aiuto è diversificato in base alla tipologia colturale ed in funzione delle aree preferenziali o ordinarie. Viene compresa nelle aree preferenziali l'intera superficie delle particelle catastali incluse anche solo parzialmente in tali aree.

Prospetto di attribuzione degli aiuti in E.C.U/Ha di cui all'azione B1:

Zone omogenee	Colture annuali erbacee	
	con aiuti di cui al Reg. CEE 1765/92	altre colture annuali
- pianura - collina		
Aree preferenziali	130	210
Aree ordinarie	80	150

Le aree preferenziali sono quelle contraddistinte dai nn. 1, 2, 4, 5, 6, di cui all'allegato n. 2.

2.2 AZIONE B2 = gestione dei terreni con regime sodivo.

In relazione all'applicazione dell'AZIONE B2 sono previste, nell'ambito delle zone omogenee di collina e di montagna, le aree ordinarie e le aree preferenziali che sono contraddistinte dai nn. 1, 2, 4, 5 e 6, di cui all'allegato n. 2.

Nell'ambito della pianura, solo le aree preferenziali godono del beneficio degli aiuti di cui alla presente azione, e solo quelle aree caratterizzate dai nn. 2, 4, e 6 di cui all'allegato n. 2; sono quindi escluse dagli aiuti le aree ordinarie.

L'AZIONE B2 è caratterizzata da tre tipi di interventi agronomici:

INTERVENTO B2I - riconversione dei seminativi in prati permanenti e/o pascoli;

INTERVENTO B2T - trasemine sui medicai, affermati o a fine ciclo, di specie graminacee prative di lunga durata;

INTERVENTO B2M - mantenimento dei prati permanenti e/o pascoli, a condizione che siano stati convertiti da seminativo nell'arco dei cinque anni antecedenti la presentazione della domanda di impegno, oppure si tratti di superfici a seminativo convertite a pascolo in applicazione del Reg. (CEE) n. 2328/91 a partire dalla scadenza del periodo di impegno.

Nell'ambito dell'intervento B2I sono previste le seguenti pratiche:

- sulle superfici a seminativo effettuare impianti a prati permanenti e/o pascoli impiegando un miscuglio di specie foraggere di lunga durata con prevalenza di graminacee alla dose di almeno 45-50 Kg/ha; sono equiparati a seminativi a partire dalla scadenza del periodo di impegno i terreni ritirati dalla produzione ai sensi del Reg. (CEE) n. 2328/91;
- all'impianto è ammessa unicamente la distribuzione di fertilizzanti organici o di concimi azotati in misura massima di 50 unità/Ha;
- questo intervento deve essere attuato dal primo anno e la superficie deve mantenere la medesima destinazione per tutto il periodo di impegno.

Il beneficiario si impegna per almeno cinque anni ad attuare l'AZIONE B2 con l'obbligo di:

- controllare le erbe infestanti senza ricorrere ai diserbanti chimici;
- effettuare la scerbatura manuale e/o meccanica delle scoline limitrofe agli appezzamenti interessati all'aiuto;

- non impiegare concimi chimici (ad eccezione che all'impianto, nel caso dell'intervento B2I) e fitofarmaci;
- effettuare la distribuzione eventuale di liquami di allevamento nella quantità e secondo le modalità previste da un apposito piano, redatto in conformità alle disposizioni della L.R. n. 7/83 e successive modificazioni e debitamente approvato dalle Autorità competenti; in ogni caso le unità di azoto totale (compreso l'azoto derivante dall'eventuale pascolamento) non potranno essere superiori a 170 unità/ha per anno;
- mantenere pulita nei pascoli la superficie da essenze arbustive infestanti ed inoltre mantenere in efficienza recinti e punti di abbeverata, qualora esistenti;
- effettuare almeno uno sfalcio all'anno, qualora le superfici oggetto dell'intervento non siano pascolate, con l'obbligo di asportare il prodotto dello sfalcio;
- non superare nei pascoli, qualora sia presente, un carico di bestiame pascolante di 1,4 UBA/ha.

Si assume che le unità di azoto, derivanti dalle deiezioni annuali di un carico di 1,4 U.B.A./ha foraggiere è pari a 170 unità.

La superficie oggetto dell'impegno non deve essere inferiore ad 1 ettaro anche in particelle non contigue

L'importo del premio di cui all'azione B2 espresso in ECU/ettaro è illustrato nella tabella seguente:

Interventi	Zona omogenea collina e montagna	
	Aree	
	Preferenziali distinte dai numeri: 1,2,4,5 e 6 di cui all'allegato n. 2	Ordinarie
- Trasemina su medicai (B2T)	140	90
- mantenimento pascoli (B2M)		
- Riconversione seminativi (B2I)	250	210
		Zona omogenea di pianura
		Aree
	Preferenziali distinte dai numeri 2,4 e 6 di cui all'allegato n. 2	Ordinarie
- Trasemina su medicai (B2T)	140	//
- mantenimento pascoli (B2M)		
- Riconversione seminativi (B2I)	250	//

Viene compresa nelle aree preferenziali l'intera superficie delle particelle catastali incluse anche solo parzialmente in tali aree.

Le superfici a foraggiere che già godono dell'aiuto previsto all'art. 3 e all'art. 2, paragrafo 3, 3° comma, lett. a) del Reg. (CEE) n. 2328/91, non possono essere oggetto di aiuto di cui alla presente azione, mentre potranno essere utilizzate a tal fine le superfici di cui al Reg. (CEE) n. 2066/92.

2.2a CRITERI

Il richiedente, alla presentazione della domanda, deve produrre in allegato:

- dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante per l'intervento B2M che le superfici oggetto dell'aiuto sono state convertite da seminativo a prato e/pascolo, nell'arco dei cinque anni antecedenti la presentazione della domanda;
- copia dell'estratto di mappa con evidenziata le superfici interessate all'aiuto;
- dichiarazione sottoscritta attestante il carico di UBA, qualora presente, sulle superfici prative e a pascolo oggetto di aiuto.

Durante il periodo di impegno il beneficiario è obbligato ad annotare su un'apposita scheda, o registro, al massimo entro 24 ore dalla realizzazione, le operazioni agronomiche effettuate in base a quanto previsto dai Programmi zionali agro-ambientali; la sede di conservazione della documentazione di cui sopra è quella esplicitamente dichiarata alla presentazione della domanda, e al termine di ogni annata il responsabile dell'azienda deve apporre la firma per la conferma. Sulla stessa scheda saranno registrate le informazioni relative il carico di UBA sulla superficie prativa e a pascolo.

2.3 - AZIONE B3= estensivizzazione dei vigneti già esistenti e dei frutteti di collina e montagna -

Sono ammesse all'intervento, nell'ambito della frutticoltura le specie e le varietà presenti sul territorio regionale con esclusione dei castagneti.

Le pratiche agronomiche da introdurre o da mantenere, previste dai "Programmi", devono conseguire una riduzione della produzione di almeno del 10% rispetto al biennio precedente l'impegno, che costituisce il periodo di riferimento.

Per quanto riguarda i vigneti ed i frutteti specializzati sono ammesse all'aiuto soltanto le superfici relative ad impianti che alla data dell'approvazione dei Programmi pluriennali agroambientali della Regione Emilia-Romagna, risultino essere già in produzione.

Sulle superfici oggetto di aiuto il richiedente si impegna a:

- mantenere e ad attuare, già dal primo anno d'impegno, l'inerbimento dell'interfila mediante semina di un idoneo miscuglio di specie prative;
- effettuare la scerbatura manuale e/o meccanica sulla fila e sulle scoline limitrofe agli appezzamenti interessati all'aiuto;
- non effettuare alcun intervento di irrigazione;
- non effettuare diserbo chimico.

Le superfici ammesse a beneficiare dell'aiuto devono essere superiori a ha 0.50; comunque l'azione deve interessare tutta la superficie investita dalla medesima coltura presente in azienda.

L'AZIONE B3 viene attuata solo nelle zone omogenee di collina e montagna, nell'ambito delle quali l'importo dell'aiuto è diversificato in funzione della presenza di aree preferenziali o ordinarie.

Pertanto l'importo del premio è commisurato a 250 ECU/ha nelle aree preferenziali e a 150 ECU/ha nelle aree ordinarie.

Le aree preferenziali sono contraddistinte dai numeri: 1, 2, 4, 5 e 6 dell'allegato n. 2.

Per quanto riguarda i vigneti, si rende noto che l'AZIONE B3 può essere suscettibile di modifiche con l'entrata in vigore del Regolamento relativo all'Organizzazione Comune del Mercato nel settore vitivinicolo.

2.3a CRITERI

Per accedere agli aiuti previsti dall'AZIONE B3 i richiedenti devono corredare le domande dei seguenti documenti:

- copia dell'estratto di mappa con evidenziate le superfici interessate dall'AZIONE B3;
- dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà che indichi la resa media ottenuta nel periodo di riferimento, costituito dalle due annate agrarie precedenti quella della presentazione della domanda. La documentazione (fatture, bolle di consegna, altri documenti amministrativi, ecc....) inerente la resa media ottenuta per il frutteto (in t.) e per il vigneto (in hl.) durante il periodo di riferimento deve essere conservata nella sede dichiarata all'atto della domanda. Qualora durante le due annate indicate si siano verificati eventi meteorici o attacchi parassitari dannosi alla produzione, si possono anche prendere in considerazione una o più annate precedenti al periodo di riferimento stabilito.

Durante il corso dei cinque anni di impegno il beneficiario è tenuto a:

- documentare la resa annuale ottenuta dalle superfici a vigneto e a frutteto oggetto di aiuto; la documentazione dovrà essere resa disponibile a richiesta dei tecnici dell'amministrazione incaricati dei controlli. In casi eccezionali può accadere che in alcune annate, ancorchè le azioni siano state correttamente applicate, l'azienda non abbia potuto ridurre le produzioni rispetto al livello medio del periodo di riferimento, in tal caso l'azienda deve poter dimostrare che la media annua della produzione calcolata sulla base delle annate trascorse risulti conforme all'impegno sottoscritto;
- provvedere alla compilazione di una "scheda di rilevazione degli adempimenti"; le annotazioni delle operazioni agronomiche previste dai "Programmi" devono essere effettuate entro 24 ore dalla loro attuazione. La "scheda" al termine dell'annata deve essere sottoscritta dal beneficiario dell'aiuto.

La sede di conservazione della documentazione di cui sopra è quella dichiarata esplicitamente alla presentazione della domanda.

3 - Impegno c) = riduzione della densità del patrimonio bovino ed ovino per unità di superficie foraggera.

L'impegno c) è applicato attraverso:

- **l-AZIONE C1 = riduzione del carico di UBA/ha foraggiere nelle zone omogenee di pianura da attuarsi sia con riduzione di capi bestiame allevati (limitatamente ai bovini da latte), sia con la conversione delle colture da seminativo a prati e/o a pascoli permanenti, sia con il reperimento di altre superfici foraggiere extra-aziendali da acquisire attraverso forme contrattuali previste dalla legge;**

- **l-AZIONE C2 = riduzione del carico di UBA/ha foraggiere nelle zone omogenee di collina e di montagna, da attuarsi attraverso l'aumento delle superfici foraggiere sia con la conversione delle colture da seminativo a prati e/o pascoli permanenti, sia con il reperimento di altre superfici foraggiere extra-aziendali da acquisire attraverso forme contrattuali previste dalla legge, mantenendo costante il numero di U.B.A. allevato.**

3.1 AZIONE C1 = riduzione del carico di UBA/ha foraggiere nelle zone omogenee di pianura da attuarsi sia con riduzione di capi bestiame allevati (limitatamente ai bovini da latte), sia con la conversione delle colture da seminativo a prati e/o a pascoli permanenti, sia con il reperimento di altre superfici foraggiere extra-aziendali da acquisire attraverso forme contrattuali previste dalla legge;

Questa azione trova applicazione in pianura nelle aree preferenziali contraddistinte dai n. 2, 5 e 6 dell'allegato n. 2 e in quelle ordinarie.

La riduzione del carico di UBA/ha foraggiere si attua con le seguenti modalità che possono anche essere adottate congiuntamente:

- la riduzione dei capi allevati (limitatamente agli allevamenti dei bovini da latte);
- la conversione delle colture da seminativo a prati e/o pascoli permanenti sia per i bovini da carne e da latte che per gli ovini;
- il reperimento di altre superfici foraggiere extra-aziendali da acquisire attraverso forme contrattuali previste dalla legge (interessa gli allevamenti dei bovini da carne e da latte e degli ovini).

Possono accedere all'aiuto le aziende ubicate nelle zone di pianura, che hanno un carico di ingresso non superiore a 4,5 e non inferiore o pari a 2 UBA/ha foraggiere nel periodo di riferimento, che è costituito dall'annata agraria antecedente a quella della presentazione della domanda.

Queste aziende al termine del programma di impegno devono dimostrare che il carico di bestiame non è superiore a n. 2 UBA/ha di superficie a foraggiere.

AZIONE C2 = riduzione del carico di UBA/ha foraggiere nelle zone omogenee di collina e di montagna, da attuarsi attraverso l'aumento delle superfici foraggiere sia con la conversione delle colture da seminativo a prati e/o pascoli permanenti, sia con il reperimento di altre superfici foraggiere extra-aziendali da acquisire attraverso forme contrattuali previste dalla legge, mantenendo costante il numero di U.B.A. allevato.

3.2 L'AZIONE C2 riguarda le zone omogenee di collina e di montagna e all'interno di queste sia nelle aree preferenziali contraddistinte dai nn. 2, 5 e 6 di cui all'allegato 2, che in quelle ordinarie.

Questa azione interessa i bovini da latte, da carne e gli ovini.

Possono accedere all'aiuto le aziende che hanno un carico di ingresso non superiore a 3 e non inferiore o pari a 1,4 U.B.A./ha foraggiere nel periodo di riferimento, che è costituito dall'annata antecedente quella della presentazione della domanda.

Queste aziende al termine del programma di impegno devono dimostrare che il carico di bestiame non è superiore a 1,4 UBA/ha di superficie foraggera.

3.3 AZIONI C1 e C2: Informazioni congiunte relativamente alle condizioni ed ai criteri.

L'azienda deve osservare la riduzione stabilita con il piano aziendale quinquennale, elaborato all'atto della presentazione della domanda. La riduzione prevista del carico di UBA deve essere realizzata entro il secondo anno d'impegno; comunque per ogni annualità d'impegno verrà erogato un aiuto corrispondente alla riduzione di UBA/ha foraggiere prevista dal piano aziendale quinquennale, qualora soddisfatta.

Non è possibile modificare la riduzione del carico prevista durante l'impegno, ad eccezione che per cause di forza maggiore, la cui valutazione è demandata ai Servizi Provinciali Agricoltura e Alimentazione. E' ammesso l'aumento del numero di UBA in caso di fusione (mediante acquisto o affitto) con altra azienda zootecnica dotata di bestiame e di superficie foraggera, purchè, se del caso, si proceda a ridurre il carico di bestiame adeguandolo a quello stabilito dal piano aziendale quinquennale, in quest'ultimo caso qualora si debba procedere a riduzione di UBA, queste ultime potranno essere oggetto di aiuto sottoscrivendo una nuova domanda.

L'azienda può ottenere l'aumento della superficie a foraggiere attraverso l'acquisto o l'affitto di terreno, purchè ne disponga per la durata dei 5 anni dell'impegno ed a condizione che ciò non determini un aumento del carico di bestiame nelle aziende limitrofe e che le superfici acquistate o affittate siano contigue o comunque in stretta connessione funzionale con l'azienda.

3.3.1 - CRITERI

Il beneficiario deve allegare alla domanda:

- una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante:
 - il carico d'ingresso costituito dal patrimonio zootecnico allevato (bovini da carne e da latte, pecore e capre) nell'annata agraria rappresentante il periodo di riferimento;
 - la superficie investita a foraggiere suddivisa per specie, nel periodo di riferimento;
 - la riduzione in UBA/ha foraggiere che si intende effettuare in azienda attraverso il piano aziendale quinquennale di riduzione. Tale piano deve essere disponibile in azienda.

Si fa presente che la superficie a foraggiere intensiva (es.: silo-mais) rilevata durante il periodo di riferimento può essere inclusa nella superficie a foraggiere individuata per il calcolo della densità di bestiame. Di contro non possono essere incluse superfici a foraggiere intensiva (es.: silo-mais) di nuovo impianto per il calcolo della superficie foraggiere ai fini della determinazione della riduzione prevista nel periodo d'impegno.

La documentazione (fatture, bolle di accompagnamento, atti amministrativi.....) comprovante la consistenza dell'allevamento, il peso vivo e morto, degli animali venduti o acquistati nel periodo di riferimento deve essere presente e conservata presso l'azienda dichiarata all'atto della domanda, come pure la planimetria delle superfici a foraggiere, suddivise per specie, utilizzate per la determinazione del carico d'ingresso di UBA.

Il beneficiario deve inoltre redigere il piano aziendale quinquennale di riduzione; non sono ammesse ai fini dell'erogazione dell'aiuto le aziende che hanno un carico all'atto della domanda inferiore o pari a n. 2 UBA/ha foraggiere in pianura e n. 1,4 U.B.A./ha ettaro foraggiere in collina e montagna.

Nell'ambito del programma di riduzione, qualora, al termine del biennio, il carico di UBA/ha foraggiere vada al di sotto di 1,5 UBA/ha foraggiere in pianura, 1 U.B.A./ha foraggiere in collina e 0,8 U.B.A./ha in montagna, si ritiene ugualmente valida l'azione e la determinazione dell'aiuto deve però essere effettuata sul valore di 1,5 UBA/ha foraggiere in pianura, 1 U.B.A./ha foraggiere in collina e 0,8 U.B.A./ha foraggiere in montagna. Pertanto, a titolo di esempio, per la determinazione dell'aiuto da erogare in pianura occorre operare solo sulle UBA ridotte, comprese nell'intervallo, costituito da un massimo di 4,5 UBA/ha foraggiere ed a un minimo di 1,5 UBA/ha foraggiere. Resta inteso che l'azienda non deve abbandonare l'allevamento del bestiame;

La riduzione della densità di UBA per ettaro, attuata anche con l'aumento della superficie a foraggio, viene così calcolata:

$$n. \text{ UBA diminuite} = \left(\frac{\text{UBA}}{\text{ha foraggiere}} \text{---ante} - \frac{\text{UBA}}{\text{ha foraggiere}} \text{---post} \right) \times \text{ha foraggiere/ante}$$

dove: $\frac{\text{UBA}}{\text{ha foraggiere}} \text{---ante}$ = densità del patrimonio bovino e/od ovino nel periodo di riferimento per ha di superficie foraggiere (comprese le superfici a foraggiere intensive);

$\frac{\text{UBA}}{\text{ha foraggiere}} \text{---post}$ = densità del patrimonio bovino e/od ovino al termine del periodo di impegno per ha di superficie foraggiere (esclusi nuovi impianti a foraggiere intensive);

ha foraggiere/ante = superficie a foraggiere nel periodo di riferimento.

Nel corso di ogni annata agraria ed alla fine del quinquennio d'impegno, deve essere disponibile, in azienda, idonea documentazione comprovante il peso vivo ed il peso morto degli animali venduti ed acquistati e le modifiche intervenute nella consistenza delle superfici a foraggiere, indicando su apposita planimetria le specie coltivate.

La documentazione di cui sopra deve essere presente e conservata presso l'azienda, la cui sede deve essere segnalata all'atto della domanda.

Per la conversione dei capi allevati in UBA si applicano i parametri riportati nel retro della domanda E.I.M.A. alla tabella n. 2.

Per superfici foraggiere si intendono le superfici a pascoli, prati permanenti e prati avvicendati e le colture sarchiate da foraggio (colture foraggiere intensive es.: silo/mais), tuttavia l'aumento della superficie a foraggera può effettuarsi solo con pascoli, prati permanenti e prati avvicendati, erba medica (si escludono le superfici a foraggera intensiva di nuovo impianto), (allegato n. 7 Glossario).

Quando l'aumento di superfici foraggiere si ottiene attraverso l'alpeggio si deve presentare la documentazione comprovante il diritto di sfruttamento della foraggera per i cinque anni d'impegno anche se frazionato in pochi mesi all'anno.

L'aiuto viene concesso in pianura, collina e montagna per il numero di UBA effettivamente ridotto nella misura di 210 E.C.U./UBA nelle aziende situate in aree preferenziali e di 180 E.C.U./UBA per le aziende situate nelle altre aree.

Si intende azienda in area preferenziale quella che presenta almeno il 50% della SAU nella suddetta area.

I beneficiari non possono utilizzare per il calcolo delle superfici foraggiere quelle che godono già dell'aiuto di cui all'art. 3 e all'art. 2, paragrafo 3, 3° comma, lett. a) del Reg. (CEE) n. 2328/91, mentre potranno essere utilizzate a tal fine le superfici di cui al Reg. (CEE) n. 2066/92.

Allorchè viene concesso un premio per la riduzione della densità di UBA/ha di foraggiere, l'aiuto previsto in base **all'impegno a) e b)** non può essere concesso per le superfici foraggiere utilizzate nel computo dell'estensivizzazione di cui al presente impegno.

4 - Impegno d) Impiego di altri metodi di produzione compatibili con le esigenze di tutela dell'ambiente e delle risorse naturali, nonché con la cura dello spazio naturale e del paesaggio o allevamento di specie animali locali minacciati di estinzione.

Nell'ambito dell'impegno d) si possono attuare le seguenti azioni:

- **AZIONI D1 - conservazione e/o ripristino di spazi naturali e seminaturali e degli elementi dell'agroecosistema e del paesaggio agrario;**
- **AZIONI D2 - coltivazioni a perdere per l'alimentazione naturale della fauna selvatica;**
- **AZIONI D4 - realizzazione di colture intercalari, che consentano il mantenimento della copertura vegetale;**
- **AZIONE D5 - allevamento di specie animali locali minacciate di estinzione.**

4.1 - AZIONE D1 - conservazione e/o ripristino di spazi naturali e seminaturali e degli elementi dell'agroecosistema e del paesaggio agrario;

Nell'ambito dell'AZIONE D1 il richiedente si impegna a conservare e/o realizzare, per almeno 5 anni, su una superficie minima aziendale comprensiva anche delle tare, pari ad almeno **il 5% della SAU in pianura, il 10% della SAU in collina ed il 15% della SAU in montagna:**

A) piantate (filari di alberi maritati con la vite), alberi isolati o in filare, siepi anche alberate, boschetti (costituiti da appezzamenti inferiori o pari a ha 0,50 non contigui ad altre superfici a bosco, cioè separati da una fascia di terreno coltivato larga almeno 10 metri ed occupati da vegetazione arborea e/o arbustiva).

Le specie arboree o arbustive presenti o da piantumare sono quelle riportate nell'allegato n. 4, con l'esclusione dei poppi ibridi euroamericani e degli alberi da frutto.

I suddetti elementi naturali devono essere salvaguardati attraverso la creazione e/o il mantenimento di una fascia di rispetto non coltivata e mantenuta con inerbimento anche spontaneo, corrispondente almeno alla superficie di proiezione ortogonale della chioma sul terreno.

Nel caso di piantate concorre al calcolo della superficie oggetto di aiuto esclusivamente quella compresa nella proiezione ortogonale sul terreno della chioma degli alberi tutori. Tale superficie non deve essere ridotta nel corso del periodo d'impegno.

In caso di reimpianto la fascia di rispetto dovrà essere estesa almeno m. 1,5 per ogni lato dalla pianta, che non dovrà essere di età inferiore ai due anni (ad esclusione delle talee). In caso di mancato attecchimento le piante devono essere sostituite.

Tali indicazioni servono per il calcolo della superficie oggetto di aiuto, la quale comprende pertanto la superficie occupata dalla proiezione ortogonale della chioma sul terreno (anche se occupata da fossi di scolo aziendali) nel caso di alberi e arbusti già presenti e la superficie compresa nel raggio di metri 1,5 dal punto di messa a dimora nel caso di reimpianto.

Qualora si proceda all'impianto di siepi, la distanza di piantumazione sulla fila non deve essere superiore a m. 1,5; le siepi devono essere polispecifiche, cioè composte da almeno 5 specie tra quelle elencate nell'allegato n. 4, con prevalenza di quelle arbustive.

Nel caso di impianto di boschetti, la distanza di piantumazione non deve essere superiore a 3 metri da pianta a pianta; essi devono essere costituiti da almeno quattro specie di arboree diverse e da almeno una specie arbustiva da piantumarsi nella fascia esterna.

Nelle fasce di rispetto così come sulle superfici interessate all'elemento naturale, è comunque vietato l'uso di concimi e di fitofarmaci. L'eventuale sfalcio della vegetazione erbacea, deve essere fatto manualmente e/o meccanicamente dopo la seconda decade di luglio (ad esclusione dei primi due anni nel caso di piantumazione durante i quali il controllo può essere anticipato ed effettuato anche con lavorazioni meccaniche del terreno).

Le eventuali operazioni di gestione e manutenzione delle siepi devono essere eseguite con potatura manuale o con barra falciante verticale od orizzontale, con esclusione di attrezzi che provochino sfibrature.

E' altresì necessario arricchire le siepi già esistenti con specie arboree o arbustive, qualora giudicate insufficienti dai collaboratori dei Servizi Provinciali Agricoltura e Alimentazione.

B) maceri in pianura, laghetti in collina e montagna, stagni, risorgive e fontanili. Tali elementi naturali devono essere conservati e/o realizzati attraverso:

- il mantenimento, durante tutto l'anno, di un adeguato livello idrico (salvo cause di forza maggiore giustificate dalla verifica del Servizio Provinciale Agricoltura e Alimentazione opportunamente avvisato);
- il divieto di immettere inquinanti e rifiuti di qualsiasi genere;
- il mantenimento e/o la realizzazione di una fascia di rispetto circostante le sponde, larga almeno tre metri e rivestita da vegetazione arborea ed arbustiva (con specie incluse nell'allegato 4) e/o erbacea.

La realizzazione di laghetti deve essere autorizzata dalle Autorità competenti.

Nella fascia di rispetto è vietato l'impiego di concimi e fitofarmaci; l'eventuale sfalcio della vegetazione erbacea deve essere fatto manualmente o meccanicamente dopo la seconda decade di luglio.

Per calcolare l'importo dell'aiuto si fa riferimento alla superficie effettivamente occupata dallo specchio d'acqua maggiorata della fascia di rispetto adiacente le sponde per la larghezza minima di m. 3 e massima di m. 5.

C) eventuali altre peculiarità biologiche e paesaggistiche individuate dalle Amministrazioni Provinciali competenti per territorio, devono essere segnalate all'Assessorato Agricoltura che provvederà ad attivare le procedure per l'inserimento nell'azione.

Nell'ambito dell'AZIONE D1, nella stessa azienda possono concorrere al computo della superficie gli elementi naturali e paesaggistici delle lettere A) e B) ed eventualmente C) di cui sopra. Il reimpianto e/o l'impianto di specie arboree è consentito solo dove l'elemento naturale sia già presente nelle aree circostanti.

4.1.1 - CRITERI

Alla domanda di impegno il richiedente deve allegare:

- una relazione, sottoscritta dal richiedente, che illustri le modalità di conservazione e di gestione nel corso del periodo di impegno e le modalità di eventuali realizzazioni, corredata da una planimetria catastale aziendale nella quale sono riportate dettagliatamente la localizzazione, l'estensione e la tipologia degli elementi naturali e paesaggistici presenti e/o da realizzare;
- una dichiarazione per la parte inerente la lett. B) rilasciata dal competente Consorzio di bonifica per garantire l'approvvigionamento di corpi idrici non autosufficienti e un'autorizzazione dell'Ente competente per territorio, qualora si intenda procedere alla realizzazione di laghetti in collina e in montagna.

Si evidenzia che la realizzazione degli elementi naturali e paesaggistici, necessari per raggiungere i requisiti richiesti, è da attuarsi entro 7 mesi dalla data di scadenza della presentazione della domanda di impegno. Durante il periodo di impegno il richiedente conserva presso una sede, che segnala all'atto della domanda al Servizio Provinciale Agricoltura e Alimentazione, un registro sul quale annota e sottoscrive, nell'ambito delle 48 ore dall'esecuzione, le operazioni tecniche eseguite.

Non concorrono al calcolo della superficie per determinare l'importo dell'aiuto gli esemplari arborei ed arbustivi presenti nei parchi e giardini e, comunque, adiacenti le abitazioni ed i fabbricati aziendali di servizio (per un raggio di 50 m.), nonché le zone umide, i laghetti e gli stagni e le relative aree di pertinenza di estensione complessiva superiore a ha 2 ed i bacini dove venga praticata l'acquacoltura.

Pertanto per concorrere al calcolo della superficie oggetto di premio, gli stagni, i laghetti, le zone umide devono essere pari o inferiori ad ettari due, e devono comunque essere separati da una fascia di terreno larga almeno metri 50 da analoghe superfici presenti in azienda.

Non concorrono altresì le superfici imboschite in virtù dei Reg. (CEE) nn. 1094/88, 1609/89 e 2080/92 oppure ritirate dalla produzione in base all'impegno f).

Il premio viene commisurato alla superficie interessata, indipendentemente dalle aree preferenziali ed ordinarie, nella misura di:

- 0,2 ECU/mq. in pianura;
- 0,1 ECU/mq. in collina e montagna.

Per poter accedere agli aiuti il beneficiario dovrà in ogni caso conservare e/o realizzare nell'azienda una **superficie minima di elementi naturali e paesaggistici pari al 5% della SAU aziendale in pianura, ed al 10% in collina ed al 15% in montagna**. Qualora l'azienda sia costituita da più corpi, ma situata nella stessa area omogenea, la superficie globale interessata all'aiuto, può essere localizzata su uno o più corpi, ad eccezione di quelli oggetto dell'AZIONE A2, per i quali dovranno essere rispettate le condizioni previste per la medesima azione.

In ogni caso se l'azienda è costituita da più corpi ricadenti in aree omogenee diverse, ogni corpo aziendale deve rispettare le condizioni previste dalla presente azione, relativamente all'area omogenea a cui appartiene. L'aiuto non potrà comunque essere commisurato a superfici superiori al 10% della SAU aziendale in pianura ed al 20% della SAU aziendale in collina e montagna.

Il valore dell'aiuto rapportato alla SAU aziendale non potrà comunque essere superiore a 200 E.C.U./ha. All'atto della domanda la superficie interessata agli elementi naturali e paesaggistici va riportata nel mod. P1 alla colonna 7, con la classifica del codice della coltura n. 58; nel modello regionale P2 la superficie viene riportata in corrispondenza del codice tipo di intervento.

4.2 - AZIONE D2 - coltivazioni a perdere per l'alimentazione naturale della fauna selvatica.

Il richiedente si impegna per almeno 5 anni ad effettuare le coltivazioni a perdere per la fauna su una superficie di S.A.U. **pari ad almeno il 2% di quella aziendale** e ad eseguire le seguenti operazioni o adempimenti:

- coltivare in consociazione almeno due delle seguenti specie: mais, sorgo, saggina, girasole, miglio, panico, veccia e soia;
- effettuare il controllo della vegetazione erbacea spontanea di argini, bordi di fossi e banchine, contigue alle superfici oggetto d'impegno, dopo la seconda decade di luglio, senza ricorrere

- al diserbo chimico o al pirodiserbo; anche sulla coltura a perdere è proibito intervenire con concimi chimici di sintesi e con fitofarmaci. Qualora vengano utilizzati concimi organici la dose massima di azoto ammissibile non potrà superare le 170 unità/ettaro;
- mantenere la coltura a perdere in campo almeno fino al 31 gennaio dell'anno seguente e non fare delle produzioni ottenute in ogni caso, un uso diverso da quello dell'alimentazione naturale di mammiferi ed uccelli appartenenti alla fauna selvatica;
- mantenere invariata durante il periodo di impegno l'ubicazione e l'estensione complessiva delle superfici investite a tali colture;
- comunicare entro il 30 aprile al Servizio Provinciale Agricoltura e Alimentazione competente per territorio, eventuali variazioni nel Piano di utilizzazione delle superfici a perdere, indicando le specie seminate.

4.2.1 - CRITERI

Alla domanda di impegno il richiedente deve allegare:

- copia della planimetria catastale che individui gli appezzamenti interessati alle colture a perdere e la rispettiva estensione;
- Piano di utilizzazione degli appezzamenti in funzione delle colture a perdere, indicando le specie da seminare nel corso del quinquennio.

Durante il periodo di impegno sarà conservato, presso una sede segnalata al Servizio Provinciale Agricoltura e Alimentazione, all'atto della domanda, un registro sul quale verranno annotate e sottoscritte dal richiedente, entro 48 ore dall'esecuzione, le pratiche realizzate sugli appezzamenti investiti a colture a perdere.

Il premio verrà commisurato alla superficie investita, **esclusivamente nelle aree preferenziali di cui ai numeri 6 e 8** (per quest'ultimo esclusivamente nelle oasi di protezione della fauna) dell'allegato n. 2, nella misura di:

- pianura = 0,1 ECU/mq;
- collina e montagna = 0,05 ECU/mq.

L'aiuto non potrà comunque essere commisurato a superfici superiori al **5% della SAU aziendale in pianura, e al 10% in collina e montagna.**

L'importo del premio rapportato alla SAU aziendale non potrà essere comunque superiore a 100 E.C.U./ha.

All'atto della domanda la superficie investita a colture a perdere va riportata nel mod. P1 alla colonna 7, con la classifica del codice della coltura n. 58; nel mod. P2 regionale la superficie viene riportata in corrispondenza del codice tipo di intervento.

L'applicazione dell'azione D2 è vietata sulle superfici ritirate dalla produzione ai sensi dei Regolamenti comunitari vigenti in materia ed anche su tutte le superfici che usufruiscono dei premi di cui al Reg. (CEE) n. 1765/92.

Negli Ambiti Territoriali di Caccia e nelle Aziende Faunistico-venatorie situate entro i confini dei parchi, l'applicazione dell'azione D2 deve essere autorizzata dall'Ente di gestione del Parco.

4.3 - AZIONE D4 - Realizzazione di colture intercalari che consentono il mantenimento della copertura vegetale;

Il richiedente si impegna per almeno 5 anni a realizzare, su superfici a regime arativo, colture intercalari per ottenere la copertura vegetale nel periodo compreso fra il 1° settembre ed il 28 febbraio di ogni anno, durante il quale è vietato sulle superfici interessate l'impiego di fertilizzanti chimici ed organici e il pascolo del bestiame.

L'azione si applica mediante le seguenti opzioni adottabili anche congiuntamente:

- inerbimento spontaneo tra due colture principali; in questo caso dalla raccolta della coltura precedente fino al 28 febbraio è vietato effettuare qualsiasi lavorazione meccanica del terreno ed il diserbo chimico;
- semina di un erbaio intercalare di graminacee;
- semina di una coltura non leguminosa da sovesciare.

La superficie impegnata, individuata annualmente all'interno della rotazione praticata, deve essere almeno di ha 2, anche in particelle non contigue.

4.3.1 CRITERI

L'AZIONE D4 si applica:

- nella zona omogenea di collina nelle aree ordinarie e in quelle preferenziali ai nn. 1, 2, 4, 6, 8 e 9 dell'allegato n. 2;
- nella zona omogenea di pianura, solo nelle aree preferenziali contraddistinte dai nn. 1, 2 e 4 dell'allegato n. 2.

Nelle aree preferenziali viene compresa l'intera superficie delle particelle catastali, incluse anche solo parzialmente in tali aree.

Alla domanda di aiuto si allegano:

- copia della planimetria catastale che individui gli appezzamenti interessati; tali superfici dovranno essere indicate in funzione della rotazione prevista nel corso del quinquennio di impegno; l'estensione e l'ubicazione della superficie interessata all'azione deve rimanere costante nel corso del quinquennio;
- piano di utilizzazione quinquennale degli appezzamenti interessati dalle opzioni colturali programmate; qualora durante il periodo di impegno si intenda variare tale piano è necessario darne comunicazione al Servizio Provinciale Agricoltura e Alimentazione entro il 1° di settembre.

Durante il periodo di impegno sarà conservato, presso una sede segnalata al Servizio Provinciale Agricoltura e Alimentazione, all'atto della domanda, un registro sul quale verranno annotate e sottoscritte dal richiedente, entro 48 ore dall'esecuzione, le pratiche realizzate sugli appezzamenti investiti.

L'importo dell'aiuto viene calcolato nella misura di 150 ECU/ha di superficie a coltura intercalare in area preferenziale (collina e pianura) e in quelle ordinarie della collina nella misura di 100 ECU/ha. All'atto della domanda la superficie investita a colture intercalari va riportata nel mod. P1 alla colonna 7, con la classifica del codice della coltura n. 58; nel mod. P2 regionale la superficie viene riportata in corrispondenza del codice tipo di intervento.

4.4 Azione D 5 - Specie animali locali minacciate di estinzione.

L'applicazione di questa azione avviene per ogni singola razza di cui all'allegato n. 5.

Il beneficiario si impegna a:

- mantenere per 5 anni le U.B.A. delle razze oggetto di aiuto, escludendo quelle relative agli animali castrati;
- effettuare la riproduzione in purezza, secondo le diverse modalità specificate nei programmi relativi ad ogni razza; a questo proposito farà fede, in sede di controllo, la documentazione prevista dal D.M. 13 gennaio 1994, n. 172, art. 28 (regolamento di esecuzione della L. 15/1/1991, n. 30, recante "Disciplina della riproduzione animale");
- provvedere a fare iscrivere ai rispettivi Libri Genealogici o Registri Anagrafici i soggetti delle razze precedentemente indicate entro il 30 agosto 1995. Per quanto riguarda le razze ovine Cornigliese e Cornella bianca (o Cornetta) sono state avviate le procedure per l'istituzione di uno specifico Registro Anagrafico: nell'attesa che questo sia ufficialmente approvato ed operativo, le Associazioni provinciali allevatori provvederanno alla marcatura e alla registrazione dei soggetti rispondenti allo standard di razza;
- consentire i controlli e rendere disponibili i documenti di identificazione degli animali presso l'allevamento o presso le Associazioni che gestiscono i rispettivi Libri Genealogici o Registri Anagrafici (allegato n. 5);
- provvedere ad identificare gli animali (marcatura) secondo le norme ufficiali dei rispettivi Libri Genealogici e Registri Anagrafici.

L'erogazione del premio avverrà nella misura di 100 ECU per anno per ogni U.B.A. allevata.

Il calcolo delle U.B.A. verrà effettuato sulla base della tabella di conversione (tabella 2) riportata nelle istruzioni a tergo della domanda di aiuto (modulo E.I.M.A.);

Non è consentita la riduzione della consistenza complessiva (espressa in UBA) della mandria o gregge per cui si presenta domanda di aiuto, salvo documentati casi di forza maggiore.

Inoltre è possibile aumentare il numero di UBA, a condizione che ciò sia compatibile, per le razze da latte, con la disciplina che norma l'assegnazione delle quote latte. In ogni caso la variazione in aumento potrà essere oggetto di aiuto solo se sarà sottoscritta una nuova domanda.

E' consentito il trasferimento di tutte le U.B.A. ad un'altro proprietario, purchè questi rilevi anche gli obblighi previsti dal Regolamento in oggetto e sottoscritti dal precedente proprietario. Inoltre i capi

delle razze durante l'impegno possono essere sostituiti per il normale avvicendamento dovute a ragioni anagrafiche o a causa di forza maggiore.

Sul modulo E.I.M.A. bisogna riportare la superficie agricola utilizzata e quella totale aziendale oltre le U.B.A. interessate all'aiuto.

5 - impegno e) - Cura dei terreni agricoli o forestali abbandonati.

Questo impegno si attua attraverso le seguenti azioni:

AZIONE -E1 = cura dei pascoli estensivi di montagna mediante ordinaria manutenzione;

AZIONE -E2 = cura dei boschi cedui abbandonati di collina e di montagna.

All'impegno e) possono accedere, oltre gli agricoltori o proprietari di fondi agricoli e/o conduttori, anche altri soggetti, esclusi gli Enti di diritto pubblico, che oltre l'impegno, presentino una dichiarazione di assenso sottoscritta con firma autenticata da parte del proprietario dei terreni oggetto di aiuto. Non sono ammesse le superfici del demanio dedicate ad usi civici o comunque di proprietà di Enti pubblici.

5.1 AZIONE E 1 Cura dei pascoli estensivi di montagna mediante ordinaria manutenzione.

Il richiedente si impegna, per un periodo non inferiore a 5 anni:

- ad effettuare nell'ambito del suddetto periodo, almeno due sfalci, da praticarsi dopo la seconda decade di luglio e ad asportare la biomassa prodotta; in ogni caso il primo sfalcio dovrà essere effettuato entro un anno dalla data di scadenza della presentazione della domanda;

- ad eseguire la ripulitura dalle essenze arbustive **infestanti** nel rispetto delle prescrizioni dettate dagli Enti Delegati o dagli Enti gestori dei Parchi per il territorio di loro competenza;

- a praticare la manutenzione annuale per la conservazione del cotico erboso (rimediando alle eventuali fallanze con risemine);

- ad effettuare la manutenzione della regimazione idrica superficiale;

- a non utilizzare fitofarmaci, diserbanti e concimi chimici ed organici;

- a mantenere, nel caso di pascoli già arbustati o alberati, una percentuale di essenze arbustive non inferiore al 10% della superficie oggetto dell'aiuto. Si fa presente che può essere effettuato il pascolamento a condizione che il carico di UBA/ha a pascolo non sia mai superiore a 1,4 e che su tali superfici non venga distribuito alcun fertilizzante ad eccezione di quello derivante dalle deiezioni degli animali pascolanti.

La superficie oggetto dell'impegno non deve essere inferiore ad Ha 1, anche in particelle non contigue.

Sono ammesse all'aiuto esclusivamente le superfici a pascolo, situate ad altitudini superiori a m. 600 s.l.m., che alla data del 30/7/92 non abbiano subito uno sfalcio da almeno 3 anni e siano in evidente

stato di degrado; tali condizioni devono essere attestate dal richiedente con dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio.

Le eventuali produzioni delle superfici ammesse agli aiuti non possono essere commercializzate, ma solo eventualmente reimpiegate nell'azienda del beneficiario.

L'importo del premio sarà commisurato all'intera superficie oggetto dell'impegno nella misura di:

- 100 E.C.U./ha nelle aree preferenziali;
- 50 E.C.U./ha nelle altre aree.

5.1.1 - CRITERI

L'azione si applica esclusivamente nella zona omogenea di montagna nelle aree ordinarie ed in quelle preferenziali contraddistinte dai numeri: 6, 7 e 9 dell'allegato n. 2.

Viene compresa nelle aree preferenziali l'intera superficie delle particelle catastali, incluse anche solo parzialmente in tali aree.

Il richiedente alla domanda di aiuto allega:

- copia della planimetria catastale che individua gli appezzamenti interessati all'impegno;

Durante il periodo dell'impegno il richiedente conserva, presso una sede che segnala all'atto della domanda al Servizio Provinciale Agricoltura e Alimentazione, un registro sul quale annota e sottoscrive, nell'ambito delle 48 ore dall'esecuzione, le operazioni tecniche eseguite.

5.2 AZIONE E 2 - Cura dei boschi cedui abbandonati di collina e di montagna.

Il beneficiario si impegna per almeno cinque anni, durante i quali ha l'obbligo di effettuare annualmente le seguenti operazioni sulle superfici oggetto dell'impegno:

- taglio degli arbusti infestanti (vitalba e rovo) ed eliminazione dei polloni superflui, malformati, secchi ed ammalati, nel rispetto delle prescrizioni dettate dagli Enti delegati o dagli Enti gestori dei parchi per il territorio di loro competenza;
- impiego di tecniche di controllo manuale o meccanico della vegetazione, che escludono in ogni caso quello chimico;
- sfalcio ed asportazione della vegetazione erbacea spontanea presente nelle fasce perimetrali del bosco antistanti le vie di comunicazione anche poderali;
- manutenzione dei sentieri, delle sorgenti e dei punti di abbeverata della fauna e della regimazione idrica superficiale esistente.

Il beneficiario deve impegnarsi a salvaguardare la composizione del popolamento forestale, con particolare riferimento al mantenimento delle specie arbustive presenti di cui all'allegato n. 4 e ad asportare il materiale legnoso di risulta, che non deve essere bruciato all'interno del bosco.

La superficie oggetto dell'impegno non deve essere inferiore ad Ha 1; qualora siano presenti particelle inferiori ad 1 ettaro queste devono essere contigue.

Sono ammesse all'aiuto esclusivamente le superfici forestali a bosco ceduo che alla data del 30/7/92 non abbiano subito il taglio per un numero di anni uguale o superiore ad una volta e mezzo la durata del turno minimo stabilito dalle vigenti prescrizioni di massima di polizia forestale, comunque non inferiore a 10 anni.

a) I periodi minimi espressi in anni per i "cedui puri" sono pertanto:

- | | |
|--|----------|
| - faggio | anni 36; |
| - quercia, carpino | anni 23; |
| - castagno | anni 15; |
| - ontano, nocciolo, robinia, salice, betulla | anni 10. |

b) I periodi minimi espressi in anni da applicare ai "cedui misti" con prevalenza del faggio sono pertanto:

- | | |
|--|----------|
| - faggio | anni 36; |
| - quercia | anni 36; |
| - ontano, nocciolo, robinia, salice, betulla | anni 10. |

5.2.1 CRITERI

L'azione nelle zone omogenee di collina e di montagna si applica nelle aree ordinarie ed in quelle preferenziali contraddistinte dai numeri 6, 7 e 9 di cui all'allegato 2.

Viene compresa nella aree preferenziali l'intera superficie delle particelle catastali incluse anche solo parzialmente in tali aree.

Il richiedente alla domanda di aiuto allega:

- copia della planimetria catastale che individui gli appezzamenti interessati all'impegno;

Durante il periodo di impegno il richiedente conserva, presso una sede che segnala all'atto della domanda al Servizio Provinciale Agricoltura e Alimentazione, un registro sul quale annota e sottoscrive nell'ambito delle 48 ore dall'esecuzione, le operazioni tecniche eseguite. L'importo del premio è commisurato all'intera superficie oggetto dell'impegno nella misura di:

- n. 250 E.C.U./ha per le aree preferenziali;
- n. 150 E.C.U./ha per le altre aree.

- Impegno f) - **Ritiro dei seminativi dalla produzione per almeno vent'anni nella prospettiva di un loro utilizzo per scopi di carattere ambientale, in particolare per la creazione di riserve, di biotopi o parchi naturali, o per salvaguardare i sistemi idrologici.**

Nelle zone omogenee di pianura si applica nelle aree ordinarie ed in quelle preferenziali contraddistinte dai numeri 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 e 9 di cui all'allegato n. 2; nelle zone omogenee di collina e di montagna solo nelle sopra citate aree preferenziali.

I terreni ritirati dalla produzione devono essere allo stato di seminativo alla data del 30-7-92; a questi sono equiparati i terreni ritirati dalla produzione ai sensi del Reg. (CEE) n. 2328/91.

Per le superfici ritirate dalla produzione ai sensi del Reg. (CEE) n. 1765/92 e successive modificazioni si può procedere al recesso entro il 15 dicembre ed accedere al presente impegno come descritto dalla circolare ministeriale D/486 del 10/8/94, utilizzando l'apposito modulo. Per quanto riguarda i seminativi ritirati dalla produzione ai sensi del Reg. (CEE) n. 2328/91, si può procedere al recesso a partire dalla fine del 3° anno d'impegno sottoscrivendo il modello B entro la fine del 1994. Copia della domanda di rescissione deve essere allegata alla domanda.

La superficie minima oggetto del ritiro deve essere estesa almeno per 1 ettaro; qualora siano presenti particelle inferiori all'ettaro queste devono essere contigue.

L'impegno f) si articola in tre azioni:

- AZIONE F1 = creazione di ambienti idonei a garantire la sopravvivenza e la riproduzione della flora e della fauna selvatica;**
- AZIONE F2 = creazione di ambienti naturali variamente strutturati con funzioni di collegamento paesaggistico ed ecologico;**
- AZIONE F3 = realizzazione di ambienti idonei alla salvaguardia dei sistemi idrologici.**

6.1- AZIONE F1: creazione di ambienti idonei a garantire la sopravvivenza e la riproduzione della flora e della fauna selvatica.

L'AZIONE F1 si articola nelle seguenti tipologie ambientali:

- creazione di **"zone umide"**, caratterizzate dal mantenimento di un adeguato livello d'acqua per tutto l'anno su tutta od almeno su 3/4 della superficie ritirata; sulla superficie non sommersa, soggetta ad inerbimento permanente, possono essere piantati alberi e/o arbusti. La realizzazione delle strutture deve essere terminata entro la fine della primavera per potere essere sottoposta a verifica entro la fine di luglio;

- creazione di "**prati umidi**", con mantenimento di uno strato di acqua per almeno 6 mesi all'anno, indicativamente da ottobre a marzo, su almeno il 50% della superficie interessata al ritiro. Qualora le superfici a prato umido non siano contigue a superfici permanentemente sommerse, per consentire la riproduzione dell'avifauna acquatica è necessario mantenere la sommersione di una parte della superficie ritirata anche nei mesi di aprile, maggio e giugno. La superficie che non è interessata alla sommersione deve essere investita a prato permanente, costituito in prevalenza da graminacee, la cui gestione comporta il controllo della copertura vegetale solo a partire dalla terza decade del mese di luglio. Su di una estensione non superiore al 10% della superficie ritirata possono essere piantumati alberi e/o arbusti.

La struttura ambientale deve essere realizzata entro la fine della primavera per potere essere sottoposta a verifica entro la fine di luglio;

- creazione di "**complessi macchia-radura**", dove la superficie piantumata con cespugli ed arbusti deve occupare almeno 1/5 e non più di 1/3 della superficie ritirata; le formazioni vegetali realizzate devono essere polispecifiche, cioè composte da almeno 5 specie (di cui almeno 3 arbustive) scelte tra quelle elencate nell'allegato n. 4; tra le specie arboree possono essere piantumate esclusivamente acero campestre, pero e melo selvatico, gelsi, salici, ontani e sorbi.

Tali formazioni devono essere realizzate attraverso la piantumazione di almeno 220 piante per ettaro con una distanza minima tra le piante di m. 1,5; le piante possono essere distribuite più o meno uniformemente (ad esempio a macchia di leopardo) su tutta la superficie ritirata, oppure accorpate in una o più fasce che attraversano il centro dell'appezzamento o degli appezzamenti.

In caso di mancato attecchimento le piante devono essere sostituite.

La superficie a radura è costituita dal prato permanente, ottenuto con la semina di un miscuglio prevalentemente composto da graminacee e comunque da almeno quattro delle seguenti specie: bromo catartico, festuca arundinacea, festuca rossa, festuca ovina, poa, erba mazzolina, lolio perenne, coda di topo, trifoglio ibrido, trifoglio bianco, trifoglio pratense, ginestrino, lupinella, sulla. Tra le specie annuali, su una estensione non superiore al 10% della superficie a radura, è consentita la semina di un miscuglio composto da almeno due delle seguenti specie: panico, veccia, favino, saggina, facelia, granturco cinquantino. La gestione del prato permanente comporta il controllo della vegetazione solo a partire dalla seconda decade di luglio;

Il complesso ambientale deve essere realizzato entro la fine della primavera per essere sottoposto a verifica entro il mese di luglio.

- 6.2 AZIONE F2: creazione di ambienti naturali variamente strutturati con funzioni di collegamento paesaggistico ed ecologico;

L'azione è rivolta alla creazione di ambienti variamente strutturati, attraverso la realizzazione di prati permanenti, stagni, boschetti lineari, siepi preferibilmente alberate, alberi isolati o in filare, con funzioni di collegamento paesaggistico ed ecologico fra elementi territoriali di diverso interesse (storico, culturale, architettonico, archeologico ecc.).

Questo intervento presenta aspetti polifunzionali e può essere applicato in forma articolata per soddisfare esigenze diverse, correlate alle specifiche caratteristiche territoriali.

In particolare le strutture ambientali possono essere realizzate su seminativi ritirati dalla produzione, allo scopo di creare corridoi ecologici di salvaguardia e di valorizzazione delle aree limitrofe a laghi, bacini, corsi d'acqua.

Inoltre si può procedere alla costituzione di fasce ecologiche, che adempiono a funzioni di collegamento fra elementi di interesse storico-paesaggistico, quali strutture stradali panoramiche, giardini, ville di interesse storico, colonie, edifici termali, architetture tipiche, fortificazioni, ponti, navili storici, manufatti idraulici.

La superficie interessata dall'intervento deve comunque essere investita con una estensione di prato permanente non inferiore al 50%, riservando agli elementi naturali una estensione di almeno il 30%.

Per il calcolo delle superfici occupate da elementi naturali (quali alberi, arbusti, stagni, ecc...) si tenga conto di quanto di seguito specificato:

- la superficie da attribuirsi ad una specie arborea sia singola che in gruppo, si calcola stabilendo il valore di tre metri di raggio a partire dal tronco;
- la superficie da attribuirsi a cespugli ed ad arbusti sia singoli che in gruppo, si calcola stabilendo il valore di m. 1,5 di raggio dal punto di messa a dimora;
- per gli eventuali altri elementi realizzati (stagni, laghetti, ecc...) quella effettivamente occupata.

La struttura ambientale deve essere realizzata entro la primavera per potere essere sottoposta a verifica entro la fine di luglio.

- 6.3 AZIONE F3: realizzazione di ambienti idonei a contribuire alla salvaguardia dei sistemi idrologici.

Questa azione trova applicazione con i seguenti interventi:

- 1) - realizzazione, sui seminativi ritirati dalla produzione, di **bacini per l'approvvigionamento idrico a fini multipli** e specificatamente per l'impinguamento della falda freatica e la regimazione delle acque.
- 2) - **rinaturalizzazione delle casse di espansione** finalizzate alla salvaguardia delle aree soggette a rischi di esondazione, come previste ed approvate dalle competenti Amministrazioni. L'intervento prevede essenzialmente la rinaturalizzazione delle casse di espansione, ritirando i seminativi in esse presenti.

Gli interventi di cui ai punti nn. 1 e 2 devono essere autorizzati ed approvati dalle Autorità competenti (Autorità di bacino, Amministrazioni provinciali, Consorzi di bonifica, ecc.), le quali, in relazione alle specificità territoriali, daranno disposizioni sulle modalità di progettazione e di realizza-

zione. Le autorizzazioni rilasciate dalle Autorità competenti fanno parte della documentazione da allegare all'elaborato alla presentazione della domanda.

La superficie interessata alla rinaturalizzazione di cui al punto n. 2, deve essere realizzata e gestita con le modalità illustrate all'AZIONE F1.

La realizzazione della struttura deve essere completata entro la primavera per potere essere sottoposta a verifica entro la fine di luglio.

- 3) - creazione di **aree a prato permanente**, eventualmente arbustato o alberato nelle zone di salvaguardia delle risorse idriche, con particolare riferimento alle zone di rispetto dei pozzi di derivazione delle acque ad uso civile.

Le superfici a seminativo ritirate possono essere investite a prati permanenti costituiti in prevalenza da graminacee; qualora fosse consentito dalle autorità competenti è ammessa anche la piantumazione di alberi e/o arbusti delle specie autoctone di cui all'allegato n. 4 su una estensione comunque non superiore al 10% della superficie ritirata, da calcolarsi con le modalità previste per l'AZIONE F2.

La realizzazione delle strutture ambientali deve essere completata entro la primavera per potere essere sottoposta a verifica entro la fine di luglio. Ai fini dell'applicazione dell'AZIONE F3, per zone di rispetto di cui all'art. n. 6 del D.P.R. 236/88 devono intendersi unicamente le particelle catastali incluse anche solo parzialmente nell'area delimitata dalla circonferenza avente un raggio di m. 200 rispetto al punto di captazione dei pozzi.

6.4 CRITERI

Nell'ambito degli interventi previsti dall'**impegno f)** deve essere favorita la variabilità specifica, utilizzando specie autoctone corrispondenti alla vegetazione caratteristica dell'area, comunque esclusivamente quelle incluse nell'allegato n. 4.

La piantumazione di alberi è comunque consentita solo dove l'elemento sia già presente nelle aree circostanti.

Nella scelta delle specie arboree, arbustive ed erbacee è opportuno dare la preferenza a quelle più appetite dalla fauna selvatica.

Per favorire l'affermazione delle piante e la copertura vegetale del terreno, specie nei primi anni successivi alla piantumazione, possono essere ammesse adeguate irrigazioni di soccorso ed attuate operazioni di ripulitura e di sarchiatura.

Il richiedente è tenuto nel ventennio d'impegno ad eseguire le operazioni di manutenzione della struttura ambientale realizzata in applicazione dell'impegno f), avendo cura di:

- non utilizzare fitofarmaci sulla superficie ritirata;
- non spandere concimi chimici, organici o liquami in generale;
- non permettere il pascolo o la stazzo di bestiame sulle superfici oggetto dell'impegno;
- non permettere la pratica dell'acquacoltura nelle aree sommerse;

- non commercializzare le produzioni ottenute dalle superfici oggetto di intervento;
- la manutenzione della vegetazione (alberi, arbusti, cespugli) non deve essere praticata con attrezzature che provochino sfibrature; la gestione della vegetazione erbacea deve essere effettuata almeno una volta all'anno con tempi e modalità che consentano di salvaguardare la riproduzione della fauna selvatica.

Il richiedente deve corredare la domanda della seguente documentazione:

- 1) - elaborato, sottoscritto dal richiedente, corredato da copia della planimetria catastale nel quale sono individuati gli appezzamenti interessati alle azioni. In tale elaborato devono essere indicati dettagliatamente gli interventi che si intendono effettuare, le loro finalità, ed inoltre il piano ventennale di gestione e di conservazione degli ambienti realizzati;
- 2) - dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio attestante lo stato di seminativo alla data del 30-7-92 del terreno ritirato, o l'equiparazione a seminativo del terreno a set-aside ai sensi del Reg. (CEE) n. 2328/91;
- 3) - dichiarazione di nulla osta da parte del Consorzio di bonifica competente per territorio qualora l'intervento preveda la sommersione anche parziale dell'area interessata;
- 4) - le dichiarazioni e le autorizzazioni delle Amministrazioni competenti qualora l'intervento consista nella rinaturalizzazione dei punti 2 e 3 dell'AZIONE F3.

Durante il periodo di impegno il beneficiario deve:

- conservare presso una sede, comunicata all'atto della presentazione della domanda al Servizio Provinciale Agricoltura e Alimentazione competente per territorio, copia di tutta la documentazione allegata alla domanda ed inoltre un registro sul quale devono essere annotate e sottoscritte dal richiedente, nell'arco delle 48 ore dall'esecuzione, tutte le operazioni di gestione e di conservazione che si attuano durante il ventennio di impegno;
- qualora per cause di forza maggiore si rendano necessarie modifiche e variazioni al piano di gestione e conservazione degli ambienti realizzati, queste dovranno essere comunicate tempestivamente ai Servizi Provinciali Agricoltura e Alimentazione.

L'importo dell'aiuto di durata ventennale sarà commisurato all'intera superficie ritirata nella misura di:

- | | | | |
|---|--------------------|--------------------------|---------------|
| - | pianura | nelle aree preferenziali | = 600 ECU/ha; |
| | | " " ordinarie | = 400 ECU/ha; |
| - | collina e montagna | " " preferenziali | = 400 ECU/ha. |

Viene compresa nelle aree preferenziali l'intera superficie delle particelle catastali incluse anche solo parzialmente in tali aree.

7 - Impegno g) Gestione dei terreni per l'accesso al pubblico e le attività ricreative, in applicazione della lettera g) dell'art. 2 del Reg. (CEE) n. 2078/92.

Questo impegno quinquennale tende a favorire la fruizione dello spazio rurale da parte del pubblico, favorendo altresì la valorizzazione di aree di interesse storico, ambientale, naturalistico e architettonico.

L'impegno g) si articola in:

- **AZIONE G1 - realizzazione di percorsi obbligati, organizzati nell'ambito dei parchi, riserve naturali, oasi di protezione della fauna dai rispettivi Enti di gestione o nelle aree previste dai piani di fruizione naturalistica, turistico-ambientale e del tempo libero adottati dalla Amministrazione provinciale e da altri Enti territoriali, d'intesa con le aziende agricole che hanno concesso a tali scopi i loro terreni;**

- **AZIONE G2 - realizzazione di idonee sistemazioni (quali aree attrezzate e di sosta, spazi di fruizione pubblica, ecc..., con l'esclusione degli investimenti fissi) atte a favorire l'accesso del pubblico ad attività culturali e ricreative anche in prossimità di manufatti idraulici (chiaviche, impianti idrovori, ponti ecc), di edifici di interesse storico o di notevole valore architettonico inseriti in ambiti naturali.**

7.1 CRITERI

Il richiedente, alla domanda allega i seguenti documenti:

- elaborato nel quale vengono illustrate: l'estensione e la localizzazione delle superfici oggetto di aiuto su planimetria catastale aziendale; le destinazioni degli appezzamenti prima dell'intervento; gli interventi da realizzare sulle suddette superfici (percorsi, sentieri, attraversamenti, aiuole, piazzole, radure ecc.); le modalità di manutenzione, di gestione e di conservazione delle superfici destinate alla fruizione pubblica;
- atto di convenzione con l'Ente pubblico o con altri Enti o organizzazioni competenti, per la gestione del servizio di fruizione, determinando la disciplina degli accessi, degli orari e delle modalità di fruizione pubblica;
- autorizzazione (se richiesta) dall'Ente pubblico per l'attuazione dei piani di fruizione naturalistica, turistico-ambientale e del tempo libero;
- capitolato d'oneri approvato dall'Ente competente per territorio che dimostri il mancato reddito ed eventuali costi aggiuntivi derivanti dagli obblighi assunti, per giustificare anche eventualmente la riscossione di una tariffa dai fruitori. In quest'ultimo caso il beneficiario nella domanda deve dichiarare che è intenzionato a praticare la riscossione di una tariffa, e pertanto al termine dell'annata agraria l'importo totale riscosso come tariffa verrà dedotto dal premio previsto.

Nell'ambito delle modalità di gestione e di manutenzione delle superfici interessate si prevede la seguente operazione:

- sulle superfici direttamente interessate alle opere (percorsi ecc. piazzole ecc.) è vietato il controllo delle erbe spontanee con diserbanti e/o dissecanti;

Per la determinazione delle superfici oggetto di aiuto per le AZIONI G1 e G2 si considera la superficie effettivamente interessata, eventualmente maggiorata di una fascia di rispetto estesa fino a due metri per lato.

L'importo da attribuire all'anno è pari a 250 E.C.U. per ogni ettaro interessato all'applicazione dell'azione.

Le superfici che godono di aiuti per questa azione non possono usufruire di quelli previsti dagli altri impegni del Reg. (CEE) n. 2078/92 ed anche da altri regolamenti comunitari.

8) PROCEDURE

Gli imprenditori agricoli che intendono beneficiare dell'aiuto devono presentare specifica domanda all'Ente Delegato competente per territorio in funzione dell'ubicazione del centro aziendale.

Alla domanda base (E.I.M.A.) redatta in triplice copia e corredata dalla documentazione prevista dall'azione che si intende attuare, deve essere aggiunta la domanda regionale in duplice copia, il cui fac-simile (allegato regionale P 2) fa parte integrale della presente circolare.

L'annata agraria inizia il 1° novembre e termina il 31 ottobre dell'anno successivo.

Gli Enti Delegati, sono tenuti ad avvalersi dei Servizi Provinciali dell'Agricoltura e Alimentazione, che provvedono alla istruttoria e ad accertare che la domanda ed il modello regionale siano stati debitamente compilati e sottoscritti con firma autenticata, e che siano completi dei dati, delle informazioni e delle documentazioni richieste.

I Servizi Provinciali Agricoltura e Alimentazione, in seguito a detta istruttoria, provvederanno a respingere le domande qualora risultino mancanti dei requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti dalla normativa comunitaria e dai Programmi zionali pluriennali regionali.

Le domande incomplete per quanto attiene la documentazione allegata potranno essere ugualmente accolte; nel qual caso l'ufficio istruttore assegnerà un termine non superiore a 30 giorni dalla data di invio della richiesta, per il completamento della documentazione. Trascorso tale termine, qualora non venga rispettato, la domanda è archiviata.

Gli Enti Delegati al termine dell'istruttoria, e comunque entro 90 giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle domande, notificano ai richiedenti, a mezzo raccomandata, l'accoglimento o l'archiviazione della domanda di adesione al regime di aiuti. Qualora per ragioni indipendenti all'Ente delegato, l'istruttoria non sia stata completata, per quanto riguarda la verifica dei dati relativi al controllo integrato, la suddetta notifica dovrà avere la prerogativa della riserva e della provvisorietà. Dopo i relativi accertamenti gli Enti delegati provvederanno ad emettere la notifica definitiva

1. CONTROLLI

I Servizi Provinciali Agricoltura e Alimentazione, dovranno programmare attraverso procedure autonome, i sopralluoghi aziendali. Nel programma di controllo, necessario al completamento dell'istruttoria, si ritiene debbano essere incluse le domande che alla luce degli esami e dei risultati di carattere amministrativo e dei riscontri con i dati trasmessi dall'EIMA, abbiano dato luogo a dubbi circa la correttezza degli stessi. Sulla base del programma di controllo predisposto i collaboratori regionali incaricati dal Responsabile del Servizio effettueranno, con preavviso di almeno 48 ore, i sopralluoghi nelle aziende interessate. Qualora in fase istruttoria, dai dati in possesso dei Servizi Provinciali ed a seguito del sopralluogo in azienda, sia riscontrata una discordanza in riduzione

rispetto a quanto dichiarato in domanda e questa differenza sia superiore al 10% della superficie dichiarata o delle unità di UBA, fino ad un massimo di n. 2 unità, il richiedente non ha diritto all'aiuto e quindi la domanda verrà respinta.

Per quanto riguarda i controlli che verranno effettuati successivamente all'ammissione per verificare il rispetto degli impegni assunti si rimanda alle procedure previste dai Programmi zionali agro-ambientali.

In generale i collaboratori regionali al termine del controllo (sia esso istruttorio o successivo) redigeranno il verbale attestante la sussistenza dei requisiti oggettivi e soggettivi per accedere al regime di aiuti e la rispondenza di quanto dichiarato in domanda a quanto accertato oppure le irregolarità e le inadempienze riscontrate. Qualora siano rilevate irregolarità o inadempienze, se non è possibile la contestazione immediata, i collaboratori regionali notificheranno il verbale al trasgressore e quindi lo trasmetteranno senza ritardo all'EIMA, ed al Presidente dell'Ente Delegato competente, che provvederà in base al tipo della trasgressione ad emettere il relativo atto sanzionatorio.

Allorchè le inadempienze riguardino la mancata applicazione di tecniche di produzione o di interventi di gestione e di conservazione è prevista la revoca del premio, sia per l'anno in corso e che per i successivi, e le eventuali sanzioni amministrative e recuperi delle somme percepite negli anni precedenti.

Pertanto l'Ente Delegato con raccomandata A.R. notificherà l'accoglimento o il rigetto della domanda di adesione al regime di aiuti previsto dal programma di cui all'oggetto.

In caso di esito positivo dell'istruttoria, prima della compilazione della scheda di liquidazione da trasmettere all'E.I.M.A., l'Ente Delegato provvederà a richiedere la documentazione "antimafia" di cui alle leggi 31/5/65 n. 575 e 13/9/82 n. 646 e successive modificazioni.

In caso di istruttoria negativa, il mancato accoglimento dovrà essere notificato al richiedente a mezzo raccomandata A.R..

Conclusioni

Si ribadisce che per quanto attiene alla completa e puntuale informazione per l'applicazione degli interventi descritti è necessaria la consultazione complementare della presente circolare, e del Reg. (CEE) n. 2078/92 e dei Programmi zionali agro-ambientali.

Distinti saluti.

L'ASSESSORE
(G. Tampieri)

Allegati:

- n. 1 - codice e descrizione delle azioni attivate;
- n. 2 - codice aree preferenziali individuate dalla Regione Emilia-Romagna;
- n. 3 - codice degli Organismi di controllo;

- n. 4 - codice delle specie (arboree ed arbustive) ammesse;
- n. 5 - tabella relativa all'azione D 5;
- n. 6 - scheda di rilevazione degli adempimenti;
- n. 7 - glossario

Moduli degli "ALLEGATI REGIONALI - P 2" inerenti a:

- A1 - agricoltura integrata;
- A2 - agricoltura biologica;
- B1 - pratiche agronomiche da applicare congiuntamente per le colture annuali in pianura e collina;
- B2 - gestione dei terreni con regime sodivo;
- B3 - estensivizzazione dei vigneti già esistenti e dei frutteti (esclusi castagneti);
- C1 - riduzione del carico di UBA/ha foraggiere nella zona omogenea di pianura;
- C2 - riduzione del carico di UBA/ha foraggiere nella zona omogenea di collina e montagna;
- D1 - conservazione e/o ripristino di spazi naturali e seminaturali e degli elementi dell'agro-ecosistema e del paesaggio agrario;
- D2 - coltivazioni a perdere per l'alimentazione della fauna selvatica;
- D4 - realizzazione di colture intercalari che consentano il mantenimento della copertura vegetale;
- D5 - specie animali locali minacciate di estinzione;
- E1 - cura dei pascoli estensivi di montagna mediante ordinaria manutenzione;
- E2 - cura dei boschi cedui abbandonati in collina e montagna;
- f - ritiro dei seminativi dalla produzione per almeno vent'anni nella prospettiva di un loro utilizzo per scopi di carattere ambientale, in particolare per la creazione di riserve di biotopi o parchi naturali o per salvaguardare i sistemi idrologici.
- g - gestione dei terreni per l'accesso al pubblico e le attività ricreative.

Allegato n° 1

Codici e descrizione delle azioni previste

IMP.	CODICE AZIONI	CODICE TIPO/INTERV.	DESCRIZIONI
a)	A1	A.1.C. A.1.N. A.1.P. A.1.U.	Agricoltura integrata - superfici investite a colture annuali (Reg. (CEE) n. 1765/92); - superfici investite ad altre colture annuali oggetto di aiuto; - superfici investite a colture perenni e/o vigneto. - superfici investite ad uliveto
		A2	Agricoltura biologica - superfici investite a colture che beneficiano degli aiuti di cui al Reg. (CEE) n. 1765/92; - superfici investite a altre colture annuali e/o pascoli; - superfici investite ad uliveti specializzati; - superfici investite a colture perenni e/o vigneti; - superfici investite a elementi naturali di cui all'azione D1.
b)	B1	B.1.C. B.1.N.	Pratiche agronomiche da impiegare congiuntamente per le colture annuali in pianura ed in collina - superfici investite a colture annuali che beneficiano degli aiuti di cui al Reg. (CEE) n. 1765/92; - superfici investite a altre colture annuali ammesse;
		B2	Gestione dei terreni con regime sodivo - superfici investite a seminativi da convertire in prati permanenti o pascoli; - superfici mantenute a prati permanenti e/o pascoli; - superfici investite a medicaie da traseminare;
	B3	B.3.F. B.3.V.	Estensivizzazione dei vigneti già esistenti e dei frutteti di collina e montagna - superfici investite a frutteto (in produzione); - superfici investite a vigneto (in produzione).
c)	C.1.	C.1.P.	Riduzione del carico di UBA/ha foraggiere nella zona omogenea di pianura - riduzione del carico di UBA/ha foraggiere
		C.2.	Riduzione del carico di UBA/ha foraggiere nella zona omogenea di collina e di montagna - riduzione del carico di UBA/ha foraggiere

Segue Allegato n° 1

Codici e descrizione delle azioni previste

IMP.	CODICE AZIONI	CODICE TIPO/INTERV.	DESCRIZIONI
d)	D1	D.1.A.	Conservazione e/o ripristino di spazi naturali e seminaturali e degli elementi dell'agro-ecosistema e del paesaggio agrario - piantate, alberi isolati o in filare, siepi anche alberate, boschetti.....;
		D.1.B.	
	D2	D.2.P.	Coltivazione a perdere per l'alimentazione naturale della fauna selvatica - consociazione in pianura di almeno due delle specie erbacee previste;
		D.2.C.	
	D4	D.4.1. D.4.E. D.4.S.	Realizzazione di colture intercalari che consentano il mantenimento della copertura vegetale - inerbimento spontaneo tra due colture principali; - semina di un erbario intercalare di graminacee; - semina di una coltura non leguminosa da sovescio;
D5	D.5.E.	Specie animali locali minacciate di estinzione - specie di animali locali minacciate di estinzione;	
e)	E1	E.2.0.	Cura dei pascoli estensivi di montagna mediante ordinaria manutenzione - superfici investite a pascoli estensivi;
	E2	E.1.0.	Cura dei boschi cedui abbandonati in collina e montagna - superfici investite a bosco ceduo.
f)	F1		Creazione di ambienti idonei a garantire la sopravvivenza e la riproduzione della flora e della fauna selvatica
	F2		Creazione di ambienti naturali variamente strutturati con funzioni di collegamento paesaggistico ed ecologico
	F3		Realizzazione di ambienti idonei alla salvaguardia dei sistemi idrologici
g)	G1		Realizzazione di percorsi obbligati.....
	G2		Realizzazione di idonee sistemazioni atte a favorire l'accesso del pubblico.....

Codice aree preferenziali individuate dalla Regione Emilia-Romagna

AREE PREFERENZIALI	
Codici	AREE PREFERENZIALI A PREVALENTE TUTELA IDROLOGICA
1	Zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua (art. n. 17 e 34 del P.T.P.R.);
2	Zone di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei (art. n. 28 del P.T.P.R.);
3	Pertinenze idrauliche dei canali di bonifica: per i corsi d'acqua tutelati dall'art. n. 34 del P.T.P.R. e i principali canali di bonifica viene compresa nelle aree preferenziali l'intera superficie delle particelle catastali incluse anche solo parzialmente in tali aree;
4	Aree di salvaguardia delle risorse idriche di cui agli art. n. 5 e 6 del D.P.R. del 24 maggio 1988 n. 236;
5	Aree ad elevato rischio ambientale individuate ai sensi dell'art. 7 della Legge n. 349/86.
Codici	AREE PREFERENZIALI A PREVALENTE TUTELA NATURALISTICA
6	Parchi nazionali e parchi e riserve regionali istituiti e previsti dall'art. n. 30 del P.T.P.R.;
7	Zone di tutela naturalistica (art. n. 25 del P.T.P.R.);
8	Oasi di protezione della fauna e aziende faunistico-venatorie.
Codici	AREE PREFERENZIALI A PREVALENTE TUTELA PAESAGGISTICA
9	Zone di particolare interesse paesaggistico ambientale (art. n. 19 del P.T.P.R.).

Allegato n° 3

Codice degli organismi di controllo

- 1) Cod. A S S - Associazione Suolo e Salute - via Sacchi, 48 I-10128 Torino.
- 2) Cod. B A C - BIOAGRICOOP - via Berretta Rossa 61/5 I-40133 Bologna.
- 3) Cod. C P B - Consorzio per il controllo dei prodotti biologici - viale A. Masini, 4/II I-40126 Bologna.
- 4) Cod. A I B - Associazione Italiana per l'Agricoltura Biologica - via Ponte Muratori, 6 I-41058 Vignola MO.
- 5) Cod. D E M - DEMETER - Associazione per la tutela della qualità biodinamica in Italia - via Fornello, 4 I-43030 +Basilicanova PR.
- 6) Cod. A M B - Associazione marchigiana per l'Agricoltura Biologica - via Fratelli Bandiera, 28 I-60019 Senigallia AN.
- 7) Cod. A E B - Associazione AGRI.ECO.BIO. - via Martiri d'Italia, 38 I-10014 Caluso TO.

ALLEGATO 4

ELENCO DELLE SPECIE AMMESSE

(Nella zona omogenea di montagna sono ammesse anche tutte le specie indicate nell'ambito territoriale Basso Montano)

SPECIE ARBOREE	AMBITI TERRITORIALI				
	L	P	C	BM	M
1) Cipresso (*)	X	X	X		
2) Leccio (*)	X	X	X		
3) Pino domestico (*)	X	X	X		
4) Pino marittimo	X				
5) Farnia	X	X			
6) Frassino ossofillo	X	X			
7) Pioppi (bianco e nero)	X	X	X	X	
8) Salici	X	X	X	X	X
9) Ontani	X	X	X	X	
10) Carpino bianco	X	X	X	X	
11) Acero campestre	X	X	X	X	
12) Olmo	X	X	X	X	
13) Noce		X	X	X	
14) Robinia (**)	X	X	X	X	
15) Pero selvatico		X	X	X	X
16) Melo selvatico		X	X	X	
17) Albero di Giuda o Siliquastro		X	X	X	
18) Tiglio		X	X	X	X
19) Ciliegio		X	X	X	X
20) Rovere		X	X	X	
21) Sorbo domestico		X	X	X	
22) Gelso		X	X	X	
23) Bagolaro		X	X	X	
24) Roverella			X	X	
25) Orniello		X	X	X	
26) Pino silvestre			X	X	
27) Carpino nero			X	X	
28) Castagno			X	X	
29) Ciavardello			X	X	
30) Pioppo tremolo			X	X	
31) Cerro			X	X	X

32) Pino nero			X	X
33) Sorbo uccellatori		X	X	X
34) Sorbo montano			X	X
35) Frassino maggiore	X	X	X	X
36) Acero montano			X	X
37) Acero riccio		X	X	X
38) Acero opalo			X	X
39) Olmo montano			X	X
40) Abete bianco				X
41) Faggio				X
42) Abete rosso				X

L = Litoraneo
P = Padano
C = Collinare
BM = Basso Montano
M = Montano

N.B. Le Province competenti per territorio, possono modificare le indicazioni relative agli ambiti territoriali.

(*) Solo negli ambiti territoriali delle Province di Forlì, Rimini, Ravenna, Bologna (collinare) e Ferrara (litoraneo).

(**) Solo nel caso di mantenimento e non di reimpianto.

AMBITI TERRITORIALI

SPECIE ARBUSTIVE

	L	P	C	BM	M
1) Prugnolo	X	X	X	X	
2) Biancospino	X	X	X	X	
3) Sanguinello	X	X	X	X	
4) Ligustro	X	X	X	X	
5) Frangola	X	X	X	X	
6) Fusaggine	X	X	X	X	
7) Sambuco	X	X	X	X	
8) Spino cervino	X	X	X	X	
9) Pallone di maggio	X	X	X	X	
10) Lentaggine	X	X	X	X	
11) Lantana		X	X	X	
12) Azzeruolo		X	X	X	
13) Nespolo		X	X	X	
14) Paliuro		X	X		
15) Ginestra dei carbonai				X	X
16) Ginestra odorosa			X		
17) Emero			X	X	
18) Ginepro	X		X	X	X
19) Nocciolo		X	X	X	X
20) Bosso		X	X	X	
21) Olivello spinoso		X	X	X	X
22) Corniolo		X	X	X	
23) Tamerice	X	X	X		
24) Olivello di Boemia	X	X			
25) Vescicaria		X	X	X	
26) Maggiociondolo			X	X	X
27) Scotano			X	X	X
28) Mirabolano		X	X	X	
29) Agazzino		X	X	X	
30) Alaterno			X	X	
31) Agrifoglio			X	X	

L = Litoraneo
P = Padano
C = Collinare
BM = Basso Montano
M = Montano

NB. Le Provincie competenti per territorio possono modificare le indicazioni relative all'utilizzo agli ambiti territoriali.

ALLEGATO N. 5

TABELLA RELATIVA ALL'AZIONE D 5
(Specie locali minacciate di estinzione)

RAZZA BOVINI	ZONA DI ALLEVAMENTO	ORGANISMO DI GESTIONE
ROMAGNOLA	BOLOGNA, FERRARA, FORLI', RAVENNA E RIMINI	ASSOCIAZIONI PROVINCIALI ALLEVATORI (ASS. NAZ. ALLEVATORI BOVINI IT. DA CARNE)
REGGIANA	REGGIO EMILIA PARMA, MODENA	ASS. PROV. ALLEVATORI DI REGGIO EMILIA (REGISTRO ANAGRAFICO c/o A.I.A.)
MODENESE O BIANCA VALPADANA	MODENA	ASS. PROV. ALLEVATORI (REGISTRO ANAGRAFICO c/o A.I.A.)
OTTONESE-VARZESE	PIACENZA	ASS. PROV. ALLEVATORI (REGISTRO ANAGRAFICO c/o A.I.A.)
OVINI		
CORNIGLIESE	COLLINA E MONTAGNA DI TUTTE LE PROVINCE	ASS. PROV. ALLEVATORI
CORNELLA BIANCA (o CORNETTA)	REGGIO EMILIA, MODENA, BOLOGNA	ASS. PROV. ALLEVATORI
EQUINI		
CAVALLO DEL VENTASSO	REGGIO EMILIA	ASS. PROV. ALLEVATORI (REGISTRO ANAGRAFICO c/o A.I.A.)
BARDIGIANO	PARMA, PIACENZA	ASS. NAZ. ALLEVATORI CAVALLO BARDIGIANO
CAVALLO AGRICOLO ITALIANO T.P.R.	BOLOGNA, FERRARA, RAVENNA, FORLI'	ASS. NAZ. ALLEVATORI CAVALLO AGRICOLO ITALIANO T.P.R.

**PROGRAMMA AGRO-AMBIENTALE REGIONALE DI CUI ALL'ART. N.3 DEL
REGOLAMENTO (CEE) N. 2078/92.**

**SCHEDA DI RILEVAZIONE ADEMPIMENTI RELATIVA AGLI INTERVENTI EFFETTUATI IN APPLICAZIONE
DELL'AZIONE B1 - PRATICHE AGRONOMICHE DA IMPIEGARE CONGIUNTAMENTE PER LE COLTURE
ANNUALI IN PIANURA E IN COLLINA.**

partita iva o codice del richiedente

RIPORTARE IL NUMERO DELLA DOMANDA

COLTURE ANNUALI	Ha S.A.U.	Profondità aratura cm.	Ripuntatura Ha.	Semina in asciutto Ha.	Coltura precedente 19....	Data adacquamento	Densità investimento	Resa annuale	Data diserbo
GRANO TENERO					/199..			
					/199..			
					/199..			
					/199..			
GRANO DURO					/199..			
					/199..			
					/199..			
					/199..			
ORZO					/199..			
					/199..			
					/199..			
					/199..			
RISO					/199..			
					/199..			
					/199..			
					/199..			
SORGO					/199..			
					/199..			
					/199..			
					/199..			
MAIS classe 300					/199..			
					/199..			
					/199..			
					/199..			
MAIS classe 400-500					/199..			
					/199..			
					/199..			
					/199..			
MAIS classe 600-700					/199..			
					/199..			
					/199..			
					/199..			
BARBABIETOLA					/199..			
					/199..			
					/199..			
					/199..			
SOIA					/199..			
					/199..			
					/199..			
					/199..			
GIRASOLE					/199..			
					/199..			
					/199..			
					/199..			
POMODORO					/199..			
					/199..			
					/199..			
					/199..			

TOTALE S.A.U.

DATA _____

Firma del beneficiario _____

Indirizzo _____

Allegato n. 7

GLOSSARIO

A titolo indicativo si riporta di seguito il significato che si può attribuire ad alcuni termini, affinché possa essere di aiuto nella fase operativa:

Azienda agraria = si intende l'insieme dei terreni condotti in proprietà o in affitto sotto la medesima partita I.V.A.

Superficie Agricola Utilizzata - (S.A.U.) = la totalità delle superfici dei seminativi, dei prati permanenti e pascoli, dei terreni e coltivazioni permanenti e degli orti familiari. (esclusi i pioppeti specializzati).

Seminativi = terreni che entrano generalmente nell'avvicendamento, compresi i seminativi ritirati dalla produzione ai sensi dei Regolamenti (CEE) n. 2328/91 e 1765/92; sono esclusi gli orti familiari, i prati permanenti e pascoli, le coltivazioni permanenti.

Foraggere = coltivazioni foraggere erbacee che entrano nell'avvicendamento ed occupano una stesa superficie per meno di 5 anni.

Prati permanenti e pascoli = superfici non comprese nell'avvicendamento, destinate permanentemente (per almeno 5 anni) a produzioni erbacee, seminate o spontanee. Sono esclusi: prati, pascoli e alpeggi non utilizzati.

Coltivazioni permanenti = coltivazioni fuori avvicendamento, con esclusione dei prati permanenti e dei pascoli, che occupano il terreno per più annate e forniscano raccolti ripetuti.

Imprenditore agricolo = si intende (art. 2135 del Codice Civile) chi "esercita un'attività diretta alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, all'allevamento del bestiame ed attività connesse". In ogni caso, per beneficiare degli aiuti relativi alle azioni connesse all'applicazione del regolamento, l'imprenditore agricolo deve comunque

ricavare almeno il 25% del proprio reddito totale direttamente dall'attività agricola esercitata.

Corpi aziendali separati =

si intendono quelle parti dell'azienda tra loro separate da elementi fisici extra-aziendali, quali: strade pubbliche, strade vicinali, canali di bonifica, fiumi e torrenti, corpi fondiari extra-aziendali.

Foraggera intensiva =

le superfici a foraggiere coltivate con elevati input produttivi energetici. Vengono considerate intensive le superfici investite con le seguenti colture: mais ceroso, silo-mais, sorgo da foraggio, silo-sorgo, erbai misti.

[]

RIPORTARE IL NUMERO DELLA DOMANDA

[]

partita iva del richiedente

[]

Ente Delegato

DOMANDA DI AIUTO E DI IMPEGNO RELATIVA AL PROGRAMMA AGRO-AMBIENTALE REGIONALE - REG. (CEE) N. 2078/92

ANNATA AGRARIA 19... -19...

C1 - RIDUZIONE DEL CARICO DI UBA/HA FORAGGERE NELLA ZONA OMOGENEA DI PIANURA

Numero di moduli P1 allegati: []

Codice tipo di intervento:
riduzione del carico di UBA/HA for.:

ANTE	POST
*	**

* = comprese le superfici foraggere di tipo intensivo
** = escluse nuove superfici foraggere di tipo intensivo

UBA E/O ETTARI

[]

[]

[]

Riduzione del carico ottenuta attraverso:
il ritiro di UBA (ammesso solo per capi da latte)
l'aumento di superfici foraggere convertite da seminativo
l'aumento di superfici foraggere extra aziendali da acquisire

AZIENDA IN AREA PREF. []
AZIENDA IN AREA ORD. []

UBA AD AIUTO

[]

X Tot. sup. for. ANTE = []

Il sottoscritto

[]

ai sensi delle vigenti disposizioni comunitarie, nazionali e regionali

chiede: di essere ammesso al regime di aiuti previsto dal Reg (CEE) n.2078/92, come da Programmi zonali: pluriennali Agro-ambientali della Regione Emilia-Romagna (delibera n. 5482 del 2/11/1994).

si Impegna:

- a raggiungere e documentare la riduzione del carico così come previsto dai Programmi Agro-ambientali della Regione Emilia-Romagna ed entro la seconda annata agraria del periodo di impegno;
- a conservare e rendere disponibile la documentazione comprovante il carico di UBA/ha for. nel periodo di riferimento e negli anni di impegno;
- a redigere durante ogni singola annata di impegno le annotazioni e conservare gli atti amministrativi relativi alla gestione e movimentazione dei capi di bestiame;
- a non modificare il n° di UBA durante il periodo di impegno ad eccezione dei casi previsti dai Programmi Agro-ambientali;
- che la documentazione necessaria alla verifica dell'applicazione dell'AZIONE C1, così come previsto dalla circolare regionale, è disponibile al seguente indirizzo:

dichiara:

- che all'atto della presentazione della domanda il carico di UBA/ha for. non è superiore a 4,5 e non è inferiore o pari a 2;

allega

- oltre la documentazione "di base" prevista dalla circolare regionale i seguenti documenti:
- dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio attestante il carico di ingresso in UBA/ha for. nel periodo di riferimento, l'estensione nel periodo di riferimento delle superfici a foraggiere suddivise per specie e la riduzione di carico che si intende effettuare.

SPAZIO RISERVATO ALL'AUTENTICA DELLA FIRMA

[]

FAITTA A:

[]

IL

[]

[]

(FIRMA DEL RICHIEDENTE O DEL RAPPRESENTANTE LEGALE)

RIPORTARE IL NUMERO DELLA DOMANDA

partita iva del richiedente

Regione Emilia-Romagna Ente Delegato
DOMANDA DI AIUTO E DI IMPEGNO RELATIVA AL PROGRAMMA AGRO-AMBIENTALE REGIONALE - REG. (CEE) N. 2078/92
ANNAVA AGRARIA 19... -19...

C2 - RIDUZIONE DEL CARICO DI UBA/HA FORAGGERE NELLA ZONA OMOGENEA DI COLLINA E MONTAGNA

Numero di moduli P1 allegati:

(CODICE ZONA)

Codice tipo di intervento:
C1M riduzione del carico di UBA/HA for.:

Totale UBA	POST	UBA AD AIUTO
Totale superfici foraggiere	**	
Valore del rapporto UBA/ha for. altra S.A.U.	=	X Tot. sup. for. ANTE =
TOTALE SUPERFICIE AZIENDALE		

AZIENDA IN AREA PREF.
AZIENDA IN AREA ORD.

ETTARI

Riduzione del carico ottenuta attraverso:
l'aumento di superfici foraggiere convertite da seminativo
l'aumento di superfici foraggiere extra aziendali da acquisire

Il sottoscritto ai sensi delle vigenti disposizioni comunitarie, nazionali e regionali

chiede: di essere ammesso al regime di aiuti previsto dal Reg (CEE) n.2078/92, come da Programmi zonali pluriennali Agro-ambientali della Regione Emilia-Romagna (delibera n. 5482 del 2/11/1994).

- si impegna:
- a raggiungere e documentare la riduzione di UBA, come previsto dai Programmi Agro-ambientali della Regione Emilia-Romagna, entro la seconda annata agraria del periodo di impegno;
 - a conservare e rendere disponibile la documentazione comprovante il carico di UBA/ha for. nel periodo di riferimento e negli anni di impegno;
 - a redigere durante ogni singola annata di impegno le annotazioni e conservare gli atti amministrativi relativi alla gestione e movimentazione dei capi di bestiame;
 - a non modificare il n° di UBA durante il periodo di impegno ad eccezione dei casi previsti dai Programmi Agro-ambientali;
 - che la documentazione necessaria alla verifica dell'applicazione dell'AZIONE C2, così come previsto dalla circolare regionale, è disponibile al seguente indirizzo:

- dichiara:
- che all'atto della presentazione della domanda il carico di UBA/ha for. non è superiore a 3 e non è inferiore o pari a 1,4;
 - oltre la documentazione "di base" prevista dalla circolare regionale i seguenti documenti:
 - dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio attestante il carico di ingresso in UBA/ha for. nel periodo di riferimento, l'estensione nel periodo di riferimento delle superfici a foraggiere suddivise per specie e la riduzione di carico che si intende effettuare.

allega

SPAZIO RISERVATO ALL'AUTENTICA DELLA FIRMA

FATTA A:

IL

(FIRMA DEL RICHIEDENTE O DEL RAPPRESENTANTE LEGALE)

partita Iva del richiedente

Regione Emilia-Romagna
Ente Delegato
DOMANDA DI AIUTO E DI IMPEGNO RELATIVA AL PROGRAMMA AGRO-AMBIENTALE REGIONALE - REG. (CEE) N. 2078/92
ANNATA AGRARIA 19... -19...

Allegato Regionale-P2

REPORTARE IL NUMERO DELLA DOMANDA

D1 - Conservazione e/o ripristino di spazi naturali e seminaturali e degli elementi dell'agroecosistema e del paesaggio agrario .

Numero di moduli P1 allegati:

Codice tipo di intervento: (CODICE ZONA)

DIA piantate, alberi isolati o in filare, siepi anche alberate, boschetti ecc.

DIB maceri in pianura, laghetti in collina e montagna, stagni, risorgive e fontanili.
eventuali altre peculiarità biologiche e paesaggistiche

TOTALE SUPERFICIE DI CUI ALL/AZIONE DI

SON altra S.A.U.

SOT tare

TOTALE SUPERFICIE AZIENDALE

PIANURA		COLLINA E MONTAGNA	
ETTARI	ABZ	ETTARI	CENTIABZ

Il sottoscritto ai sensi delle vigenti disposizioni comunitarie, nazionali e regionali

chiede: di essere ammesso al regime di aiuti previsto dal Reg (CEE) n.2078/92, come da Programmi zonali pluriennali Agro-ambientali della Regione Emilia-Romagna (delibera n. 5482 del 2/11/1994) .

- si impegna:
- a conservare e/o realizzare gli spazi naturali e gli elementi dell'agroecosistema e del paesaggio agrario, così come previsto dai Programmi zonali pluriennali agroambientali della Regione Emilia-Romagna e dalla circolare regionale;
 - a conservare/reintrodurre le specie arboree/arbustive appartenenti alla flora autoctona o storicamente presente nei territori interessati e indicate nell'allegato n. 4 della circolare regionale;
 - a salvaguardare i maceri, i laghetti, gli stagni, le risorgive attraverso il mantenimento di un adeguato livello idrico durante tutto l'anno, evitando l'immissione di inquinanti e di rifiuti di qualsiasi genere e mantenendo una fascia di rispetto circostante le sponde larga almeno 3 metri;
 - a salvaguardare le piantate, le siepi, gli alberi isolati o in filare e i boschetti mediante il mantenimento di una fascia di rispetto non coltivata e mantenuta inerbita;
 - a non usare nelle fasce di rispetto prodotti fitofarmaceutici controllando la vegetazione erbacea spontanea manualmente o meccanicamente a partire dalla seconda decade di luglio;
 - ad effettuare l'eventuale manutenzione delle siepi mediante potatura manuale o barra falciante verticale od orizzontale con esclusione di trinciamenti o altri attrezzi meccanici che provochino sfilatura;
 - ad aumentare la varietà biologica della siepe (qualora insufficiente) tramite la messa a dimora di essenze arboree o arbustive;
 - a redigere, su apposito registro, le annotazioni relative alle operazioni tecniche effettuate sugli elementi naturali, entro 48 ore dall'esecuzione;
 - il registro delle operazioni tecniche e la documentazione relativa all'applicazione della presente azione, così come previsto dalla circolare regionale, è disponibile al seguente indirizzo:

allega ;

oltre la documentazione "di base" prevista dalla circolare regionale i seguenti documenti:

- relazione, che illustra le modalità di conservazione e/o realizzazione e di gestione degli elementi naturali, corredata da copia della planimetria catastale indicante la dislocazione, l'estensione e la tipologia degli elementi naturali e paesaggistici presenti o da realizzare;
- dichiarazione (se del caso) di nulla osta rilasciata dal competente Consorzio di bonifica per garantire l'approvvigionamento dei corpi idrici non autosufficienti;
- autorizzazione dell'Ente competente per territorio, per la realizzazione di laghetti in collina e in montagna.

SPAZIO RISERVATO ALL'AUTENTICA DELLA FIRMA

FATTA A:

IL

(FIRMA DEL RICHIEDENTE O DEL RAPPRESENTANTE LEGALE)

REPORTARE IL NUMERO DELLA DOMANDA

Ente Delegato

Regione Emilia-Romagna

DOMANDA DI AIUTO E DI IMPEGNO RELATIVA AL PROGRAMMA AGRO-AMBIENTALE REGIONALE - REG. (CEE) N. 2078/92

ANNATA AGRARIA 19... -19...

D2 - Coltivazioni a perdere per l'alimentazione della fauna selvatica .

Numero di moduli PI allegati:

(CODICE ZONA)

Codice tipo di intervento:

D2P consociazione in pianura di almeno due delle specie erbacee previste

D2C consociazione in collina e montagna di almeno due delle specie erbacee previste

TOTALE SUPERFICIE DI CUI ALL'AZIONE D2

SON altra S.A.U.

SOT lare

TOTALE SUPERFICIE AZIENDALE

Il sottoscritto

di essere ammesso al regime di aiuti previsto dal Reg (CEE) n.2078/92, come da Programmi zonali pluriennali Agro-ambientali della Regione Emilia-Romagna (delibera n. 5482 del 2/11/1994).

si impegna:

- a coltivare in consociazione almeno due delle seguenti specie erbacee: mais, sorgo, saggina, girasole, miglio; panico; veccia; soia;
- ad effettuare il controllo della vegetazione erbacea spontanea contigua agli appezzamenti interessati, senza ricorrere a diserbo chimico, dopo la seconda decade di luglio;
- a non utilizzare sulle superfici interessate, fitofarmaci o concimi di sintesi;
- ad utilizzare esclusivamente concimi organici senza mai superare le 170 unità di N/ha/anno;
- a destinare la produzione ottenuta dalle coltivazioni a perdere esclusivamente all'alimentazione naturale della fauna selvatica;
- a mantenere invariata l'estensione e l'ubicazione della superficie interessata dall'azione durante il periodo di impegno;
- a comunicare al Servizio Provinciale Agricoltura e Alimentazione l'eventuale variazione del piano di utilizzazione;
- a registrare, entro 48 ore dall'esecuzione, le pratiche agronomiche realizzate sulle superfici interessate all'azione;
- ad effettuare la coltura a perdere su di una superficie minima di SAU pari ad almeno il 2% di quella aziendale;
- a mantenere la coltura a perdere in campo almeno fino al 31 gennaio dell'anno successivo e a non farne, in ogni caso, un uso diverso da quello dell'alimentazione naturale della fauna selvatica;
- la documentazione e i registri delle operazioni agronomiche, sono disponibili al seguente indirizzo:

dichiara che:

allega

- oltre la documentazione "di base" prevista dalla circolare regionale i seguenti documenti:
- copia della planimetria catastale indicante gli appezzamenti interessati alla coltura a perdere e la relativa estensione;
- piano di utilizzazione degli appezzamenti in funzione delle colture a perdere, indicante le specie da utilizzare nel corso del quinquennio.

SPAZIO RISERVATO ALL'AUTENTICA DELLA FIRMA

FATTA A:

IL

(FIRMA DEL RICHIEDENTE O DEL RAPPRESENTANTE LEGALE)

PIANURA*		COLLINA E MONTAGNA*	
ETTARI	ARE	ETTARI	CENTHARE

PIANURA*		COLLINA E MONTAGNA*	
ETTARI	ARE	ETTARI	CENTHARE

* = esclusivamente nelle aree preferenziali: parchi e oasi di protezione della fauna.

partita iva del richiedente

RIPORTARE IL NUMERO DELLA DOMANDA

Allegato Regionale-P2

Regione Emilia-Romagna Ente Delegato

DOMANDA DI AIUTO E DI IMPEGNO RELATIVA AL PROGRAMMA AGRO-AMBIENTALE REGIONALE

ANNATA AGRARIA 19... -19...

REG. (CEE) N. 2078/92

D5 - SPECIE ANIMALI LOCALI MINACCIATE DI ESTINZIONE

Numero di moduli P1 allegati:

Codice tipo intervento: D5E - Specie animali locali minacciate di estinzione

SPECIE

RAZZA /POPOLAZIONE

ORGANISMO GESTORE DELLA RAZZA/E:

CONSISTENZA DEL BESTIAME OGGETTO DI AIUTO IN UBA:

VACCHE	<input type="text"/>	X 1,0	U B A=	<input type="text"/>
TORI, ALTRI BOVINI DI ETA' SUP. A 2 ANNI	<input type="text"/>	X 1,0	U B A=	<input type="text"/>
BOVINI DI ETA' TRA 6 MESI E 2 ANNI	<input type="text"/>	X 0,6	U B A=	<input type="text"/>
EQUINI DI ETA' SUP. A 6 MESI	<input type="text"/>	X 1,0	U B A=	<input type="text"/>
PECORE	<input type="text"/>	X 0,15	U B A=	<input type="text"/>

UBA TOTALI DI CUI ALL'AZIONE D5

ALTRE UBA AZIENDALI

UBA TOTALI AZIENDALI

Il sottoscritto

ai sensi delle vigenti disposizioni comunitarie, nazionali e regionali

chiede: di essere ammesso al regime di aiuti previsto dal Reg (CEE) n.2078/92, come da Programmi zonal pluriennali Agro-ambientali della Regione Emilia-Romagna (delibera n. 5482 del 2/11/1994).

si impegna:

- a mantenere per 5 anni i soggetti delle razze oggetto di aiuto escludendo i castrati;
- ad effettuare la riproduzione in purezza, secondo le diverse modalità specificate per ogni razza nei programmi relativi;
- a provvedere a far iscrivere ai rispettivi Libri Genealogici o Registri Anagrafici i soggetti delle razze bovine ed equine precedentemente indicate;
- a consentire i controlli e rendere disponibili i documenti di identificazione degli animali presso l'allevamento o presso le Associazioni che gestiscono i rispettivi Libri Genealogici o Registri Anagrafici;
- a provvedere ad identificare gli animali (marcatura) secondo le norme ufficiali dei rispettivi Libri Genealogici e Registri Anagrafici;
- a non ridurre la consistenza complessiva della mandria o del gragge oggetto di impegno salvo che per causa di forza maggiore;
- a consentire il trasferimento delle UBA oggetto di impegno ad altro proprietario secondo le modalità previste dalla circolare regionale.

SPAZIO RISERVATO ALL'AUTENTICA DELLA FIRMA

FATTA A:

IL

(FIRMA DEL RICHIEDENTE O DEL RAPPRESENTANTE LEGALE)

[]

RIPORTARE IL NUMERO DELLA DOMANDA

[]

[]

partita iva del richiedente

Regione Emilia-Romagna Ente Delegato

DOMANDA DI AIUTO E DI IMPEGNO RELATIVA AL PROGRAMMA AGRO-AMBIENTALE REGIONALE - REG. (CEE) N. 2078/92

ANNATA AGRARIA 19... -19...

E1 - CURA DEI PASCOLI ESTENSIVI DI MONTAGNA MEDIANTE ORDINARIA MANUTENZIONE

Numero di moduli P1 allegati: []

Codice tipo di intervento:

- E20 superfici investite a pascoli estensivi
- S00 altre superfici aziendali (comprese le tare)
- TOTALE SUPERFICIE AZIENDALE

AREE PREF. ETTARI	AREE AREE	AREE ORDINARIE ETTARI	AREE AREE	=	[]
[]	[]	[]	[]	+	[]

Il sottoscritto []

ai sensi delle vigenti disposizioni comunitarie, nazionali e regionali

chiede: di essere ammesso al regime di aiuti previsto dal Reg (CEE) n.2078/92, come da Programmi zonali pluriennali Agro-ambientali della Regione Emilia-Romagna (delibera n. 5482 del 2/11/1994).

si impegna:

- ad effettuare nel periodo di cinque anni almeno due sfalci da farsi dopo la seconda decade di luglio;
- ad effettuare lavori di ripulitura, di cui almeno uno nel corso del 1° anno di impegno, delle essenze arbustive infestanti, nel rispetto delle prescrizioni dettate dagli Enti delegati o dagli Enti gestori dei Parchi per il territorio di loro competenza;
- ad effettuare la manutenzione della regimazione idrica superficiale;
- a conservare il cotico eroso rimediando a l'eventuale fallanza con risemina;
- a non utilizzare fitofarmaci, diserbanti e concimi chimici sulle superfici oggetto di aiuto;
- a non commercializzare eventuali produzioni ricavate dalla cura e dalla manutenzione dei pascoli;
- a mantenere nei pascoli arbustati o alberati una percentuale di essenze arbustive non inferiore al 10% della superficie oggetto dell'aiuto;
- ad annotare, su apposito registro, entro 48 ore dall'esecuzione, le operazioni tecniche realizzate sulle superfici interessate all'azione;
- che le superfici oggetto dell'impegno sono situate ad altitudine superiore a 600 m. s.l.m.;
- che le superfici oggetto dell'impegno, alla data del 30/07/92, non hanno subito uno sfalco da almeno tre anni e sono pertanto in evidente stato di degrado;
- che il registro delle operazioni teniche e la documentazione richiesta per l'applicazione dell'AZIONE E1) è reperibile presso la sede di cui al seguente indirizzo:

allega

oltre la documentazione "di base" prevista dalla circolare regionale i seguenti documenti:

- copia della planimetria catastale che individua gli appezzamenti interessati all'AZIONE E1.

SPAZIO RISERVATO ALL'AUTENTICA DELLA FIRMA

FAITTA A:

[]

IL

[]

(FIRMA DEL RICHIEDENTE O DEL RAPPRESENTANTE LEGALE)

[]

RIPORTARE IL NUMERO DELLA DOMANDA

[]

Ente Delegato

Regione Emilia-Romagna

DOMANDA DI AIUTO E DI IMPEGNO RELATIVA AL PROGRAMMA AGRO-AMBIENTALE REGIONALE - REG. (CEE) N. 2078/92

ANNATA AGRARIA 19.... -19....

Impegno g) - gestione dei terreni per l'accesso al pubblico e le attività ricreative

[]

Numero di moduli P1 allegati:

Codice tipo intervento/AZIONE:

- G1 realizzazione di percorsi obbligati.....
- G2 realizzazione di idonee sistemazioni atte a favorire l'accesso del pubblico
- S00 altre superfici aziendali (comprese le tare)
- S0T tare

TOTALE SUPERFICIE AZIENDALE

SUPERFICIE INTERESSATA	
ETTARI	ARE

(CODICE ZONA)

[]

ai sensi delle vigenti disposizioni comunitarie, nazionali e regionali

Il sottoscritto

chiede: di essere ammesso al regime di aiuti previsto dal Reg Cee n.2078/92, come da programma Agroambientale della Regione Emilia-Romagna
 si impegna: - a realizzare gli interventi di cui alle AZIONI G1 e G2 secondo quanto disposto dai suindicati Programmi e dalla relativa circolare regionale;
 a non utilizzare diserbanti sulle superfici interessate agli interventi;
 dichiara che: - la documentazione richiesta ai fini dell'applicazione dell'impegno g) è reperibile presso la sede di cui al seguente indirizzo:

..... oltre la documentazione "di base" prevista dalla circolare regionale, i seguenti documenti:

- elaborato indicante: la localizzazione e l'estensione delle superfici oggetto di aiuto su planimetria catastale; le destinazioni delle superfici prima dell'intervento; gli interventi da realizzare sulle suddette superfici; le modalità di manutenzione, gestione e di conservazione delle superfici destinate alla fruizione pubblica;
- atto di convenzione con l'Ente pubblico o con altri Enti o Organizzazioni competenti per la gestione del servizio di fruizione, determinante la disciplina degli accessi, degli orari e delle modalità di fruizione pubblica;
- autorizzazione (se del caso) dall'Ente pubblico per l'attuazione dei piani di fruizione naturalistica, turistico-ambientale e del tempo libero;
- capitolato d'oneri approvato dall'Ente competente secondo quanto disposto dalla circolare regionale e dai suindicati Programmi.

[]

SPAZIO RISERVATO ALL'AUTENTICA DELLA FIRMA

FATTA A:

[]

[] IL

[]

(FIRMA DEL RICHIEDENTE O DEL RAPPRESENTANTE LEGALE)

Dipartimento Attività Produttive

data **11 GEN. 1995**

protocollo n°

903risposta al foglio
/4.2

del

oggetto

- Amministrazioni Prov.li Assessorato Agricoltura
- Comitato Circondariale di Rimini
- Comunità Montane
- Servizi Provinciali Agricoltura e Alimentazione
- Servizio Circondariale Agricoltura e Alimentazione di Rimini
- e, p.c.- Ministero delle Risorse Agricole, Alimentari e Forestali
Direzione Generale delle Politiche Comunitarie ed Internazionali - Ufficio Strutture
- E.I.M.A.
Divisione V
- Assessorato Regionale Programmazione, Pianificazione e Ambiente
- Organizzazioni Regionali Cooperative, Professionali e Sindacali
- Coordinamento Regionale del Corpo Forestale dello Stato
- Ordini Professionali
Dottori Agronomi e Forestali,
Periti Agrari e Agrotecnici
- Organismi di Controllo dell' Agricoltura Biologica
- Associazione Italiana Allevatori
- Associazione Nazionale Allevatori Bovini da carne
- Associazione Nazionale Allevatori Cavallo Agricolo Italiano a tiro pesante rapido
- Associazione Nazionale Allevatori Cavallo Bardigiano
- Associazione Nazionale della Pastorizia

- Associazione Regionale Allevatori
- Associazioni Provinciali Allevatori
- Enti di Gestione Parchi Regionali
- Servizi Provinciali di difesa del Suolo, Risorse Idriche e Forestali
- Servizio Circondariale Difesa del Suolo, Risorse Idriche e Forestali di Rimini
- A.N.B.I. - Unione regionale Emilia-Romagna
- Uffici Zonali Agricoli

L O R O S E D I

Oggetto: Applicazione per l'annata agraria 1994-95 delle azioni dei programmi zonali pluriennali agroambientali relativi alla pianura, collina e montagna dell'Emilia Romagna, elaborati in virtù del Regolamento (CEE) n. 2078/92 del Consiglio del 30 giugno 1992 (metodi di produzione agricola compatibili con le esigenze di protezione dell'ambiente e con la cura dello spazio naturale):
INTEGRAZIONI E MODIFICHE.

1) INTRODUZIONE

A seguito dei contatti intercorsi tra i competenti Uffici della Regione Emilia-Romagna e le organizzazioni del settore agricolo, si apportano le sottoindicate integrazioni e modifiche alla circolare regionale del 22/11/94 di cui al n. prot. 38016.4/2, relativa all'applicazione per l'annata agraria 1994-95 delle azioni dei Programmi zonali pluriennali agro-ambientali di cui al Regolamento (CEE) n. 2078/92.

Il termine utile ultimo di presentazione delle domande, per l'annata 1994-1995 da parte dei potenziali beneficiari agli **Enti Delegati** competenti per territorio, è stabilito improrogabilmente il **15/02/1995**

2) CODICE DELLE ZONE OMOGENEE.

In ottemperanza delle esigenze di compilazione/meccanizzazione dell'allegato P1 - E.I.M.A. la zonizzazione del territorio dell' Emilia-Romagna viene codificata nell'ambito della tabella n. 3 (ALLEGATO N.1) prevista dalle note illustrative della domanda E.I.M.A.. Tale codifica viene di seguito brevemente descritta:

codice ZONA: 1 per la montagna;

codice ZONA: 2 per la collina;

codice ZONA: 3 per la pianura.

3) CODICE AREE PREFERENZIALI E CODICE AREE ORDINARIE.

Ad integrazione di quanto indicato dalla circolare precedente ed in ottemperanza alle esigenze di compilazione/meccanizzazione dell'allegato P1 - E.I.M.A., del riquadro n.8 (tipo di area) del QUADRO B si utilizza esclusivamente il codice n. 6 (altre aree preferenziali) per indicare le aree preferenziali di cui all'allegato n. 2 della precedente circolare e si utilizza il codice n. 9 (altre zone) per indicare le aree ordinarie. Tali codici sono quelli rilevabili dal riquadro n. 8 delle note esplicative del modulo di domanda E.I.M.A..

Per quanto riguarda le aree preferenziali individuate con la dicitura "parchi previsti" si ribadisce che per l'annata agraria 1994/1995, fra questi sono da considerare solo quelli che alla data di approvazione (6/10/94) del Programma agroambientale risultano approvati e delimitati da apposito provvedimento regionale.

Nell'ambito delle aree preferenziali di cui al n. 6 dell'allegato n. 2 della precedente circolare si precisa che l'area di pre-parco è equiparata, ai fini dell'applicazione del programma zonale agro-ambientale, a quella di parco, in quanto ambedue sono delimitate dallo stesso provvedimento istitutivo.

4) BENEFICIARI

In base alle premesse del Regolamento (CEE) n. 2078/92 e contrariamente a quanto riportato dal glossario di cui alla circolare precedente, per godere dell'aiuto, l'imprenditore agricolo si impegna ad esercitare l'attività in modo da proteggere, mantenere in buone condizioni o migliorare l'ambiente e lo spazio naturale, indipendentemente dal reddito ricavato direttamente dall'attività agricola esercitata.

Possono, pertanto, godere degli aiuti previsti, gli imprenditori agricoli individuati dall' Art. 2135 del Codice Civile ("chi esercita un attività diretta alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, all'allevamento del bestiame ed attività connesse"). senza che gli stessi dimostrino di ricavare almeno il 25% del proprio reddito totale direttamente dall'attività agricola esercitata.

5) DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA.

Informazioni integrative alla documentazione di base: in riferimento alla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà da presentare a corredo della documentazione di base, si ricorda che la materia è disciplinata dalla legge 4 gennaio 1968, n. 15 e dal successivo Decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 1994, n. 130, che esigono, alla conclusione dell'istruttoria, la presentazione della documentazione definitiva (es.: contratti di affitto debitamente registrati ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 (G.U. supplemento ordinario n. 99 del 30/4/86).....).

Per quanto riguarda gli elaborati da allegare alla domanda per ottenere gli aiuti relativi all'applicazione degli IMPEGNI f) e g), i quali presentano caratteristiche prettamente naturalistico-ambientali, devono essere redatti da Dottori Agronomi e Forestali, iscritti all'Ordine professionale.

In base ai contatti intercorsi con l' E.I.M.A. sono intervenute le seguenti modificazioni:

- ciascun allegato P1 da compilare sarà relativo ad uno soltanto dei **codici tipo intervento** di cui all'allegato P2 regionale e ad una sola **zona omogenea** ;

- il modulo di domanda dell' E.I.M.A. non prevede la casella delle centiare, pertanto (contrariamente a quanto previsto dalla precedente circolare per le AZIONI D1 e D2) si segnaleranno esclusivamente le are e le centiare non dovranno essere registrate.

Si comunica che negli allegati regionali - P2 la voce **altre qualità** nell'ambito dei codici di tipo di intervento, comprende tutte le superfici che non costituiscono la S.A.U.

6) DESCRIZIONE DELLE MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLE AZIONI ATTIVATE.

6.1. Impegno a)

6.1.1 AZIONE A1 = agricoltura integrata.

6.1.1a CONDIZIONI.

Il beneficiario si impegna per cinque anni ad applicare l'**AZIONE A1 su tutta la S.A.U. aziendale** investita con colture per le quali sono state elaborate le norme **tecniche generali e specifiche di coltura**. Qualora siano presenti anche superfici in affitto la cui disponibilità di conduzione sia inferiore al periodo di durata dell'impegno, per le quali la domanda e l'impegno stesso, eventualmente, non possono essere sottoscritti anche dal proprietario, il richiedente è tenuto al rispetto delle condizioni dell'**AZIONE A1** anche su tali superfici, ma per le stesse non potrà godere degli aiuti previsti.

In tal caso dette superfici dovranno essere registrate separatamente in un modello P1 - E.I.M.A. con il codice di intervento S0S; a tale codice, seguirà nel riquadro descrizione del quadro B dell'allegato P1 la dicitura "**AGRICOLTURA INTEGRATA/superfici in affitto interessate all'AZIONE A1 non oggetto di aiuto**".

Le superfici investite a colture non previste dalle norme tecniche specifiche e generali di coltura o destinate a set-aside di cui ai Regolamenti (CEE) nn. 2328/91 e 1765/92 non sono ammesse ad aiuto. Tali superfici, se presenti in azienda, dovranno essere registrate separatamente in un modello P1 - E.I.M.A. con il codice di intervento S00; a tale codice, seguirà nel riquadro descrizione del quadro B dell'allegato P1 la dicitura "**AGRICOLTURA INTEGRATA/superfici non oggetto di aiuto**".

Qualora siano presenti superfici investite a colture non previste dalle norme tecniche specifiche e generali di coltura e a set-aside rotazionale, esse potranno essere messe in rotazione secondo le norme previste dai Programmi zionali pluriennali agroambientali. Tali superfici potranno pertanto variare di ubicazione; anche l'estensione potrà variare, sia in aumento che in diminuzione, in una percentuale comunque non superiore al 20% di quella originaria.

A tal proposito si ribadisce la necessità di presentare una nuova domanda di "**aggiornamento annuale**", con allegati i moduli P1 e P2, entro i termini di presentazione previsti, ogni qualvolta viene variata la destinazione delle particelle catastali interessate all'**AZIONE**, in relazione alla rotazione praticata.

Per quanto riguarda la rotazione quadriennale prevista dall'AZIONE A1 si precisa che non è ammesso il ritorno della medesima coltura annuale sugli stessi appezzamenti per almeno tre anni. Ciò implica che la coltura praticata il primo anno di impegno può ritornare sullo stesso appezzamento il quinto anno di impegno.

Ai fini della successione colturale, si precisa altresì che grano tenero, grano duro e orzo sono considerati la medesima coltura.

Sulle superfici ritirate dalla produzione ai sensi del Regolamento 1765/92 e destinate a produzioni per usi non alimentari, qualora esistenti, dovranno essere rispettate le norme tecniche specifiche e generali di coltura.

Le superfici sulle quali si applica il regime di aiuti di cui al Regolamento (CEE) n. 2328/91 - TITOLO VII, in attesa di apposita regolamentazione, possono essere mantenute, congiuntamente alle superfici per cui si presenta domanda per l'AZIONE A1. Esse dovranno essere registrate separatamente in un modello P1 - E.I.M.A. con il codice di intervento S0A; a tale codice seguirà nel riquadro descrizione del quadro B dell'allegato P1 la dicitura "AIUTI DI CUI AL TITOLO VII DEL REG. (CEE) 2328/91/superfici non interessate all'AZIONE 1 e non oggetto di aiuto".

Qualora l'azienda prevede di effettuare coltivazioni in secondo raccolto si precisa che tali colture non potranno godere del regime di aiuti previsti e dovranno essere comunque assoggettate al rispetto delle norme tecniche generali e specifiche di coltura e specificatamente per la fertilizzazione è fatto divieto assoluto di utilizzazione di alcun elemento fertilizzante.

Tali superfici dovranno essere registrate in apposito modello P1- EIMA con il codice di intervento SOR: a tale codice seguirà nel riquadro descrizione del quadro B dell'allegato P1 la dicitura "AGRICOLTURA INTEGRATA - colture di secondo raccolto non oggetto di aiuto".

Relativamente alle norme tecniche generali e specifiche di coltura si precisa quanto segue a proposito del piano di fertilizzazione:

Si definiscono UNITA' OMOGENEE DI GESTIONE le superfici caratterizzate in base al:

- tipo di suolo prevalente;
- tipo di avvicendamento e pratica colturale adottata.

Si evidenzia che l'avvicendamento può essere:

- libero o indefinito (dove la successione delle colture viene stabilita anno per anno);
- a ciclo chiuso detta anche rotazione (dove la successione delle colture è stabilita a priori).

Pertanto l'UNITA' OMOGENEA DI GESTIONE si differenzia, a parità di terreno prevalente, in base al tipo di avvicendamento ed inoltre, a parità di terreno prevalente e di tipo di avvicendamento, si differenzia in base alle pratiche culturali adottate.

Per quanto riguarda le modalità di prelievo dei campioni di terreno si stabilisce che devono essere prelevati all'interno delle UNITA' OMOGENEE DI GESTIONE. Considerando che detta UNITA' è composta da più appezzamenti investiti a colture avvicendate tra di loro, si potrà scegliere un solo appezzamento rappresentativo, senza nessuna discriminazione di estensione, per l'intera UNITA' OMOGENEA DI GESTIONE considerata. Le analisi relative a quel campione di

terreno potranno essere utilizzate per tutte le colture presenti all'interno delle UNITA' OMOGENEE DI GESTIONE.

6.1.2. AZIONE A2: Agricoltura biologica

6.1.2a CONDIZIONI.

Il beneficiario si impegna per cinque anni ad applicare, su tutta la S.A.U. aziendale l'AZIONE A2 alle condizioni di cui alla precedente circolare. Qualora siano presenti anche superfici in affitto la cui disponibilità di conduzione sia inferiore al periodo di durata dell'impegno, per le quali la domanda e l'impegno stesso, eventualmente, non possono essere sottoscritti anche dal proprietario, il richiedente è tenuto al rispetto delle condizioni dell'AZIONE A2 anche su tali superfici, ma per le stesse non potrà godere degli aiuti previsti.

In tal caso dette superfici dovranno essere registrate separatamente in un modello P1 - E.I.M.A. con il codice di intervento S0S; a tale codice, seguirà nel riquadro descrizione del quadro B dell'allegato P1 la dicitura "AGRICOLTURA BIOLOGICA/superfici in affitto interessate all'AZIONE A2 non oggetto di aiuto".

Le superfici destinate a set-aside di cui ai Regolamenti (CEE) nn. 2328/91 e 1765/92 non sono ammesse ad aiuto. Tali superfici, se presenti in azienda, dovranno essere registrate separatamente in un modello P1 - E.I.M.A. con il codice di intervento S00; a tale codice, seguirà nel riquadro descrizione del quadro B dell'allegato P1 la dicitura "AGRICOLTURA BIOLOGICA/superfici non oggetto di aiuto".

Qualora siano presenti superfici investite a set-aside rotazionale, esse potranno essere messe in rotazione secondo le norme previste dai Programmi zionali pluriennali agro-ambientali. Tali superfici potranno pertanto variare di ubicazione. .

A tal proposito si ribadisce la necessità di presentare una nuova domanda di "aggiornamento annuale", con allegati i moduli P1 e P2, entro i termini di presentazione previsti, ogni qualvolta viene variata la destinazione delle particelle catastali interessate all'AZIONE, in relazione alla rotazione praticata.

Sulle superfici ritirate dalla produzione ai sensi del Regolamento 1765/92 e destinate a produzioni per usi non alimentari, qualora esistenti, dovrà essere rispettato quanto previsto per l'AZIONE A2 di cui alla precedente circolare, senza che ciò comporti il diritto ad usufruire degli aiuti previsti dal Regolamento (CEE) n. 2078/92.

Le superfici sulle quali si applica il regime di aiuti di cui al Regolamento (CEE) n. 2328/91 - TITOLO VII, in attesa di apposita regolamentazione, possono essere mantenute, congiuntamente alle superfici per cui si presenta domanda per l'AZIONE A2. Esse dovranno essere registrate separatamente in un modello P1 - E.I.M.A. con il codice di intervento S0A; a tale codice, seguirà nel riquadro descrizione del quadro B dell'allegato P1 la dicitura "AIUTI DI CUI AL TITOLO VII DEL REG. (CEE) 2328/91/superfici non interessate all'AZIONE 2 e non oggetto di aiuto".

Si precisa che il riparto colturale, da presentare a corredo della domanda, dovrà in ogni caso evidenziare sulla planimetria catastale gli appezzamenti interessati ai diversi investimenti produttivi e improduttivi o destinati ad altri regimi di aiuti (set-aside ecc.)

6.2. impegno b)

6.2.1 AZIONE B1 - pratiche agronomiche da impiegare congiuntamente per le colture annuali in pianura ed in collina;

6.2.1a CONDIZIONI

Il beneficiario è obbligato a investire, nell'ambito della rotazione aziendale quinquennale programmata, almeno due delle colture ammesse. Tale obbligo si estende a tutta la S.A.U. investita con le colture per le quali si è sottoscritto l'impegno.

Si ribadisce che per quanto riguarda gli aspetti inerenti l'avvicendamento colturale, questi non prevedono in alcun modo obblighi particolari ad eccezione del divieto assoluto di successione della stessa coltura annuale nell'anno successivo a quello in cui è stata praticata e così pure la successione del cocomero dopo le cucurbitacee, le solanacee, l'aglio ed il fagiolino;

6.2.3 - AZIONE B3= estensivizzazione dei vigneti già esistenti e dei frutteti di collina e montagna -

Sono ammesse all'intervento, nell'ambito della frutticoltura le specie e le varietà presenti sul territorio regionale, compresi gli oliveti e con esclusione dei castagneti.

6.2.3a CONDIZIONI

Per godere dell'aiuto, l'azienda può richiedere nella domanda di estensivizzare una o più colture purchè all'AZIONE B3 siano interessati tutti gli appezzamenti dell'azienda investiti della medesima coltura.

Pertanto, qualora si presenti domanda per impianti produttivi per parte dei quali, sulla base di motivate considerazioni tecniche (es. vetustà dell'impianto, ecc.), si preveda una disponibilità temporale di conduzione inferiore al periodo di durata dell'impegno, il richiedente è tenuto al rispetto delle condizioni dell'AZIONE B3 anche su tali impianti, ma per le superfici relative non potrà godere degli aiuti previsti.

In tal caso dette superfici dovranno essere registrate separatamente in un modello P1 - E.I.M.A. con il codice di intervento S00; a tale codice, seguirà nel riquadro descrizione del quadro B dell'allegato P1 la dicitura "superfici non oggetto di aiuto interessate all'AZIONE B3".

6.3. impegno c)

6.3.1 Informazioni congiunte relativamente alle condizioni ed ai criteri di cui all'AZIONE C1 e all'AZIONE C2

Si intende azienda in area preferenziale quella che presenta almeno il 50% della SAU nella suddetta area, se tale SAU è inferiore l'azienda si intende in area ordinaria.

6.4 - Impegno d)

6.4.1 - AZIONE D1 - **conservazione e/o ripristino di spazi naturali e seminaturali e degli elementi dell' agroecosistema e del paesaggio agrario;**

Si precisa che non concorrono al calcolo della superficie ad elementi naturali e paesaggistici necessaria per il raggiungimento della percentuale minima quelli compresi nel raggio di metri 50 dalle abitazioni e dai fabbricati di servizio, ad eccezione dei maceri già esistenti e dei filari di alberi maritati alla vite (piantate).

Le specie arboree, noce e ciliegio, sono ammesse solo nel caso che non costituiscano arboreti specializzati e non possono essere trattati con fitofarmaci. Qualora non sia possibile procedere all'impianto degli elementi naturali (siepi, piantate e boschetti) entro i sette mesi previsti dalla circolare precedente, è necessario darne motivata comunicazione al Servizio Provinciale Agricoltura e Alimentazione competente per territorio, che può prorogare tale termine fino al 31 dicembre dell'annata di presentazione della domanda.

Sulla superficie destinata all'impianto, durante l'anno non deve essere praticata nessuna coltura ad eccezione delle operazioni di sfalcio o di preparazione del terreno.

Relativamente alla compilazione del modulo P1 si dovrà registrare alla colonna n. 7 il codice coltura n. 58 (altro), di cui alla tabella n. 4 del modulo di domanda E.I.M.A..

6.4.2 Azione D 5 - **Specie animali locali minacciate di estinzione.**

Nell'allegato n. 5 della precedente circolare fra le razze degli equini specificatamente per il Cavallo Agricolo Italiano T.P.R. , vengono ammessi a godere del regime degli aiuti previsti anche quei capi appartenenti ad aziende ubicate nel Circondario di Rimini (allegato n. 3).

In riferimento alla **documentazione di base** di corredo alla domanda, si precisa che per questa Azione non è necessario presentare:

- l'estratto di mappa o planimetria catastale;
- la Carta Tecnica Regionale;
- l'eventuale modello 26 (variazione della qualità di coltura).

6.5. - Impegno f)

Relativamente alla compilazione del modulo P1 si dovrà registrare alla colonna n. 7 il codice coltura n. 58 (altro), di cui alla tabella n. 4 del modulo di domanda E.I.M.A..

6.5.1- AZIONE F1: **creazione di ambienti idonei a garantire la sopravvivenza e la riproduzione della flora e della fauna selvatica.**

Si specifica che per la realizzazione del complesso macchia-radura, l'investimento di almeno 220 piante per ettaro è da considerarsi riferito a ciascun ettaro ritirato.

6.5.2 -AZIONE F2: creazione di ambienti naturali variamente strutturati con funzioni di collegamento paesaggistico ed ecologico;

Si precisa che qualora gli arbusti facciano parte di formazioni lineari da piantumarsi sul perimetro della superficie ritirata, ai fini del calcolo della superficie occupata dagli elementi naturali, si assegna il valore di metri 0,50 di raggio anziché di metri 1,50 come descritto dalla circolare precedente.

7) PROCEDURE

Per quanto riguarda gli adempimenti connessi alla liquidazione si precisa:

- il visto finale sulla scheda di controllo o sull'elenco di liquidazione da inviare all'E.I.M.A. deve essere apposto sotto la responsabilità dell'Ente delegato;
- l'Ente delegato stabilisce le modalità di detto procedimento amministrativo ed individua il relativo Responsabile.

7.1. CONTROLLI

A modifica di quanto disposto dalla circolare precedente si stabilisce che:

qualora in fase istruttoria, dai dati in possesso dei Servizi Provinciali ed a seguito del sopralluogo in azienda, sia riscontrata una discordanza in riduzione rispetto a quanto dichiarato in domanda e questa differenza sia superiore al 10% della superficie dichiarata o delle unità di UBA, il richiedente non ha diritto all'aiuto e quindi la domanda verrà respinta.

Distinti saluti.

L'ASSESSORE
(G. Tampieri)

Allegati:

- n. 1: Tab 3 codici zone omogenee
- n. 2: Tab 3.1. e 3.2. codici tipo di intervento
- n. 3: Tabella integrata relativa all'azione D 5;

Moduli corretti degli "ALLEGATI REGIONALI - P 2" inerenti a:

- A1 - agricoltura integrata;
- A2 - agricoltura biologica;
- B1 - pratiche agronomiche da applicare congiuntamente per le colture annuali in pianura e collina;

- pianura e collina;
- B2 - gestione dei terreni con regime sodivo;
 - B3 - estensivizzazione dei vigneti già esistenti e dei frutteti (esclusi castagneti);
 - C1 - riduzione del carico di UBA/ha foraggiere nella zona omogenea di pianura;
 - C2 - riduzione del carico di UBA/ha foraggiere nella zona omogenea di collina e montagna,
 - D1 - conservazione e/o ripristino di spazi naturali e seminaturali e degli elementi dell'agro-ecosistema e del paesaggio agrario;
 - D2 - coltivazioni a perdere per l'alimentazione della fauna selvatica;
 - D4 - realizzazione di colture intercalari che consentano il mantenimento della copertura vegetale;
 - D5 - specie animali locali minacciate di estinzione;
 - E1 - cura dei pascoli estensivi di montagna mediante ordinaria manutenzione;
 - E2 - cura dei boschi cedui abbandonati in collina e montagna;
 - f - ritiro dei seminativi dalla produzione per almeno vent'anni nella prospettiva di un loro utilizzo per scopi di carattere ambientale, in particolare per la creazione di riserve di biotopi o parchi naturali o per salvaguardare i sistemi idrologici.
 - g - gestione dei terreni per l'accesso al pubblico e le attività ricreative.

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
REGOLAMENTO (CEE)N. 2078/92

Tabella 3:
CODICI ZONE OMOGENEE

Zona omogenea	Codice
MONTAGNA	1
COLLINA	2
PIANURA	3

Imp.	Codice AZIONI	Codice Tipo int.	Descrizioni	E.C.U./ha			E.C.U./U.B.A.		
				Prefer. e Ord.	Arce		Prefer. e Ord.	Arce	
					Preferenziali	Ordinarie		Preferenziali	Ordinarie
a)	A1		Agricoltura integrata						
		A.1.C.	- superfici investite a colture che beneficiano degli aiuti di cui al Reg. (CEE) n. 1765/92;		130	90			
		A.1.N.	- superfici investite ad altre colture annuali;		200	160			
		A.1.P.	- superfici investite a colture perenni e/o vigneto;		560	450			
		A.1.U.	- superfici investite ad uliveto;		320	260			
		S0S	- superfici in affitto interessate all'azione A1 non oggetto di aiuto;						
		S00	- superfici non oggetto di aiuto;						
		S0A	- aiuti TITOLO VII 2328/91/superfici non interessate all'azione A1 non oggetto di aiuto;						
		S0R	- superfici investite a colture di secondo raccolto non oggetto di aiuto;						
		A2		Agricoltura biologica					
b)	B1	A.2.C.	- superfici investite a colture che beneficiano degli aiuti di cui al Reg. (CEE) n. 1765/92;	150					
		A.2.N.	- superfici investite ad altre colture annuali e/o pascoli;	250					
		A.2.U.	- superfici investite ad uliveti specializzati;	400					
		A.2.P.	- superfici investite a colture perenni e/o vigneto;	700					
		S00	- superfici non oggetto di aiuto;						
		S0A	- aiuti TITOLO VII 2328/91/superfici non interessate all'azione A1 non oggetto di aiuto;						
			Pratiche agronomiche da impiegare congiuntamente per le colture annuali in pianura e collina						
		B.1.C.	- superfici investite a colture che beneficiano degli aiuti di cui al Reg. (CEE) n. 1765/92;		130	80			
		B.1.N.	- superfici investite ad altre colture ammesse.		210	150			
		B2		Gestione dei terreni con regime sodivo					
B.2.I.	- superfici investite a seminativi da convertire in prati permanenti e/o pascoli;			250	210				
B.2.M.	- superfici mantenute a prati permanenti e/o pascoli;			140	90				
B.2.T.	- superfici investite a medicai da trascinare.			140	90				
B3	B3	Estensivizzazione dei vigneti già esistenti e dei frutteti di collina e montagna		250	150				
c)	C.1.	C1	Riduzione del carico di UBA/ha foraggiere nella zona omogenea di pianura					210	180
	C.2.	C2	Riduzione del carico di UBA/ha foraggiere nella zona omogenea di collina e montagna.					210	180

Tabella 3.2
REGIONE EMILIA-ROMAGNA
REGOLAMENTO (CEE) N. 2078/92

Codici di intervento, descrizione delle azioni previste e valori in E.C.U./ha e in E.C.U./U.B.A.

Imp.	Codice AZIONI	Codice Tipo Int.	Descrizioni	E.C.U./ha			E.C.U./U.B.A.		
				Prefer. e Ord.	Preferenziali		Prefer. e Ord.	Preferenziali	
					Ordinario	Ordinario		Ordinario	Ordinario
d)	D1		Conservazione e/o ripristino di spazi naturali e seminaturali e degli elementi dell'agro-ecosistema e del pasaggio agrario						
		D.1.A.	- piantate, alberi isolati o in filare, siepi anche alberate, boschetti.....;						
		D.1.B.	- masceri in pianura, laghetti in collina e montagna, stagni risorgive e fontanili; - eventuali altre peculiarità biologiche e paesaggistiche.						
		D.2.P.	Coltivazione a perdere per l'alimentazione naturale della fauna selvatica						
		D.2.C.	- consociazione in pianura di almeno due delle specie erbacee previste; - consociazione in collina e montagna di almeno due delle specie erbacee previste.						
D4	D.4.	Realizzazione di colture intercalari che consentano il mantenimento della copertura vegetale							
e)	D5	D.5.	Specie animali locali minacciate di estinzione (U.B.A.).						
	E1	E.2.0.	Cura dei pascoli estensivi di montagna mediante ordinaria manutenzione						
	E2	E.1.0.	Cura dei boschi cedui abbandonati in collina e montagna						
f)	F	F1/F2/F3	Ritiro dei seminativi dalla produzione per ventenni.....						
g)	G	G1/G2	Gestione dei terreni per l'accesso al pubblico.....						

ALLEGATO N. 3

TABELLA RELATIVA ALL'AZIONE D 5
(Specie locali minacciate di estinzione)

RAZZA BOVINI	ZONA DI ALLEVAMENTO	ORGANISMO DI GESTIONE
ROMAGNOLA	BOLOGNA, FERRARA, FORLI', RAVENNA E RIMINI	ASSOCIAZIONI PROVINCIALI ALLEVATORI (ASS. NAZ. ALLEVATORI BOVINI IT. DA CARNE)
REGGIANA	REGGIO EMILIA PARMA, MODENA	ASS. PROV. ALLEVATORI DI REGGIO EMILIA (REGISTRO ANAGRAFICO c/o A.I.A.)
MODENESE O BIANCA VALPADANA	MODENA	ASS. PROV. ALLEVATORI (REGISTRO ANAGRAFICO c/o A.I.A.)
OTTONESE-VARZESE	PIACENZA	ASS. PROV. ALLEVATORI (REGISTRO ANAGRAFICO c/o A.I.A.)
OVINI		
CORNIGLIESE	COLLINA E MONTAGNA DI TUTTE LE PROVINCE	ASS. PROV. ALLEVATORI
CORNELLA BIANCA (o CORNETTA)	REGGIO EMILIA, MODENA, BOLOGNA	ASS. PROV. ALLEVATORI
EQUINI		
CAVALLO DEL VENTASSO	REGGIO EMILIA	ASS. PROV. ALLEVATORI (REGISTRO ANAGRAFICO c/o A.I.A.)
BARDIGIANO	PARMA, PIACENZA	ASS. NAZ. ALLEVATORI CAVALLO BARDIGIANO
CAVALLO AGRICOLO ITALIANO T.P.R.	BOLOGNA, FERRARA, RAVENNA, FORLI' E RIMINI	ASS. NAZ. ALLEVATORI CAVALLO AGRICOLO ITALIANO T.P.R.

RIPORTARE IL NUMERO DELLA DOMANDA

partiva del richiedente

Ente Delegato

Regione Emilia-Romagna

DOMANDA DI AIUTO E DI IMPEGNO RELATIVA AL PROGRAMMA AGRO-AMBIENTALE REGIONALE - REG. (CEE) N. 2078/92

ANNATA AGRARIA 19... -19...

C1 - RIDUZIONE DEL CARICO DI UBA/HA FORAGGERE NELLA ZONA OMOGENEA DI PIANURA

Numero di moduli PI allegati:

Codice tipo di intervento: riduzione del carico di UBA/HA for.:

Totale UBA
Totale superfici foraggiere
Valore del rapporto UBA/ha for.

CON
SOT
altra S.A.U.
altre qualità
TOTALE SUPERFICIE AZIENDALE

Riduzione del carico ottenuta attraverso:
il ritiro di UBA (ammesso solo per capi da latte)
l'aumento di superfici foraggiere convertite da seminativo
l'aumento di superfici foraggiere extra aziendali da acquisire

ANTE	POST

X Tot. sup. for. ANTE =

UBA AD AUTO

AZIENDA IN AREA PREF.
AZIENDA IN AREA ORD.

UBA E/O ETTARI

Il sottoscritto

chiede:

si impegna:

dichiara:

allega

ai sensi delle vigenti disposizioni comunitarie, nazionali e regionali

di essere ammesso al regime di aiuti previsto dal Reg (CEE) n.2078/92, come da Programmi zonali pluriennali Agro-ambientali della Regione Emilia-Romagna (delibera n. 5482 del 2/11/1994).

- a raggiungere e documentare la riduzione del carico così come previsto dai Programmi Agro-ambientali della Regione Emilia-Romagna ed entro la seconda annata agraria del periodo di impegno;
- a conservare e rendere disponibile la documentazione comprovante il carico di UBA/ha for. nel periodo di riferimento e negli anni di impegno;
- a redigere durante ogni singola annata di impegno le annotazioni e conservare gli atti amministrativi relativi alla gestione e movimentazione dei capi di bestiame;
- a non modificare il n° di UBA durante il periodo di impegno ad eccezione dei casi previsti dai Programmi Agro-ambientali;
- che la documentazione necessaria alla verifica dell'applicazione dell'AZIONE C1, così come previsto dalla circolare regionale, è disponibile al seguente indirizzo:

- che all'atto della presentazione della domanda il carico di UBA/ha for. non è superiore a 4,5 e non è inferiore o paria a 2;
- oltre la documentazione "di base" prevista dalla circolare regionale i seguenti documenti:

- dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio attestante il carico di ingresso in UBA/ha for. nel periodo di riferimento, l'estensione nel periodo di riferimento dello superfici a foraggiere suddivise per specie e la riduzione di carico che si intende effettuare.

SPAZIO RISERVATO ALL'AUTENTICA DELLA FIRMA

FAITTA A:

IL

(FIRMA DEL RICHIEDENTE O DEL RAPPRESENTANTE LEGALE)

[]
RIPORTARE IL NUMERO DELLA DOMANDA

Regione Emilia-Romagna Ente Delegato
 DOMANDA DI AIUTO E DI IMPEGNO RELATIVA AL PROGRAMMA AGRO-AMBIENTALE REGIONALE - REG. (CEE) N. 2078/92
 ANNOTAZIONE AGRARIA 19... -19...
C2 - RIDUZIONE DEL CARICO DI UBA/HA FORAGGERE NELLA ZONA OMOGENEA DI COLLINA E MONTAGNA

Numero di moduli P1 allegati: [] (CODICE ZONA)

Codice tipo di intervento: riduzione del carico di UBA/HA for.: []

Totale UBA	[]	[]	[]
Totale superfici foraggiere	[]	[]	[]
Valore del rapporto UBA/ha for.	[]	[]	[]
altra S.A.U.	[]	[]	[]
altre qualità	[]	[]	[]
TOTALE SUPERFICIE AZIENDALE	[]	[]	[]

* * = comprese le superfici foraggiere di tipo intensivo
 * * = escluse nuove superfici foraggiere di tipo intensivo

Riduzione del carico ottenuta attraverso:
 l'aumento di superfici foraggiere convertite da seminativo
 l'aumento di superfici foraggiere extra aziendali da acquisire

ETTARI []

Il sottoscritto [] al sensi delle vigenti disposizioni comunitarie, nazionali e regionali
 chiede: di essere ammesso al regime di aiuti previsto dal Reg (CEE) n.2078/92, come da Programmi zonali pluriennali Agro-ambientali della Regione Emilia-Romagna (delibera n. 5482 del 2/11/1994).
 si impegna:
 - a raggiungere e documentare la riduzione di UBA, come previsto dai Programmi Agro-ambientali della Regione Emilia-Romagna, entro la seconda annata agraria del periodo di impegno;
 - a conservare e rendere disponibile la documentazione comprovante il carico di UBA/ha for. nel periodo di riferimento e negli anni di impegno;
 - a redigere durante ogni singola annata di impegno le annotazioni e conservare gli atti amministrativi relativi alla gestione e movimentazione dei capi di bestiame;
 - a non modificare il n° di UBA durante il periodo di impegno ad eccezione dei casi previsti dai Programmi Agro-ambientali;
 - che la documentazione necessaria alla verifica dell'applicazione dell'AZIONE C2, così come previsto dalla circolare regionale, è disponibile al seguente indirizzo:
;

dichiara:
 - che l'atto della presentazione della domanda il carico di UBA/ha for. non è superiore a 3 e non è inferiore o pari a 1,4;
 - che la documentazione "di base" prevista dalla circolare regionale I seguenti documenti:
 - dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio attestante il carico di ingresso in UBA/ha for. nel periodo di riferimento, l'estensione nel periodo di riferimento delle superfici a foraggiere suddivise per specie e la riduzione di carico che si intende effettuare.

allega

FATTA A: []
 IL []
 (FIRMA DEL RICHIEDENTE O DEL RAPPRESENTANTE LEGALE)

SPAZIO RISERVATO ALL'AUTENTICA DELLA FIRMA []

UBA AD AIUTO []

X Tot. sup. for. ANTE = []

AZIENDA IN AREA PREF.
 AZIENDA IN AREA ORD. []

partita iva del richiedente

Regione Emilia-Romagna

Ente Delegato

DOMANDA DI AIUTO E DI IMPEGNO RELATIVA AL PROGRAMMA AGRO-AMBIENTALE REGIONALE - REG. (CEE) N. 2078/92

AVVATA AGRARIA 19... -19....

D2 - Coltivazioni a perdere per l'alimentazione della fauna selvatica .

Numero di moduli P1 allegati: []

(CODICE ZONA)

Codice tipo di intervento:

D2P consociazione in pianura di almeno due delle specie erbacee previste
 D2C consociazione in collina e montagna di almeno due delle specie erbacee previste

TOTALE SUPERFICIE DI CUI ALL'AZIONE D2

S0N altra S.A.U.

S0T altre qualità

TOTALE SUPERFICIE AZIENDALE

Il sottoscritto

chiede:

si impegna:

[] al sensi delle vigenti disposizioni comunitarie, nazionali e regionali di essere ammesso al regime di aiuti previsto dal Reg (CEE) n.2078/92, come da Programmi zonali pluriennali Agro-ambientali della Regione Emilia-Romagna (delibera n. 5482 del 2/11/1994).

- a coltivare in consociazione almeno due delle seguenti specie erbacee: mais; sorgo; saggina; girasole; miglio; panico; veccia; soia;
- ad effettuare il controllo della vegetazione erbacea spontanea contigua agli appezzamenti interessati, senza ricorrere a diserbo chimico, dopo la seconda decade di luglio;
- a non utilizzare sulle superfici interessate, fitofarmaci o concimi di sintesi;
- ad utilizzare esclusivamente concimi organici senza mai superare le 170 unità di N/ha/anno;
- a destinare la produzione ottenuta dalle coltivazioni a perdere esclusivamente all'alimentazione naturale della fauna selvatica;
- a mantenere invariata l'estensione e l'ubicazione della superficie interessata dall'azione durante il periodo di impegno;
- a comunicare al Servizio Provinciale Agricoltura e Alimentazione l'eventuale variazione del piano di utilizzazione;
- a registrare, entro 48 ore dall'esecuzione, le pratiche agronomiche realizzate sulle superfici interessate all'azione;
- ad effettuare la coltura a perdere su di una superficie minima di SAU pari ad almeno il 2% di quella aziendale;
- a mantenere la coltura a perdere in campo almeno fino al 31 gennaio dell'anno successivo e a non farne, in ogni caso, un uso diverso da quello dell'alimentazione naturale della fauna selvatica;
- la documentazione e i registri delle operazioni agronomiche, sono disponibili al seguente indirizzo:

dichiaro che:

allega

- oltre la documentazione "di base" prevista dalla circolare regionale i seguenti documenti:
- copia della planimetria catastale indicante gli appezzamenti interessati alla coltura a perdere e la relativa estensione;
- piano di utilizzazione degli appezzamenti in funzione delle colture a perdere, indicante le specie da utilizzare nel corso del quinquennio.

SPAZIO RISERVATO ALL'AUTENTICA DELLA FIRMA

FATTA A:

[]

IL

[]

(FIRMA DEL RICHIEDENTE O DEL RAPPRESENTANTE LEGALE)

PIANURA*		COLLINA E MONTAGNA*	
ETTARE	ARE	ETTARE	CENTIARE

* = esclusivamente nelle aree preferenziali: parchi e oasi di protezione della fauna.

REPORTAGE EL NUMERO DELLA DOMANDA

partita Iva del richiedente

Ente Delegato

Regione Emilia-Romagna

DOMANDA DI AIUTO E DI IMPEGNO RELATIVA AL PROGRAMMA AGRO-AMBIENTALE REGIONALE - REG. (CEE) N. 2078/92

ANVATA AGRARIA 19... -19....

D4 - Realizzazione di colture intercalari che consentano il mantenimento della copertura vegetale.

Numero di moduli P1 allegati:

(CODICE ZONA)

Codice tipo di intervento:

- D4I Inerbimento spontaneo tra due colture principali
- D4E Semina di un erbo intercalare di graminacee
- D4S Semina di una coltura non leguminosa da sovescio

TOTALE SUPERFICIE DI CUI ALL'AZIONE D4

SON altra S.A.U.

SOT altre qualità

TOTALE SUPERFICIE AZIENDALE

AREE PREFERENZIALI	
PIANURA E COLLINA	AREE
ETIAE	

AREE ORDINARIE	
COLLINA	AREE
ETIAE	

Il sottoscritto

chiede:

si impegna:

ai sensi delle vigenti disposizioni comunitarie, nazionali e regionali

di essere ammesso al regime di aiuti previsto dal Reg (CEE) n.2078/92, come da Programmi zonali pluriennali Agro-ambientali della Regione Emilia-Romagna (delibera n. 5482 del 2/11/1994).

- a realizzare, su superfici a regime arativo, gli interventi previsti dall'AZIONE D4 dal 1° settembre al 28 febbraio di ogni anno;
- a non effettuare, sulle superfici interessate dall'intervento D4L, qualsiasi lavorazione meccanica del terreno ed il diserbo chimico, durante il periodo intercorrente tra la raccolta della coltura precedente e il 28 febbraio;
- a non utilizzare sulle superfici interessate dall'AZIONE D4, fertilizzanti di sintesi e/o organici;
- a non effettuare sulle superfici interessate dall'AZIONE D4 il pascolo di bestiame;
- a mantenere invariata l'estensione e l'ubicazione della superficie interessata dall'AZIONE D4 durante la durata dell'impegno;
- a comunicare al Servizio Provinciale Agricoltura e Alimentazione l'eventuale variazione del piano quinquennale di utilizzazione entro il 1° Settembre;
- a registrare, entro 48 ore dall'esecuzione, le pratiche agronomiche realizzate sulle superfici interessate all'azione;
- il registro delle operazioni agronomiche e la documentazione relativa all'applicazione dell' AZIONE D4 , sono disponibili al seguente indirizzo:

dichiara che:

allega

- oltre la documentazione "di base" prevista dalla circolare regionale i seguenti documenti:
- copia della planimetria catastale indicando gli appezzamenti interessati alla AZIONE D4;
- piano quinquennale di utilizzazione degli appezzamenti interessati alle opzioni culturali.

SPAZIO RISERVATO ALL'AUTENTICA DELLA FIRMA

FATTA A:

IL

(FIRMA DEL RICHIEDENTE O DEL RAPPRESENTANTE LEGALE)

partita iva del richiedente

REPORTARE IL NUMERO DELLA DOMANDA

Regione Emilia-Romagna Ente Delegato

**DOMANDA DI AIUTO E DI IMPEGNO RELATIVA AL PROGRAMMA AGRO-AMBIENTALE REGIONALE
ANNATA AGRARIA 19... -19...**

REG. (CEE) N. 2078/92

D5 - SPECIE ANIMALI LOCALI MINACCIATE DI ESTINZIONE

Numero di moduli P1 allegati:

Codice tipo intervento: D5E - Specie animali locali minacciate di estinzione

SPECIE

RAZZA /POPOLAZIONE

ORGANISMO GESTORE DELLA RAZZA/E:

CONSISTENZA DEL BESTIAME OGGETTO DI AIUTO IN UBA:

VACCHE	<input type="text"/>	X 1,0	UBA=	<input type="text"/>
TORI, ALTRI BOVINI DI ETA' SUP. A 2 ANNI	<input type="text"/>	X 1,0	UBA=	<input type="text"/>
BOVINI DI ETA' TRA 6 MESI E 2 ANNI	<input type="text"/>	X 0,6	UBA=	<input type="text"/>
EQUINI DI ETA' SUP. A 6 MESI	<input type="text"/>	X 1,0	UBA=	<input type="text"/>
PECORE	<input type="text"/>	X 0,15	UBA=	<input type="text"/>

UBA TOTALI DI CUI ALL'AZIONE D5

ALTRE UBA AZIENDALI

UBA TOTALI AZIENDALI

Il sottoscritto ai sensi delle vigenti disposizioni comunitarie, nazionali e regionali chiede: di essere ammesso al regime di aiuti previsto dal Reg (CEE) n.2078/92, come da Programmi zionali pluriennali Agro-ambientali della Regione Emilia-Romagna (delibera n. 5482 del 2/11/1994).

- si impegna:
- a mantenere per 5 anni i soggetti delle razze oggetto di aiuto escludendo i castrati;
 - ad effettuare la riproduzione in purezza, secondo le diverse modalità specificate per ogni razza nei programmi relativi;
 - a provvedere a far iscrivere ai rispettivi Libri Genealogici o Registri Anagrafici i soggetti delle razze bovine ed equine precedentemente indicate entro il 30 agosto 1995;
 - a consentire i controlli e rendere disponibili i documenti di identificazione degli animali presso l'allevamento o presso le Associazioni che gestiscono i rispettivi Libri Genealogici o Registri Anagrafici;
 - a provvedere ad identificare gli animali (marcatura) secondo le norme ufficiali dei rispettivi Libri Genealogici e Registri Anagrafici;
 - a non ridurre la consistenza complessiva della mandria o del gragge oggetto di impegno salvo che per causa di forza maggiore;
 - a consentire il trasferimento delle UBA oggetto di impegno ad altro proprietario secondo le modalità previste dalla circolare regionale.

SPAZIO RISERVATO ALL'AUTENTICA DELLA FIRMA

FATTA A:

IL

(FIRMA DEL RICHIEDENTE O DEL RAPPRESENTANTE LEGALE)

REPORTARE IL NUMERO DELLA DOMANDA

Ente Delegato

Regione Emilia-Romagna

DOMANDA DI AIUTO E DI IMPEGNO RELATIVA AL PROGRAMMA AGRO-AMBIENTALE REGIONALE - REG. (CEE) N. 2078/92

ANNAIA AGRARIA 19... -19...

E2 - CURA DEI BOSCHI CEDUI ABBANDONATI IN COLLINA E MONTAGNA

Numero di moduli P1 allegati:

(CODICE ZONA)

AREE PREFER.		ALTRE AREE	
ETTARI	AREE	ETTARI	AREE
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

TOTALE SUPERFICIE AZIENDALE

ai sensi delle vigenti disposizioni comunitarie, nazionali e regionali

Il sottoscritto

chiede:

di essere ammesso al regime di aiuti previsto dal Reg (CEE) n.2078/92, come da Programmi zonali pluriennali Agro-ambientali della Regione

Emilia-Romagna (delibera n. 5482 del 2/11/1994).

ad Impegna:

- ad effettuare annualmente, durante il quinquennio di impegno, il taglio delle infestanti vitalba e rovo e l'eliminazione

dei polloni superflui, malformati, secchi ed ammalati, nel rispetto delle prescrizioni dettate dagli Enti delegati

o dagli Enti gestori dei parchi per il territorio di loro competenza;

- ad effettuare annualmente il controllo della vegetazione erbacea spontanea presente nelle fasce perimetrali

del bosco antistanti le vie di comunicazione anche poderali;

- ad effettuare la manutenzione dei sentieri, delle sorgenti e dei punti di abbeverata della fauna, nonché delle regimazioni idriche

superficiali esistenti nelle superfici oggetto dell'impegno;

- a salvaguardare la composizione del popolamento forestale con particolare riferimento al mantenimento

delle essenze arbustive presenti di cui all'allegato n. 4 della circolare regionale;

- ad asportare il materiale legnoso di risulta e a non bruciarlo all'interno del bosco;

- ad annotare, su apposito registro, entro 48 ore dall'esecuzione, le operazioni tecniche realizzate sulle superfici interessate all'azione;

- che il registro delle operazioni tecniche e la documentazione richiesta per l'applicazione dell'AZIONE E2 è reperibile presso la sede di cui al seguente indirizzo:

dichiara:

che le superfici forestali oggetto di impegno, alla data del 30 luglio 1992, non hanno subito il taglio per un numero

di anni uguale o superiore ad una volta e mezzo la durata del turno minimo stabilito dalle vigenti prescrizioni di massima

di polizia forestale, comunque non inferiore a 10 anni e che, attualmente, sono in evidente stato di abbandono;

oltre la documentazione "di base" prevista dalla circolare regionale I seguenti documenti:

- copia della planimetria catastale che individua gli appezzamenti interessati all'AZIONE E2.

allega

SPAZZO RISERVATO ALL'AUTENTICA DELLA FIRMA

FATTA A:

IL

(FIRMA DEL RICHIEDENTE O DEL RAPPRESENTANTE LEGALE)

Dipartimento Attività Produttive

data **F 1 FEB. 1995** protocollo n° **3554** risposta al foglio del
oggetto

- Amministrazioni Prov.li
Assessorato Agricoltura
- Comitato Circondariale
di Rimini
- Comunità Montane
- Servizi Provinciali
Agricoltura e Alimentazione
- Servizio Circondariale
Agricoltura e
Alimentazione di Rimini
- Organizzazioni Regionali
Cooperative, Professionali e
Sindacali
- Organismi di Controllo
dell'Agricoltura Biologica

LORO SEDI

OGGETTO:

Chiarimenti relativi ad alcune delle modalità di applicazione dei Programmi Zonali Pluriennali Agro-ambientali di cui al Reg. (CEE) n. 2078/92.

Questa Amministrazione ha sottoposto agli Uffici della Commissione U.E. alcuni quesiti relativi all'applicazione del Reg. in oggetto e che conseguono a talune problematiche emerse in sede di applicazione. L'interpretazione fornita dalla Commissione è riportata nelle indicazioni che si notificano di seguito:

a) le aziende non ricadenti nella casistica dei corpi separati, che intendono aderire all'AZIONE A1 pur avendo una parte della propria S.A.U. investita con colture coltivate secondo il Reg. (CEE) 2092/91 che intendono mantenere tale, non sono escluse dal regime di aiuti di cui al Regolamento in oggetto relativamente all'AZIONE A1 stessa per la restante superficie. Sia di detti aiuti che di quelli previsti dall'AZIONE A2 **non potranno però beneficiare quelle superfici su cui è praticata l'agricoltura biologica.**

In tali casi gli imprenditori dovranno integrare la documentazione già necessaria per l'adesione all'AZIONE A1 con quella attestante l'effettiva adesione al Reg. (CEE) n. 2092/91 per le superfici aziendali interessate; tale documentazione dovrà essere conservata in azienda, dichiarando il luogo di reperibilità ed esibita, qualora richiesta, all'atto dei controlli.

Gli imprenditori dovranno inoltre integrare quanto richiesto a corredo della domanda di aiuto e di adesione all'AZIONE A1 della:

1.) indicazione delle superfici aziendali di cui al Reg. (CEE) 2092/91, sulla planimetria catastale aziendale con riparto culturale inerente la rotazione prevista (minimo quadriennale) durante il periodo di impegno e indicante per ogni appezzamento la successione culturale programmata annualmente;

2.) indicazione, con codice di intervento S00, delle superfici aziendali di cui al Reg. (CEE) 2092/91, sull'allegato P1 EIMA.

b) le aziende, ricadenti nelle zone omogenee di collina e montagna, che intendono aderire all'AZIONE A2, qualora presentino la superficie aziendale già investita da superfici boscate e/o arbustate o ad altri elementi naturali anche non corrispondenti alle specifiche tipologie previste, ma aventi una estensione pari ad almeno la percentuale di elementi naturali richiesta dalla stessa AZIONE D1 per le rispettive zone omogenee, soddisfano le condizioni di cui all'AZIONE D1 senza necessità di attuare ulteriori interventi. Pertanto, anche se tali aziende possono accedere al regime di aiuti di cui all'AZIONE A2, rimane inteso che non potranno beneficiare degli aiuti previsti per l'AZIONE D1 tenendo conto che gli elementi naturali in esse presenti non corrispondono puntualmente alle condizioni/criteri di applicazione prescritte dalla stessa AZIONE D1.

A seguito delle richieste di chiarimento su quanto disposto in merito alle rotazioni in applicazione dell'AZIONE A2 si notifica inoltre che:

è fatto obbligo, durante il periodo quinquennale di impegno, dell'inserimento sistematico in ogni rotazione prevista di una leguminosa annuale o poliennale (colture miglioratrici) e una coltura da sovescio (coltura intercalare da effettuarsi almeno una volta ogni due anni), secondo lo schema di successione di seguito indicato:

- a.) Coltura da rinnovo (es. bietola, mais, patata, pomodoro, girasole, ecc.);
- b.) Coltura depauperante (es. frumento, orzo, avena, riso, ecc.);
- c.) Coltura miglioratrice (es. prati di graminacee, prati di leguminose e leguminose in genere);
- d.) Coltura depauperante.

• **Si esclude in ogni caso la monosuccessione.**

Resta inteso che le superfici investite a colture erbacee poliennali (es: medicinali o prati poliennali e permanenti) possono insistere sulla medesima superficie fino a conclusione del proprio ciclo produttivo.

Si comunica inoltre, per quanto attiene alle colture di secondo raccolto, che: qualora sulla medesima superficie e per il medesimo periodo, l'imprenditore aderisca contemporaneamente al regime di aiuti previsto dal Regolamento (CEE) n. 2078/92 e al regime di sostegno dei seminativi di cui al Regolamento (CEE) n.1765/92, egli dovrà dichiarare, nelle modulistiche previste per l'adesione ai due Regolamenti, la medesima coltura.

Si confida nella collaborazione degli Enti e delle Organizzazioni in indirizzo per una tempestiva e diffusa comunicazione a tutti gli Organismi e gli imprenditori interessati.

Distinti saluti

IL COORDINATORE

(Dr. Dafio Manghi)



Dipartimento Attività Produttive

data  8 FEB. 1995

protocollo n° 4833

risposta al foglio

del

oggetto

- Servizi Provinciali Agricoltura e Alimentazione
- Organizzazioni Regionali Cooperative, Professionali e Sindacali

LORO SEDI

OGGETTO:

chiarimenti in merito alla circolare del 11/01/1995 di cui al prot. n. 903 /4.2, in applicazione dell'AZIONE A1 di cui ai Programmi zionali pluriennali agroambientali di cui al Reg. (CEE) n. 2078/92


A seguito di richiesta di chiarimenti per all'applicazione della circolare di cui all'oggetto, in merito alla variazione di estensione delle superfici non oggetto di aiuto di cui al penultimo capoverso, pag. 4, si notifica che:

- tale variazione può essere realizzata sia in diminuzione che in aumento;
- se la variazione della S.A.U. non oggetto di aiuto (es: set-aside) è in aumento, questo non può essere superiore all'equivalente del 20% della estensione della superficie originaria per la quale si è richiesto l'aiuto di cui al Reg. (CEE) n. 2078/92.

Distinti saluti

IL COORDINATORE

(dr. Dario Mangli)



Dipartimento Attività Produttive

data 10 FEB. 1995

protocollo n°

5813

risposta al foglio

/4.2

del

oggetto

- Amministrazioni Prov.li Assessorato Agricoltura
- Comitato Circondariale di Rimini
- Comunità Montane
- Servizi Provinciali Agricoltura e Alimentazione
- Servizio Circondariale Agricoltura e Alimentazione di Rimini
- e, p.c. - Ministero delle Risorse Agricole, Alimentari e Forestali
Direzione Generale delle Politiche Comunitarie ed Internazionali - Ufficio Strutture
- E.I.M.A.
Divisione V
- Assessorato Regionale Programmazione, Pianificazione e Ambiente
- Organizzazioni Regionali Cooperative, Professionali e Sindacali
- Coordinamento Regionale del Corpo Forestale dello Stato
- Ordini Professionali
Dottori Agronomi e Forestali,
Periti Agrari e Agrotecnici
- Organismi di Controllo dell' Agricoltura Biologica
- Associazione Italiana Allevatori
- Associazione Nazionale Allevatori Bovini da carne
- Associazione Nazionale Allevatori Cavallo Agricolo Italiano a tiro pesante rapido
- Associazione Nazionale Allevatori Cavallo Bardigiano
- Associazione Nazionale della Pastorizia

- Associazione Regionale Allevatori
- Associazioni Provinciali Allevatori
- Enti di Gestione Parchi Regionali
- Servizi Provinciali di difesa del Suolo, Risorse Idriche e Forestali
- Servizio Circondariale Difesa del Suolo, Risorse Idriche e Forestali di Rimini
- A.N.B.I. - Unione regionale Emilia-Romagna
- Uffici Zonali Agricoli

LORO SEDI

Oggetto: **Applicazione per l'annata agraria 1994-95 delle azioni dei programmi zonali pluriennali agroambientali relativi alla pianura, collina e montagna dell'Emilia Romagna, elaborati in virtù del Regolamento (CEE) n. 2078/92 del Consiglio del 30 giugno 1992 (metodi di produzione agricola compatibili con le esigenze di protezione dell'ambiente e con la cura dello spazio naturale):
PROROGA DEI TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
ANNATA 1994-1995.**

A seguito dei contatti intercorsi tra i competenti Uffici della Regione Emilia-Romagna, il Ministero delle Risorse Agricole, Alimentari e Forestali e l'E.I.M.A. si comunica che il termine ultimo utile di presentazione delle domande di cui al Regolamento in oggetto, per l'annata 1994-1995 da parte dei potenziali beneficiari agli Enti delegati competenti per territorio, è fissato improrogabilmente al **28 febbraio 1995**.

Distinti saluti.

L'ASSESSORE
(G. Tambieri)

Dipartimento Attività Produttive

data **17 FEB. 1995** protocollo n° **6571** 4/2 risposta al foglio del

oggetto

- Amministrazioni Prov.li
Assessorati Agricoltura
- Comitato Circondariale di Rimini
- Comunità Montane
- Servizi Provinciali Agricoltura e
Alimentazione
- Servizio Circondariale Agricoltura e
Alimentazione di Rimini

- e, p.c.
- Ministero delle Risorse Agricole,
Alimentari e Forestali - Direzione
Generale delle Politiche Comunitarie
ed Internazionali - Ufficio Strutture
 - E.I.M.A.
Divisione V
 - Assessorato Regionale
Programmazione, Pianificazione e
Ambiente
 - Organizzazioni Regionali
Cooperative, Professionali e
Sindacali
 - Coordinamento Regionale del
Corpo Forestale dello Stato
 - Ordini Professionali Dottori
Agronomi e Forestali,
 - Collegio Periti Agrari e
Agrotecnici
 - Organismi di Controllo
dell'Agricoltura Biologica

Si ritiene inoltre necessario fornire chiarimenti e precisazioni relativamente alle norme tecniche specifiche di coltura relative alle coltivazioni erbacee ed arboree di cui agli allegati tecnici dei Programmi zionali pluriennali agroambientali presentati dalla Regione Emilia-Romagna nell'ambito dell'art. 3, reg. CEE n. 2078/92 ed approvati dal Comitato Star nella seduta del 27/09/1994, come di seguito riportato:

AGLIO - A pag. 85:

Diserbo - Non utilizzabili in post emergenza i principi attivi: FLUAZIFOP- BUTILE, HALOXYFOP - ETOSSIETILE e PENDIMETALIN.

CIPOLLA - A pag. 88:

Diserbo - In post emergenza non utilizzabile il principio attivo: HALOXYFOP ETOSSIETILE.

FAGIOLINO - A pag. 122:

Difesa dagli acari - Non utilizzabile il principio attivo: AZOCICLOTIN.

FAGIOLO - A pag. 124:

Difesa - Non utilizzabile il principio attivo: DELTAMETRINA.

PISELLO - A pag. 95:

Diserbo - In post emergenza non utilizzabile il principio attivo: ACLONIFEN.

MELO - PERO - PESCO - VITE - ALBICOCCO - SUSINO - CILIEGIO - ACTINIDIA - KAKI
pag. 37 del programma e pag. 56 e 57 degli allegati:

Diserbo - Ferma restando l'indicazione generale che non consente applicazioni con prodotti chimici, sono praticabili applicazioni sulle file con prodotti sistemici nelle situazioni nelle quali le lavorazioni non siano tecnicamente fattibili: quando le piante siano talmente ravvicinate o comunque in condizioni tali da non consentire, o sopportare, l'accesso con mezzi meccanici, vi siano rischi di erosione, vi siano impianti di irrigazione che verrebbero inevitabilmente compromessi. In tali casi sono quindi impiegabili in alternativa prodotti sistemici quali il Glifosate (fino ad un massimo di 5 kg. di f.c. al 30,4% di p.a. per ha all'anno), o il Glifosate Trimesio (fino ad un massimo di 10 kg. di f.c. al 14,8% di p.a. per ha all'anno) o il Glufosinate ammonio (fino ad un massimo di 10 kg. di f.c. al 12% di p.a. per ha all'anno).

Tali interpretazioni sono da considerarsi valide anche per la coltura dell'OLIVO.

POMODORO - A pag. 97:

Diserbo - In pre impianto non utilizzabile il principio attivo: METRIBUZIN

SPINACIO - A pag. 98:

Diserbo - In post emergenza non utilizzabili i principi attivi: FLUAZIFOP- BUTILE e CICLOSSIDIM

VITE - A pag. 52:

Difesa dalla Peronospora - I fungicidi antiperonosporici citotropici o sistemici, quali difenilammidi (Metalaxil, Benalaxil, Oxadixil), Cimoxanil e etil fosfito di alluminio, sono commercializzati e impiegabili solo in miscela con preparati di copertura. A tale proposito si raccomanda che il fungicida partner di copertura sia rappresentato da un sale di rame, fatta eccezione per le situazioni nelle quali i prodotti rameici non sono proponibili in quanto possono provocare danni alla vegetazione (es. nel periodo florale, con abbassamenti termici, nei vigneti a scarsa vigoria). In questi casi il partner dei suindicati antiperonosporici sistemici o citotropici

può essere costituito da un ditiocarbammato (mancozeb o metiram), indipendentemente dal limite massimo dei due interventi annui consentiti per tali principi attivi

1.1.2. AZIONE A2: Agricoltura biologica

Si ricorda che le aziende che hanno presentato le domande di impegno e di aiuto di cui al Regolamento in oggetto per l'annata agraria 1993/94 e che sono state ammesse a beneficio, sono obbligate a rispettare i vincoli stabiliti relativi alla rotazione colturale secondo quanto previsto dall'AZIONE A2. Pertanto qualora in ottemperanza a tale obbligo la ripartizione tra le superfici investite a colture annuali compensate ed annuali non compensate e quelle investite a colture perenni subisca variazioni, per soddisfare le esigenze di carattere istruttorio, le suddette aziende sono tenute per l'annata agraria 1994-95 a presentare una nuova domanda contrassegnando nella sezione III la casella relativa all' **aggiornamento annuale**, compilando la stessa con le modalità analoghe a quelle della passata annata.

Relativamente alla documentazione da presentare con tali domande si precisa che dovranno essere allegati esclusivamente i nuovi modelli P1 EIMA.

Relativamente alle domande di impegno e di aiuto per l'annata agraria 1994-95, saranno ritenute valide ed ammissibili anche quelle delle aziende che hanno provveduto ad inviare la notifica dell'attività al Ministero delle Risorse Agricole Alimentari e Forestali entro il **31 gennaio c.a.**

2. CHIARIMENTI A CARATTERE GENERALE

Ai fini dell'applicazione delle AZIONI A1 ed A2 si precisa che le superfici a pascolo per le quali si richiede l'aiuto sono quelle sulle quali possono essere praticate anche altre coltivazioni e che, comunque, non possono beneficiare di aiuto quelle censite in catasto come tali ma che allo stato di fatto risultano essere in evidente stato di degrado o di abbandono.

Distinti saluti

L'ASSESSORE
(Dr. Guido Tampieri)

ALLEGATI:

n.1 - NORME TECNICHE SPECIFICHE DEL RISO E DELL'OLIVO

NORME TECNICHE SPECIFICHE DEL RISO E DELL'OLIVO

OLIVO

DISERBO

Non ammesso

DIFESA

- Difesa integrata dell'olivo.

Avversità	Criteri di intervento	Principi attivi e ausiliari	Limitazioni d'uso e note
CRITTOGAME Occhio di pavone dell'olivo (<i>Spilocaea oleaginea</i>)	Di norma non sono necessari interventi se non a seguito di primavere particolarmente umide o piovose; in questi casi l'intervento dovrà essere effettuato nella tarda primavera.	Poltiglia bordolese Idrossido di rame Ossicloruro di rame	
BATTERIOSI Rogna (<i>Pseudomonas savastanoi</i>)	E' opportuno intervenire solo in seguito a gelate tardive o a grandinate.	Poltiglia bordolese Idrossido di rame Ossicloruro di rame	
FITOFAGI Mosca delle olive (<i>Dacus oleae</i>)	Soglia: - 6-8% di drupe con punture fertili (nova o larve) a seconda della produttività della pianta; - 3% di drupe con punture fertili per le olive da tavola	Formothion	
Tignola dell'olivo (<i>Prays oleae</i>)	Intervento dopo l'allegagione, da valutare sulla base del rilievo effettuato l'anno precedente sulle drupe cadute a terra durante il mese di agosto, per consistente cascola conseguente ad una infestazione del fitofago.	Fenitrothion microincapsulato <i>Bacillus thuringiensis</i> var. <i>kurstaki</i>	
Cotonello dell'olivo (<i>Euphyllura oliviana</i>) Cocciniglia mezzo grano di pepe (<i>Saissetia oleae</i>)	Interventi agronomici: - riduzione della concimazione azotata; - potature primaverili per asportare le parti di pianta maggiormente infestate.		In presenza di infestazioni di rilevante gravità consultare un tecnico per valutare l'opportunità di effettuare interventi specifici con Quinalphos, soprattutto per <i>Saissetia oleae</i> .
Margaronia (<i>Palpita unionalis</i>)	Intervenire solo negli impianti in allevamento dopo aver accertato una consistente presenza larvale sui germogli.	Fenitrothion microincapsulato	
Fleotribo dell'olivo (<i>Phloeovribus scarabaeoides</i>)	Interventi: allestire fascine di rami esca da sistemare in zone ombreggiate per attirare le femmine ovideponenti. Le suddette fascine vanno poi bruciate entro la metà di maggio per distruggere le covate dell'insetto.		

FERTILIZZAZIONE

Olivo

Azoto

In riferimento ad impianti di 400 piante /ettaro non è ammesso superare le seguenti dosi espresse come kg/ettaro di azoto

In allevamento:

-2°anno) 30;

-3°anno) 50;

-4° anno) 80;

In produzione:

2,5 kg di azoto per quintale di olive ottenibile

Successione culturale

Ammesso	Non Ammesso
<p>Durata impianto risaia.</p> <ul style="list-style-type: none"> - su terreni torbosi max 5 anni. - su terreni sciolti max 7 anni. 	<ul style="list-style-type: none"> - durata dei cicli superiori a quelli ammessi.
<p>Intervallo fra i cicli di risaia.</p> <ul style="list-style-type: none"> - minimo 3 anni. 	<ul style="list-style-type: none"> - intervalli fra cicli inferiori ai 3 anni

Concimazione

Ammesso	Non Ammesso
<p>Azoto</p> <ul style="list-style-type: none"> * dose calcolata sulla base del bilancio, ridotta del 25 %, comunque non oltre i 50 kg/ha nei terreni con S.O. dal 2 al 4% ed i 100 in quelli con S.O. < 2% * per dosi > 70 kg/ha di N in copertura, frazionarne parte in presemina. * utilizzare in copertura solo i concimi ammoniacali ed ureici. <p>Fosforo e Potassio</p> <ul style="list-style-type: none"> * dose calcolata sulla base dell'asporto più le perdite dovute a lisciviazione. - <i>dotazione terreno elevata, molto elevata</i> P_2O_5: nessun apporto. K_2O: nessun apporto. - <i>dotazione terreno normale.</i> P_2O_5: dose pari all'asportato; K_2O: dose pari all'asportato + lisciviato - <i>dotazione terreno scarsa</i> P_2O_5: dose di mantenimento + arricchimento; comunque non oltre i 150 kg/ha. K_2O: dose di mantenimento + arricchimento; comunque non oltre i 250 kg/ha. 	<ul style="list-style-type: none"> * stimare l'obiettivo produttivo senza fare riferimento a parametri oggettivi. * apporti di azoto in terreni con S.O > 4% * distribuire in pre-semina dose > 60% di N. * distribuire concimi azotati in autunno-inverno. * apporti di fondo in terreni con dotazione elevata o molto elevata.

Diserbanti

Programmi per il controllo delle infestanti del riso.

EPOCA	Principio Attivo (%)	Dose Formulato (l-kg/ha)	Note
SEMINA IN ACQUA o CON IMMEDIATO ALLAGAMENTO			
1° ANNO D'IMPIANTO			
<i>IMMISSIONE PRIMA ACQUA o DOPO 1ª ASCIUTTA</i>			
- Alghe			
Idrossido di rame	50.0	30 - 50	Dose da stabilire in base al livello di infestazione.
Ossicloruro di rame	50.0	30 - 50	
<i>PRIMA ASCIUTTA</i>			
- Giavone (*)			
Propanil	35.0	8.0 - 10.0	In caso di intervento frazionato (min 48h) la dose massima è di 7+7 litri.
<i>SECONDA ASCIUTTA</i>			
- Ciperacee, Alismataceae, Butomaceae.			
Bensolfuron-metil	60.0	0.1	
Cinosolfuron	20.0	0.4	
- Giavone, Ciperacee, Alismataceae e Butomaceae.			
Bensolfuron-metil + propanil	60.0 + 35.0	0.1 + 8.0 - 10.0	dosi da determinare in base allo sviluppo delle infestanti.
Cinosolfuron + propanil	20.0 + 35.0	0.4 + 8.0 - 10.0	
Pretilachlor + propanil	23.18 + 35.0	4.5-5.0 + 8.0-10.0	
- Eterantera			
(Bensolfuron-metil + metsolfuron-metil)	(58.0 + 2.0)	0.1	interventi mirati nelle aree infestate.
2° ANNO D'IMPIANTO E ANNI SUCCESSIVI (**)			
<i>PRE-SEMINA</i>			
- Eterantera			
Oxadiazon	25.5	1.2-1.6	Impiegarlo se nell'anno precedente si sono avute consistenti infestazioni. Il prodotto è parzialmente attivo su Giavone, Scirpus e Cyperus da seme. Sommergere il terreno dopo 1-2 gg.
- Giavone (***)			
Tiobencarb	50.0	6.0 - 8.0	
- Riso crodo			
Dalapon	85.0	10.0	Interventi da eseguire solo in caso di consistente infestazione. Impiegare dopo la sommersione anticipata prima della semina
SEMINA IN ASCIUTTA CON SEME INTERRATO			
<i>DALLA PRIMA FOGLIA</i>			
- Giavone (****)			
Propanil	35.0	5.0 - 8.0	Solo in presenza dell'infestante. 2 interventi a 8-10 gg di intervallo; fino a 4 in caso di necessità.
- Ciperacee, Alismataceae, Butonaceae.			
Bensolfuron-metil	60.0	0.1	Se presente anche il giavone, aggiungere propanil nella 2ª-3ª applicazione.
Cinosolfuron	20.0	0.4	

(*) Nel primo anno d'impianto è consentito l'impiego massimo complessivo di 24 l/ha di propanil.

(**) In aggiunta ai diserbanti qui ammessi, si possono adottare anche quelli indicati per il 1° anno d'impianto.

(***) Dal secondo anno, se si impiega in presemina il tiobencarb, la quantità massima complessiva ammessa di propanil è di 21 l/ha, altrimenti la quantità massima di propanil ammessa è di 28 l/ha.

(****) In presenza di forte infestazione gli ultimi interventi possono essere alla dose di 8 l/ha. In ogni caso la quantità massima di propanil ammessa è di 28 l/ha.

N.B. - **DISERBO DEGLI ARBOSI**: non sono ammesse applicazioni di diserbanti ma solo sfalci.

Insetticidi

<i>Programmi per il controllo integrato dei fitofagi del riso.</i>			
AVVERSITA'	Criteri di intervento	Ammesso <small>(Principi attivi) (l-kg/ha)</small>	Limitazioni d'uso
Crostacei			
Coppette <i>(Triops cancriformis)</i>	INTERVENTI AGRONOMICI : - asciutta.	-	-
Insetti			
Ditteri Chironomidi <i>(Chironomus spp.)</i> <i>(Cricotopus spp.)</i>	INTERVENTI AGRONOMICI : - asciutta.	-	-
Ditteri Efidridi <i>(Hidrella griseola)</i>	INTERVENTI AGRONOMICI : - asciutta.	-	non sono ammessi interventi chimici.
Vermi			
Vermi di risaia <i>(Brachiura spp.)</i>	INTERVENTI AGRONOMICI : - asciutta.	-	non sono ammessi interventi chimici.

Anticrittogamici

<i>Programmi per il controllo integrato delle Crittogame del riso.</i>			
AVVERSITA'	Criteri di intervento	Ammesso <small>(Principi attivi) (l-kg/q-ha)</small>	Limitazioni d'uso
Fusariosi <i>(Fusarium spp.)</i>	LOTTA CHIMICA : - concia del seme.	Mancozeb 0.15-0.20 (Prochloraz + Mancozeb) 0.15	
Elmintosporiosi <i>(Drechslera oryzae)</i>	LOTTA CHIMICA : - concia del seme.	Iprodione 0.15-0.20 Mancozeb 0.15-0.20 (Carbossina + Thiram) 0.25-0.30 (Prochloraz + Mancozeb) 0.15 Iprodione (*) 0.80-1.00 Propiconazolo (*) 0.50	Gli interventi in fioritura sono ammessi solo per la produzione del riso da seme.
Brusone delle foglie <i>(Pyricularia oryzae)</i>	LOTTA CHIMICA : - concia del seme. INTERVENTI AGRONOMICI - fare uso di varietà tolleranti; - evitare somministrazioni eccessive di azoto; - evitare semine troppo ritardate; - evitare semine troppo fitte.	Mancozeb 0.15-0.20	

(*) Prodotti (e dosi) utilizzabili in fioritura e solo nella produzione del riso da seme.

ERRATA CORRIGE

Il punto 2. "CHIARIMENTI A CARATTERE GENERALE" di cui alla circolare prot. n. 6571 del 17 febbraio 1995 è sostituito con quanto di seguito descritto:

2.CHIARIMENTI A CARATTERE GENERALE

Ai fini dell'applicazione dell'AZIONE A2, le superfici a pascolo per le quali si richiede l'aiuto sono quelle sulle quali possono essere praticate anche altre coltivazioni e che, comunque, non possono beneficiare di aiuto quelle censite in catasto come tali e che allo stato di fatto risultano essere in evidente stato di degrado o di abbandono.

